



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 22 AGOSTO 2005

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/416 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 - Variazioni alle contabilità speciali	3500
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/417 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche - 50° provvedimento	3500
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/418 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 14 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alle Direzioni Generali Presidenza - Culture, Identità della Lombardia - Artigianato e Servizi - 7° provvedimento	3500
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/419 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche - 51° provvedimento	3501
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/420 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità - 52° provvedimento	3501
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/421 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità - 53° provvedimento	3502
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/422 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità - 54° provvedimento	3502
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/423 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 56° provvedimento	3502
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/424 (1.8.0)	
Nomina della Commissione per le attività di orientamento musicale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 28 febbraio 2005, n. 10	3503
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/461 (1.1.3)	
Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione decentrata allo Sviluppo	3503
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/470 (4.3.0)	
Legge regionale n. 7/2000 «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria» - Indennizzi per mancato reddito	3515
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/478 (5.1.2)	
Prima assegnazione di contributi straordinari per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica imprevedibili, urgenti e indifferibili. Fondi bilancio 2005 - Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 art. 4 comma 107-quater - Legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 art. 3 comma 1, lett. a)	3518

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
1.1.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Affari di politica internazionale e comunitaria
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/481 Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) «Centro di accoglienza per anziani» ubicato in Lonate Pozzolo (VA) via Bosio, 3. (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)	(3.1.0) 3519
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/482 Utilizzo delle somme derivanti alla Regione Lombardia dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 2002, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 386	(2.3.2) 3519
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/484 Estinzione dell'I.P.A.B. denominata «O.P. dott. Fontana» avente sede legale in comune di Brescia. Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1	(3.1.0) 3521
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/485 Estinzione dell'I.P.A.B. denominata «Opera Pia Bina Lanzarotti» avente sede legale in comune di Rivanazzano (PV). Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1	(3.1.0) 3521
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/499 Comune di Milano. Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2004	(3.2.0) 3521
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/500 Revoca della d.g.r. n. 21015 del 25 febbraio 2005 «Comune di Averara (BG). Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche»	(3.2.0) 3522
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/528 Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'allegato 5 al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni	(5.3.5) 3522
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/529 Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26.	(5.1.3) 3526
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/530 Modifica ed integrazioni della d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14393, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del d.m. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»	(5.3.5) 3527
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/532 Disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali in materia di controllo degli impianti termici di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 così come modificato dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.	(4.2.2) 3528
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/540 Indizione di Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto preliminare «S.S. 38 variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (lotto 6) – Variante di Santa Lucia». Obiettivo specifico 8.3.7 «Realizzazione degli interventi di accessibilità alla Valtellina e Valchiavenna». Obiettivo gestionale 8.3.7.2 «Definizione progettuale e attuazione degli interventi stradali per l'accessibilità alla Valtellina e alla Valchiavenna»	(5.2.0) 3530
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/541 Indizione di Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto preliminare «S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (Lotto 6) – Tangenzialina di Bormio – Lotto B». Obiettivo specifico 8.3.7 «Realizzazione degli interventi di accessibilità alla Valtellina e Valchiavenna». Obiettivo gestionale 8.3.7.2 «Definizione progettuale e attuazione degli interventi stradali per l'accessibilità alla Valtellina e alla Valchiavenna»	(5.2.0) 3531
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/568 Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal sindaco di Milano, denominato «Adriano Marelli e cascina San Giuseppe», finalizzato ad avviare un piano di riuso urbano di una vasta area degradata produttiva dismessa, per la riqualificazione ambientale dell'intero settore urbano in cui è ricompresa, ubicato nel comune di Milano. Obiettivo gestionale 10.2.2.9	(2.2.1) 3532

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 AGOSTO 2005 - N. 12359 Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell'impresa individuale «Francesconi Bortolo via Camillo Golgi n. 106 – 25040 Corteno Golgi (BS)»	(2.3.2) 3534
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 AGOSTO 2005 - N. 12361 Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell'impresa individuale «Francesconi Maddalena via C. Golgi n. 21 – 25040 Corteno Golgi (BS)»	(2.3.2) 3534

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 12 AGOSTO 2005 - N. 12600 Revoca del Dispositivo per la presentazione di progetti e della relativa modulistica FSE Ob. 3 anno 2004 Orientamento in Formazione di cui al d.d.g. n. 13530 del 30 luglio 2004	(3.3.0) 3534
---	-----------------

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
2.3.2 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari / Finanze e tributi
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
4.2.2 SVILUPPO ECONOMICO / Infrastrutture generali / Energia
5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

- DECRETO DIRETTORE GENERALE 1 AGOSTO 2005 - N. II930** (3.1.0)
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di riposo Pio e Ninetta Gavazzi» con sede legale nel comune di Desio (MI), in Azienda di Servizi alla Persona denominata «A.S.P. Pio e Ninetta Gavazzi» e contestuale approvazione del nuovo Statuto dell'ente 3535
- DECRETO DIRETTORE GENERALE 1 AGOSTO 2005 - N. II954** (3.1.0)
Progetto regionale per l'inserimento lavorativo delle persone con problematiche di dipendenza. Approvazione dei criteri, modalità e procedure per il finanziamento dei progetti in esecuzione della d.g.r. 23 dicembre 2004, n. 19977 3535

D.G. Agricoltura

- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 4 AGOSTO 2005 - N. I2307** (4.3.0)
Disposizioni attuative e apertura dei termini di presentazione delle istanze per «Interventi a sostegno delle aziende agricole colpite da tubercolosi bovina e sottoposte a ordinanza di abbattimento totale relativamente a mancati redditi» ai sensi della d.g.r. n. 20876 del 16 febbraio 2005 e del parere della Commissione europea C(2005) 1887 del 16 giugno 2005 3538
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 AGOSTO 2005 - N. I2147** (4.3.2)
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Casera Monaci s.r.l.» - P. IVA 02898140161. 3539
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 AGOSTO 2005 - N. I2150** (4.3.2)
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Nogarola Nuova s.c.a.r.l.» - P. IVA 00142020205 3540
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 AGOSTO 2005 - N. I2151** (4.3.2)
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Produttori latte associati Cremona - Società cooperativa agricola (P.L.A.C.)» - P. IVA 00114170194 3540
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 AGOSTO 2005 - N. I2153** (4.3.2)
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Consorzio Produttori Latte Alimentare - Soc. Coop. a r.l.» - P. IVA 00296600174 3541
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 AGOSTO 2005 - N. I2154** (4.3.2)
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Cooperativa Produttori Latte Cooprolama Soc. Coop. a r.l.» - P. IVA 00296480171 3542
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 AGOSTO 2005 - N. I2155** (4.3.2)
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Latteria Vò Grande - s.c.r.l.» - P. IVA 00141900209. 3542
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 AGOSTO 2005 - N. I2157** (4.3.2)
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Cooperativa Mantova Latte Più - s.c. a r.l.» - P. IVA 01874460205 3543
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 AGOSTO 2005 - N. I2158** (4.3.2)
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Latteria Sociale di Bellagio Soc. Coop. a r.l.» - P. IVA 00340790138. 3544
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 AGOSTO 2005 - N. I2161** (4.3.2)
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Caseificio Frizza Soc. Coop. a r.l.» - P. IVA 00151740206 3544

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 AGOSTO 2005 - N. I2396** (4.6.4)
Indizione di un corso di formazione e preparazione agli esami di maestro di snowboard riservato ai maestri di sci già iscritti all'albo professionale regionale 3546

D.G. Commercio, fiere e mercati

- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 13 GIUGNO 2005 - N. 8918** (4.6.1)
Piano Integrato di Intervento per il commercio (P.I.C.): rettifiche ed integrazioni ai decreti dirigenziali nn. 21933, 22027 del 2 dicembre 2004, nn. 22263, 22282, 22289 del 3 dicembre 2004, n. 22855 del 17 dicembre 2004, n. 22944 del 20 dicembre 2004 e n. 4623 del 24 marzo 2005. 3547
- COMUNICATO REGIONALE 5 AGOSTO 2005 - N. I02** (4.6.1)
Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. 15/00 3550

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2005011)

(2.1.0)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/416

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 - Variazioni alle contabilità speciali

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis
Delibera

1. di apportare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, al Bilancio per l'esercizio finanziario 2005, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza e cassa del capitolo 6.1.3816 «Anticipazioni mensili delle risorse destinate al funzionamento della sanità» è incrementata di € 123.045.105,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza e cassa del capitolo 6.0.3817 «Rimborso delle somme anticipate per il funzionamento della sanità» è incrementata di € 123.045.105,00;

2. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, 10° comma, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Bonomo

(BUR2005012)

(2.1.0)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/417

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche - 50° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis
Delibera

1. di apportare al bilancio ed al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.160 «Trasferimenti da altri soggetti», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.160.5946 «Contributo SNAM per la pubblicazione del prezzario delle OO.PP.» è incrementata di € 35.000,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 4.10.4 «Valorizzazione e riqualificazione territoriale», tipo spesa corrente operativa, UPB 4.10.4.1.2.233 «Iniziativa in materia di Opere Pubbliche», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.10.4.1.2.233.5463 «Spese per la pubblicazione del prezzario delle OO.PP.» è incrementata di € 35.000,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Bonomo

(BUR2005013)

(2.1.0)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/418

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 14 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alle Direzioni Generali Presidenza - Culture, Identità della Lombardia - Artigianato e Servizi - 7° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 3) della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezio-

ne per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 41 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 19968 del 23 dicembre 2004 «Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/2 del 18 maggio 2005 «Costituzione delle Direzioni Generali, Incarichi e altre disposizioni organizzative - 1° Provvedimento organizzativo VIII Legislatura» e la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «II Provvedimento organizzativo VIII Legislatura»;

Considerato che la Direzione Generale Presidenza ha richiesto, con nota n. A1.2005.0026623 del 14 giugno 2005, di disporre, per l'anno 2005, all'UPB 1.1.5.5.2.315 «Sviluppo della rappresentanza istituzionale», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Var. competenza	Variazione Cassa
1570	Spese per l'adesione e la partecipazione della Regione ad organismi anche a carattere associativo, a Fondazioni e ad altre Istituzioni	- € 34.000,00	- € 34.000,00
1239	Spese per l'acquisto di targhe, coppe e per il conferimento di premi	- € 25.000,00	- € 25.000,00
2755	Contributi ad Enti e Associazioni che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale	€ 59.000,00	€ 59.000,00

Considerato che la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia ha richiesto, con nota n. L1.2005.0006332 del 22 giugno 2005 e con successive comunicazioni trasmesse in data 5 luglio 2005 di disporre, per l'anno 2005, all'UPB 2.4.1.2.3.56 «Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Var. competenza	Variazione Cassa
3971	Contributi a soggetti pubblici per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali	- € 80.000,00	- € 80.000,00
6550	Contributi a soggetti privati per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali	€ 80.000,00	€ 80.000,00

Considerato che la Direzione Generale Artigianato e Servizi ha richiesto, con nota n. PI.2005.0004931 del 4 luglio 2005, di disporre, per l'anno 2005, all'UPB 2.3.10.2.2.15 «Internazionalizzazione e promozione del «sistema impresa»», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Var. competenza	Variazione Cassa
6041	Cofinanziamento regionale per il progetto «Agricoltura and water technologies»	- € 109.818,00	€ 109.818,00
2889	Spese per la partecipazione delle imprese artigiane alle manifestazioni fieristiche ed espositive all'estero e per la promozione di delegazioni all'estero o provenienti dall'estero	€ 109.818,00	€ 109.818,00

Considerato che la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia ha richiesto, con nota n. L1.2005.0006743 del 29 giugno 2005, di disporre, per l'anno 2005, all'UPB 2.4.1.1.2.54 «Programmazione, sostegno e promozione di attività culturali e dello spettacolo per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e delle identità locali», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Var. competenza	Variazione Cassa
3037	Contributi per l'attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale di interesse regionale a favore di soggetti diversi	- € 65.000,00	- € 65.000,00

Capitolo	Oggetto	Var. competenza	Variazione Cassa
3038	Spese dirette per l'attività della Regione per la promozione educativa e culturale	- € 10.000,00	- € 10.000,00
441	Contributi per attività teatrali	€ 75.000,00	€ 75.000,00

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione Finanziaria e Strumenti Finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2005:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 1.1.5 «Comunicazione istituzionale», spesa corrente, UPB 1.1.5.5.2.315 «Sviluppo della rappresentanza istituzionale»:

- la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 1.1.5.5.2.315.1570 «Spese per l'adesione e la partecipazione della Regione ad organismi anche a carattere associativo, a Fondazioni e ad altre Istituzioni» sono ridotte rispettivamente di € 34.000,00 ed € 34.000,00;

- la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 1.1.5.5.2.315.1239 «Spese per l'acquisto di targhe, coppe e per il conferimento di premi» sono ridotte rispettivamente di € 25.000,00 ed € 25.000,00;

- la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 1.1.5.5.2.315.2755 «Contributi ad Enti e Associazioni che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale» sono incrementate rispettivamente di € 59.000,00 ed € 59.000,00;

- alla funzione obiettivo 2.4.1 «Beni, attività e servizi culturali», spesa in capitale, UPB 2.4.1.2.3.56 «Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale»:

- la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 2.4.1.2.3.56.3971 «Contributi a soggetti pubblici per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali» sono ridotte rispettivamente di € 80.000,00 ed € 80.000,00;

- la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 2.4.1.2.3.56.6550 «Contributi a soggetti privati per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali» sono incrementate rispettivamente di € 80.000,00 ed € 80.000,00;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese» spesa corrente, UPB 2.3.10.2.2.15 «Internazionalizzazione e promozione del «sistema impresa»»:

- la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 2.3.10.2.2.15.6041 «Cofinanziamento regionale per il progetto «Agricoltura and water technologies»» sono ridotte rispettivamente di € 109.818,00 ed € 109.818,00;

- la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 2.3.10.2.2.15.2889 «Spese per la partecipazione delle imprese artigiane alle manifestazioni fieristiche ed espositive all'estero e per la promozione di delegazioni all'estero o provenienti dall'estero» sono incrementate rispettivamente di € 109.818,00 ed € 109.818,00;

- alla funzione obiettivo 2.4.1 «Beni, attività e servizi culturali» spesa corrente, UPB 2.4.1.1.2.54 «Programmazione, sostegno e promozione di attività culturali e dello spettacolo per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e delle identità locali»:

- la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 2.4.1.1.2.54.3037 «Contributi per l'attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale di interesse regionale a favore di soggetti diversi» sono ridotte rispettivamente di € 65.000,00 ed € 65.000,00;

- la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 2.4.1.1.2.54.3038 «Spese dirette

per l'attività della Regione per la promozione educativa e culturale» sono ridotte rispettivamente di € 10.000,00 ed € 10.000,00;

- la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 2.4.1.1.2.54.441 «Contributi per attività teatrali» sono incrementate rispettivamente di € 75.000,00 ed € 75.000,00.

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Bonomo

(BUR2005014)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/419

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche - 51° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio ed al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.88 «Assegnazioni per interventi di edilizia agevolata» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.88.6757 «Economie derivanti da trasferimenti statali in annualità di edilizia residenziale pubblica» è incrementata di € 35.306.388,63;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 4.11.1 «Un sistema integrato per l'edilizia residenziale sociale» tipo spesa in capitale, UPB 4.11.1.1.3.117 «Realizzazione di un sistema integrato domanda/offerta», è istituito il capitolo 4.11.1.1.3.117.6803 «Cofinanziamento Piano Operativo Regionale del Programma, nazionale 20.000 abitazioni in affitto» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 35.306.388,63;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Bonomo

(BUR2005015)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/420

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità - 52° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2 categoria 1 «Contributi ed assegnazioni di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 2.1.33 «Fondo Sanitario Nazionale per tutela soggetti deboli» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.33.4393 «Quota del FSN per il finanziamento dell'assistenza sanitaria prestata agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio regionale» è incrementata di € 7.084.012,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 3.7.2. «Miglioramento della rete delle strutture sanitarie» tipo di spesa corrente operativa UPB 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.7.2.0.2.25 6.43 95 «Impiego di quota del FSN per il finanziamento dell'assistenza sanitaria prestata agli stranieri tempora-

neamente presenti nel territorio regionale» è incrementata di € 7.084.012,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Bonomo

(BUR2005016)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/421

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità - 53° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2 categoria 1 «Contributi ed assegnazioni di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 2.1.32 «Fondo Sanitario Nazionale per malattie infettive» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.32.3192 «Quota corrente del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento dello svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive» è incrementata di € 3.311.178,00;

- al titolo 2, categoria 1 «Contributi ed assegnazioni di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 2.1.32 «Fondo Sanitario Nazionale per malattie infettive», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.32.3194 «Quota corrente del Fondo Sanitario Nazionale per l'attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS» è incrementata di € 10.238.158,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 3.7.4 «Sviluppo delle politiche di prevenzione sanitaria» tipo di spesa corrente operativa UPB 3.7.4.2.2.298 «Prevenzione delle malattie infettive» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.7.4.2.2.288.3196 «Impiego della quota corrente del Fondo Sanitario Nazionale, parte a destinazione vincolata, per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive» è incrementata di € 3.311.178,00;

- alla funzione obiettivo 3.7.4 «Sviluppo delle politiche di prevenzione sanitaria» tipo di spesa corrente operativa, UPB 3.7.4.2.2.288 «Prevenzione delle malattie infettive» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.7.4.2.2.288.3198 «Impiego della quota corrente del Fondo Sanitario Nazionale, parte a destinazione vincolata, per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS» è incrementata di € 10.238.158,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Bonomo

(BUR2005017)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/422

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità - 54° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2 categoria 2 UPB 2.2.38 «Assegnazioni statali per attività trasfusionali e principali patologie» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.38.4181 «Assegnazioni statali del F.S.N. per il finanziamento di progetti di ricerca riguardanti la prevenzione e la cura della fibrosi cistica» è incrementata di € 226.923,00;

- al titolo 2 categoria 2 UPB 2.2.38 «Assegnazioni statali per attività trasfusionali e principali patologie» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.38.4016 «Assegnazioni statali del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento della prevenzione e cura della fibrosi cistica» è incrementata di € 545.319,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 3.7.1 «Qualificazione e valorizzazione delle risorse umane, professionali e scientifiche» tipo di spesa corrente operativa UPB 3.7.1.2.2.335 «Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in campo biomedico» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.7.1.2.2.335.4182 «Quota del F.S.N. per il finanziamento di progetti di ricerca riguardanti la prevenzione e la cura della fibrosi cistica» è incrementata di € 226.923,00;

- alla funzione obiettivo 3.7.2 «Miglioramento della rete delle strutture sanitarie» tipo di spesa corrente operativa UPB 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.7.2.0.2.256.4017 «Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento della prevenzione e cura della fibrosi cistica» è incrementata di € 545.319,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Bonomo

(BUR2005018)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/423

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 56° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2 categoria 1 «Contributi ed assegnazioni di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 2.1.116 «Assegnazioni per il settore dei trasporti e dell'educazione» è istituito il capitolo 2.1.116.6804 «Proventi derivanti da partecipazioni degli enti locali alle spese per la realizzazione di servizi ferroviari oggetto di contratti di servizio sottoscritti dalla Regione» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 150.000,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 4.8.2. tipo spesa corrente, UPB 4.8.2.1.2.120 «Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi», è istituito il capitolo 4.8.2.1.2.120.6805 «Impiego delle partecipazioni degli enti locali alle spese per la realizzazione di servizi ferroviari oggetto di contratti di servizio sottoscritti dalla Regione» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 150.000,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Bonomo

(BUR2005019)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/424**Nomina della Commissione per le attività di orientamento musicale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 28 febbraio 2005, n. 10**

(1.8.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di costituire la Commissione per le attività di orientamento musicale, che risulta così composta:

- *Presidente* - Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia o suo delegato
- Erminio Rebecchini in rappresentanza del settore corale
- Gaudenzio Zebro in rappresentanza del settore corale
- Francesco Bassanini in rappresentanza del settore bandistico
- Giorgio Zanolini in rappresentanza del settore bandistico;

2) di affidare all'unità operativa organica «Spettacolo dal vivo» la funzione di segreteria e la definizione delle modalità organizzative e di funzionamento;

3) di notificare le nomine in argomento ad ogni componente della Commissione;

4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20050110)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/461**Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione decentrata allo Sviluppo**

(1.1.3)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 26 febbraio 1987 n. 49 «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo»;

Vista la legge regionale 20/89 «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo», e successive modificazioni e integrazioni;

Confermato di voler operare in coerenza di indirizzo e in coordinamento operativo con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero per gli Affari Esteri;

Viste le precedenti deliberazioni:

- 6/35093/98 «Determinazioni ai sensi della l.r. 20/89 in merito alle attività di Cooperazione allo Sviluppo, e al premio annuale per la pace per l'anno 1998»;

- 6/41441/99 «Determinazioni ai sensi della l.r. 20/89 in merito alle attività di Cooperazione allo Sviluppo e al premio per la pace»;

- 6/46516/99 «Conferma per l'anno 2000, con modifiche ed integrazioni, di quanto disposto con la d.g.r. n. 6/41441 del 19 febbraio 1999 «Determinazioni ai sensi della l.r. 20/89 in merito alle attività di cooperazione allo sviluppo e al premio annuale per la pace per l'anno 1999»»;

- 7/3906/01 «Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione allo Sviluppo»;

- 7/9542/02 «Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione allo Sviluppo e al Premio Annuale per la Pace anno 2002»;

- 7/13695/03 «Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione allo Sviluppo»;

- 7/18201/04 «Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione allo Sviluppo»;

Considerata la necessità di definire le modalità per la redazione annuale della programmazione delle attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2006, ai sensi della l.r. 20/89, come da allegato 1 parte integrante;

Ritenuto opportuno realizzare interventi di cooperazione nelle aree geografiche individuate nella tabella 1 riportata in allegato 1.1;

Atteso che ai sensi della l.r. 20/89, art. 4, la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio Regionale il programma annuale delle attività di cooperazione;

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi della l. 49/87 e della l.r. 20/89 limitatamente alle determinazioni di cui all'allegato 1, è soggetta ad assenso governativo;

Considerando detto assenso esteso ai successivi atti regionali di attuazione del programma salva diversa indicazione ministeriale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le modalità per la definizione del programma delle attività di cooperazione decentrata allo sviluppo per l'anno 2006 riportato nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

2. di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio regionale;

3. di disporre la trasmissione del presente atto alla direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - Ministero Affari Esteri, ai sensi della l. 49/87 e della l.r. 20/89, e di sospendere gli effetti fino ad acquisizione dell'assenso governativo, considerandosi questo acquisito ed esteso ai successivi atti regionali di attuazione del piano;

4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di quanto segue:

a) il presente atto

b) il bando per la richiesta di contributi regionali per progetti di cooperazione di cui all'allegato 2 - parte integrante della presente deliberazione - successivamente all'approvazione della presente deliberazione da parte della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Ministero Affari Esteri.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO AI SENSI DELLA L.R. 20/89

Linee guida anno 2006

INDICE

I FINALITÀ E LINEE STRATEGICHE

II PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI E DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1 Interventi regionali diretti

2 Piano annuale dei Progetti di Cooperazione Decentrata allo Sviluppo

2.1 I soggetti che concorrono al piano annuale di Cooperazione Decentrata allo Sviluppo

2.2 Procedure e modalità della presentazione dei progetti

2.3 Requisiti di ammissibilità dei progetti

2.3.1 Requisiti generali

2.3.2 Localizzazione del progetto

2.3.3 Requisiti di ammissibilità delle spese

2.4 Predisposizione dei progetti

2.4.1 Definizione del Piano economico

2.5 Procedure per la presentazione dei progetti e criteri di ammissione

2.6 Valutazione dei progetti, definizione ed approvazione della graduatoria

2.6.1 Criteri di valutazione tecnica dei progetti

2.6.2 Definizione e approvazione della graduatoria dei progetti

2.7 Modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi

2.8 Procedure di avvio, di attuazione e di rendicontazione dei progetti - Garanzie e documentazioni

2.8.1 Procedure di avvio

2.8.2 Garanzia per la mancata realizzazione del progetto

2.8.3 Variazioni in fase di attuazione dei progetti

2.8.4 Rendicontazione annuale e rendicontazione finale, a chiusura di progetto

2.8.5 Certificazione

2.9 Utilizzo del Logo regionale

2.10 Attività di monitoraggio

ALLEGATI:

- **All. 1.1** Tabelle aree geografiche 1, 2 e 3

- **All. 1.2** Modulistica

I FINALITÀ E LINEE STRATEGICHE

La Giunta Regionale, nel riconfermare i valori e le finalità espressi con la l.r. 20/89, ribadisce il preciso interesse a mantenere un ruolo attivo e di impulso nell'ambito della cooperazione decentrata allo sviluppo.

L'azione della Regione Lombardia si orienta, pertanto:

a) nell'intervento a sostegno della promozione umana e sociale delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo del Sud del mondo e dei Paesi ad economia in via di transizione, nonché delle popolazioni dei Paesi annualmente individuati dal

Ministero degli Affari esteri quali aree di interesse per la cooperazione allo sviluppo;

- b) nell'intervento a fronte di situazioni di emergenza umanitaria causate da gravi calamità e conflitti;
- c) nella realizzazione di interventi di iniziativa diretta;
- d) nella definizione di azioni concrete a favore della sensibilizzazione e formazione, sul proprio territorio, relativi alle tematiche legate allo sviluppo solidale, all'interculturalità, alla mondialità e alla pace, alla valorizzazione dell'ambiente nell'ottica dello sviluppo sostenibile;
- e) nella promozione di enti, associazioni e ONG lombarde che operano in tema di cooperazione decentrata nonché in rapporto con Enti Locali impegnati in tale ambito con iniziative proprie;
- f) nel favorire l'attività di coordinamento delle diverse iniziative e di raccordo tra i diversi soggetti su tematiche specifiche.

La Regione Lombardia, inoltre, in linea con i principi di azione stabiliti dalla l.r. 20/89 può attivarsi per la realizzazione di progetti proposti dal Ministero degli Affari Esteri, dall'ONU e dall'Unione Europea.

Sulla base della scheda tecnica sottoscritta con il Ministero degli Affari Esteri che esplicita la comune volontà a realizzare azioni congiunte, la programmazione regionale porrà particolare attenzione a sviluppare i seguenti ambiti d'intervento:

- miglioramento della collaborazione in atto per l'attuazione della legge 84/01 «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica», in base alla quale la Regione Lombardia sta realizzando sei progetti dislocati in Bosnia, Romania, Albania e Bulgaria;

- adesione al Programma d'intervento «Nuove iniziative italiane per il Medio Oriente (Palestina)» sottoscritto tra il Ministero per gli Affari Esteri ed Autorità palestinese, che intende sviluppare azioni mirate a consolidare il processo di pace, di stabilizzazione e di sviluppo dell'area medio orientale con particolare attenzione alla Palestina: Regione Lombardia intende partecipare con un progetto d'eccellenza in ambito universitario, in collaborazione con soggetti competenti del proprio territorio;

- supporto, anche attraverso le agenzie formative regionali, alla costruzione di network tra ospedali lombardi e dei Paesi in via di sviluppo mediante il potenziamento di tecnologie ad alta specializzazione e la formazione del personale medico a cura di medici lombardi. L'intervento può avvalersi delle risorse e delle specialità che rendono il sistema sanitario lombardo tra i migliori in Italia e in Europa: Regione Lombardia ha messo a disposizione contributi autonomi, beni strumentali e know how delle proprie aziende ospedaliere per il sostegno di ospedali in Medio Oriente (Nazareth e Damasco) e l'avvio di gemellaggi tra ospedali (Moldovia, Sud Africa, Eritrea, Congo, Capo Verde, Argentina, Nicaragua e Bulgaria);

- avvio di interventi nell'ambito dell'«Institutional and capacity building»: il sistema regionale lombardo è in grado di fornire, a livelli d'eccellenza, anche attraverso le agenzie formative regionali, il supporto necessario per sviluppare processi di decentramento amministrativo, di devoluzione di poteri e competenze, di autonomia; di capacity building per la gestione pubblica, soprattutto nell'area dei servizi territoriali, sociali, formativi, di tutela dell'ambiente con particolare riferimento alle risorse idriche, riciclaggio rifiuti solidi urbani e tutela dei parchi naturali, ecc.

- disponibilità alla realizzazione di programmi/progetti concordati tra Regione Lombardia e Ministero per gli Affari Esteri nell'ambito dei programmi UE per l'attuazione di interventi di cooperazione allo sviluppo e di prossimità;

- individuazione di interventi coordinati in attuazione dell'art. 7 legge 49/87 che prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste, da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con la partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario e di altri Paesi.

Infine, in relazione alla quota stanziata sui capitoli di spesa cap. 3854 UPB 3.6.10.1.2.90 e cap. 5752 UPB 3.6.10.1.3.322 del bilancio di competenza, detratta la cifra da rendere disponibile per la gestione e l'assegnazione del «Premio annuale per la pace», la Regione destina indicativamente una quota pari a tre quarti dei capitoli di spesa all'assegnazione di contributi regionali per progetti di cooperazione decentrata da realizzarsi con il piano annuale; la quota restante è riservata agli interventi d'iniziativa regionale diretta.

II. PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI E DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

La Giunta Regionale, ai sensi della l.r. 20/89 e successive integrazioni e modifiche definisce la programmazione annuale degli interventi regionali di cooperazione decentrata mediante:

1. **gli interventi regionali diretti**
2. **il piano annuale dei progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo**

1. Interventi regionali diretti

In quest'ambito si possono ricondurre alcune tipologie di intervento diretto quali ad esempio:

- a) interventi di emergenza, a seguito di calamità, conflitti, gravi necessità d'ordine sociale, sanitario ed economico nei Paesi d'interesse;
- b) interventi di cooperazione allo sviluppo determinati dalla sottoscrizione della Regione Lombardia di intese formalizzate con i Paesi in via di sviluppo o ad economia in fase di transizione;
- c) interventi da promuovere in occasione di missioni all'estero della Giunta Regionale nei Paesi in via di sviluppo o a seguito di attività di monitoraggio sul posto;
- d) interventi proposti dall'ONU e dall'Unione Europea;
- e) interventi di sensibilizzazione e promozione sulla tematica della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;
- f) interventi innovativi e di sperimentazione, anche ai fini dell'integrazione degli interventi di cooperazione con attività di sviluppo economico;
- g) altro.

Per la realizzazione degli interventi diretti la Giunta Regionale procede individuando soggetti in grado di assicurare idonee capacità, strutture ed esperienza quale garanzia di risultato.

2. Piano annuale dei progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo

2.1 I soggetti che concorrono al piano annuale di cooperazione decentrata allo sviluppo

Ai sensi della l.r. 20/89 e successive integrazioni e modifiche, possono concorrere al piano regionale di cooperazione decentrata annuale, i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) essere soggetti del Terzo Settore (ONG, ONLUS, Fondazioni civili, ecc.) oppure avere già ottenuto l'idoneità esplicita regionale o contributi regionali nell'ambito dei precedenti bandi annuali della cooperazione decentrata regionale;
- b) assenza di finalità di lucro e divieto di distribuzione di utili tra gli associati;
- c) esistenza di una sede operativa attiva in territorio lombardo che certifichi, da almeno 2 anni, la partecipazione fattiva di volontari lombardi, l'attività di sensibilizzazione e di promozione della cooperazione allo sviluppo rivolta alla popolazione lombarda e il suo coinvolgimento su iniziative specifiche;
- d) disponibilità di risorse, personale e assetto organizzativo necessari alla realizzazione delle attività di cooperazione;
- e) assenza di contenziosi in corso con la Regione Lombardia;
- f) idoneità ai fini delle attività di cooperazione allo sviluppo riconosciuta dalla Regione Lombardia, secondo le due modalità di seguito indicate:

1) **riconoscimento regionale implicito**, se si verifica almeno uno dei seguenti casi:

- il soggetto ha ottenuto dal Ministero per gli Affari Esteri l'analogo riconoscimento ai sensi della l. 49/87, valido e non revocato al momento della presentazione della domanda di contributo regionale per progetti di cooperazione;
- il soggetto - nell'arco degli ultimi 3 anni - ha stipulato un contratto, debitamente prodotto in copia, con organismi dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite per il cofinanziamento di un progetto inerente la cooperazione allo sviluppo;
- il soggetto ha ottenuto l'idoneità **regionale** per progetti presentati in relazioni ai bandi regionali di cooperazione decentrata riferiti al biennio precedente;

2) **riconoscimento regionale su richiesta degli interessati** da attribuire con provvedimento in concomitanza dell'approva-

zione della graduatoria del Piano annuale di cooperazione a soggetti che:

- operino prioritariamente attività locali di cooperazione nei Paesi in via di Sviluppo (PVS) o ad economia di transazione (PET), comprovate, nei bilanci degli ultimi due anni, dall'impegno di almeno i 2/3 delle risorse del soggetto proponente;
- documentino, per gli ultimi 2 anni, la titolarità della gestione di progetti di cooperazione allo sviluppo attuati in raccordo con le autorità locali ed in collaborazione con le controparti locali;
- presentino per lo stesso periodo, contabilità e bilanci.

Il riconoscimento di idoneità ai fini delle attività di cooperazione da parte della Regione Lombardia può essere revocato in ogni momento con decreto della D.G. Presidenza qualora vengano a mancare i requisiti sopra indicati.

2.2 Procedure e modalità della presentazione dei progetti

Entro luglio la Regione è tenuta a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il bando per l'assegnazione di contributi a progetti di cooperazione allo sviluppo, per il piano annuale dell'anno successivo.

I soggetti proponenti, in possesso dei requisiti sopra descritti, possono presentare fino ad un numero massimo di due progetti, secondo le scadenze e le modalità di seguito indicate:

- entro le ore 12.00 del 30 settembre: presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti;
- entro febbraio successivo: valutazione e approvazione da parte della Giunta regionale della graduatoria dei progetti; di seguito, decreto del dirigente competente in materia, definizione del piano annuale delle attività di cooperazione decentrata nei limiti dello stanziamento di bilancio e delle obbligazioni derivanti dagli anni precedenti;
- trasmissione della delibera di cui al precedente punto al Consiglio regionale ai sensi della l.r. 20/89.

Al verificarsi di maggiori disponibilità finanziarie con decreto del dirigente competente si potrà procedere all'ampliamento della graduatoria, a condizione che entro la fine dello stesso anno questi siano realizzabili almeno per il 70% delle attività previste dal cronogramma delle attività.

2.3 Requisiti di ammissibilità dei progetti

Si precisa che non possono accedere all'assegnazione del contributo regionale i progetti che già usufruiscono di contributi regionali, anche se imputati su Unità Previsionale di Base di spesa diverse.

2.3.1 Requisiti generali

Possono essere presentati progetti annuali e biennali che rispondono alle seguenti condizioni e finalità:

- a) favorire l'autosviluppo nella regione d'intervento, nel rispetto del contesto ambientale e sociale e secondo gli indirizzi delle convenzioni internazionali; l'intervento non può presentare in via esclusiva finalità conoscitive o di sensibilizzazione e deve prevedere risultati misurabili nei settori economico-ambientale, socio sanitario o formativo, culturale, capacity building e in altri settori propri della cooperazione decentrata;
- b) prevedere gli interventi nelle aree geografiche indicate all'all. 1.1 tab. 1;
- c) essere approvato dai competenti soggetti istituzionali del paese interessato, da soggetti autorevoli di diritto privato senza fini di lucro o da responsabili di realtà significative (Università, diocesi, camere di commercio, ong riconosciute dal governo locale, ecc.), qualora oggettive difficoltà rendessero problematico il riferimento a soggetti istituzionali;
- d) essere realizzato in collaborazione con soggetti locali, istituzionali o non-profit, e prevedere la cessione alle controparti locali di eventuali opere e beni acquisiti o realizzati in attuazione del progetto;
- e) rispettare i requisiti formali successivamente indicati;
- f) prevedere il piano economico, redatto come previsto al paragrafo sottospesificato.

2.3.2 Localizzazione del progetto

La Regione Lombardia per le attività di cooperazione allo sviluppo, sostiene azioni di cooperazione decentrata nei paesi:

- a) appartenenti alle seguenti aree geografiche: - Europa Centrale od orientale - America Latina - Africa e Medio oriente - Asia;

- b) che ospitano consistenti comunità di origine italiana;
- c) da cui provengano considerevoli comunità di immigrati residenti in Lombardia;
- d) con le quali abbia stretto particolari accordi di intesa con loro, Regioni o enti territoriali, soggetti e realtà locali;
- e) che presentino particolari situazioni di grave rischio umanitario.

I paesi compresi nell'area di attenzione per le attività di cooperazione allo sviluppo sono riportati in all. 1.1 tabella 1.

2.3.3 Requisiti di ammissibilità delle spese

Di seguito si indicano i requisiti di ammissibilità delle spese:

- a) il totale dei costi valorizzati non deve essere superiore al 30% del progetto;
- b) il totale delle spese generali non deve essere superiore al 10% del costo complessivo del progetto, ivi comprese le spese dovute per la polizza di copertura fideiussoria;
- c) il totale delle spese per il personale italiano espatriato, comprese le spese di viaggio, non deve essere superiore al 30% del costo complessivo del progetto;
- d) le spese per l'acquisto di strutture di appoggio/supporto al progetto (es. attrezzature per la costruzione di opere in conto capitale) che al termine dell'intervento restino di proprietà del richiedente, non deve essere superiore al 10% del valore totale del progetto.

2.4 Predisposizione dei progetti

Il progetto dovrà essere immediatamente esecutivo, articolato in annualità e redatto *obbligatoriamente* come segue:

1. in lingua italiana e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;
2. essere provvisto di un indice e articolarsi nei seguenti paragrafi:
 - a) il contesto geografico, ambientale, economico, sociale dell'intervento;
 - b) il luogo dell'intervento, la durata del progetto e la data di inizio prevista;
 - c) la motivazione dell'intervento e il bisogno a cui si intende dare risposta;
 - d) le eventuali connessioni con attività strategiche di cooperazione più ampie e/o inserite in programmi UE, ONU, internazionali, nazionali, di altre regioni italiane;
 - e) la descrizione della controparte locale e delle modalità di collaborazione con il soggetto proponente;
 - f) la descrizione dei partner cofinanziatori e delle modalità di cofinanziamento del progetto;
 - g) la descrizione dei partner italiani, locali e internazionali, specificando le modalità di collaborazione, il ruolo e i compiti svolti dai diversi soggetti partner, corresponsabili nella realizzazione del progetto. I suddetti partner devono essere debitamente documentati (lettere di adesione, accordi, ecc.);
 - h) le modalità di coinvolgimento della controparte locale nella gestione del progetto e la valorizzazione delle risorse e delle competenze locali, con particolare attenzione al trasferimento di know how alla popolazione locale per uno sviluppo sostenibile;
 - i) il target dei beneficiari dell'intervento, diretti ed indiretti, e la loro previsione quantitativa;
 - j) gli obiettivi in coerenza con la finalità, la strategia e la metodologia di intervento descritte nel progetto;
 - k) il piano di lavoro definito per singoli obiettivi specifici, per la realizzazione dei quali si devono indicare le relative azioni, le risorse umane impiegate, i destinatari e la loro previsione quantitativa, i risultati da conseguire - con precisazione degli indicatori di valutazione per ciascuno - gli step e i tempi di attuazione (cronogramma delle attività);
 - l) la valutazione della ricaduta dell'intervento sul contesto sociale e sull'ambiente, secondo le tematiche affrontate dal progetto;
 - m) la sostenibilità del progetto, specificando gli elementi qualitativi che assicurano tale sostenibilità e la loro tipologia (economico, sociale, culturale, ambientale, organizzativo, ecc.);
 - n) le attività di informazione, sensibilizzazione e di promozione rivolte alla popolazione lombarda, relative alle tematiche del progetto;

- o) la modalità con cui si porrà in evidenza la visibilità della compartecipazione regionale al progetto;
- p) l'individuazione delle opere e delle realizzazioni che alla conclusione del progetto resteranno di proprietà della controparte;
- q) il piano economico come di seguito precisato al paragrafo 2.4.1;

3. essere provvisto della scheda di sintesi del progetto e del piano economico (all. 1.2.c e all. 1.2.e), sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Il progetto deve essere corredato della documentazione concernente la zona geografica interessata all'intervento (piantina) e, a seconda dell'intervento, di una relazione di fattibilità e/o valutazione di ricaduta ambientale e sociale.

2.4.1. Definizione del Piano economico

Il piano economico del progetto, espresso in euro, oltre alla scheda 3 all. 1.2 f, dovrà essere specificatamente dettagliato e articolato per singola annualità e avrà l'obbligo di:

- a) rispettare i requisiti di ammissibilità delle spese come specificato al precedente specifico paragrafo n. 2.3.3;
- b) indicare i capitoli o i raggruppamenti di spesa, in forma tabellare, dettagliando le voci in coerenza alle azioni previste;
- c) precisare per ciascuna voce di spesa l'apporto dei partner cofinanziatori distinto tra apporti finanziari e valorizzazioni;
- d) esporre le spese distinguendo quelle allocabili in conto capitale e in conto corrente; si precisa che gravano prevalentemente sul conto capitale le spese relative a beni materiale o immateriale a lunga durata, d'investimento, suscettibile ad essere utilizzati in più esercizi finanziari (es. terreni, opere civili e costruzioni, attrezzature in generale, impianti nell'accezione più ampia del termine, software per computer, automezzi, ecc).

Nel piano economico dovrà essere documentata la modalità di copertura delle quote di budget non finanziate dalla Regione Lombardia.

È da specificare, in breve, la congruità dei criteri e dei parametri adottati per le quantificazioni delle singole voci di spesa.

2.5 Procedure per la presentazione dei progetti e criteri di ammissione

1. La richiesta di assegnazione del contributo regionale per progetti di cooperazione dovrà essere obbligatoriamente corredata della seguente documentazione:

- a) domanda di assegnazione di un contributo regionale per progetti di cooperazione, indicando l'anno di riferimento, redatta su carta intestata del soggetto proponente e sottoscritta dal legale rappresentante (all. 1.2 a modulistica);
- b) dichiarazione del legale rappresentante e relativa documentazione richiesta così come specificato nell'allegato 1.2 b modulistica, per soggetti che rispondono ai requisiti del riconoscimento implicito (cfr. § 2.1);
- c) dichiarazione del legale rappresentante e relativa documentazione richiesta così come specificato nell'allegato 1.2 c modulistica, per soggetti che, non essendo in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento implicito, intendano inoltrare domanda di riconoscimento regionale esplicito (cfr. § 2.1);
- d) scheda riassuntiva (allegato 1.2 d - scheda 1) sulle attività svolte dal soggetto proponente in Lombardia;
- e) progetto e relative schede di sintesi richieste (allegati 1.2e - scheda 2 - 1.2f - scheda 3), predisposto secondo le indicazioni riportate ai precedenti paragrafi, su supporto informatico - reperibile presso il sito www.regione.lombardia.it - e in originale cartaceo debitamente siglato.

2. la documentazione relativa alla domanda di assegnazione del contributo regionale deve essere presentata in busta chiusa e recante la dicitura «Progetto di cooperazione decentrata Bando 2006» e indirizzate a:

**Regione Lombardia - Presidenza
D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione
U.O. Relazioni Internazionali
Struttura Promozione e Cooperazione Internazionale
via F. Filzi 22 - 20124 Milano**

Le buste dovranno pervenire al Protocollo Generale della Regione (via Taramelli 20, Milano) o agli Sportelli del Protocollo Federato presso le sedi territoriali regionali nei termini indicati

dal bando, e comunque **entro le ore 12.00 del 30 settembre 2005.**

3. Non rientreranno in graduatoria i progetti la cui documentazione, come sopraindicata, risulti incompleta per la valutazione. La Struttura competente può chiedere una integrazione documentale che deve essere resa dal soggetto interessato entro 10 giorni dal ricevimento, via e-mail, della richiesta di integrazione.

2.6 Valutazione dei progetti, definizione ed approvazione della graduatoria

Il Gruppo di valutazione tecnica interdirezionale, coordinato dalla Struttura Promozione e Cooperazione Internazionale - D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione, provvede alla valutazione tecnica dei progetti presentati sulla base dei suddetti requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione di seguito riportati.

La Giunta regione provvede alla approvazione definitiva della graduatoria, vista la proposta del Gruppo di valutazione tecnica interdirezionale.

Il Dirigente della competente Struttura - D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione con proprio decreto individua i progetti da finanziare come da graduatoria, sulla base della disponibilità dei capitoli di spesa, delle obbligazioni dovute alle precedenti annualità e delle previsioni di spesa effettuate dai proponenti.

2.6.1 Criteri di valutazione tecnica dei progetti

Per l'analisi e l'istruttoria della valutazione tecnica dei progetti, si sono individuati specifici elementi di valutazione inerenti:

- a) il soggetto proponente
- b) le caratteristiche del progetto
- c) il plus-valore aggiunto.

Di seguito sono indicati i criteri e i relativi punteggi di valutazione sulla base dei quali lo stesso soggetto proponente può autoverificare la congruenza del progetto presentato.

a) Elementi di valutazione relativi al soggetto proponente

CRITERIO	Punteggio
a) Sede legale in Lombardia	5 punti
b) Livello di riconoscimento del richiedente da parte della Regione Lombardia, del MAE, dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite	max 10 punti
c) Esperienza specifica in materia (proponente che abbia già realizzato programmi di cooperazione nell'area tematica del progetto)	max 5 punti
d) Esperienza maturata nell'area geografica di intervento (proponente che operi già da tempo nell'area geografica, nel paese oggetto dell'intervento)	max 5 punti
e) Affidabilità finanziaria (valutata sul bilancio certificato)	5 punti
f) Affidabilità gestionale dimostrata (coerenza tra impegni assunti in precedenti progetti di cooperazione finanziati dalla Regione Lombardia e risultati raggiunti)	5 punti
g) Coinvolgimento finanziario (proponente che contribuisca al progetto con risorse proprie in cash per almeno il 15% del valore complessivo dell'annualità)	max 5 punti
h) Radicamento nel territorio lombardo (proponente che documenti di aver operato da almeno due anni sul territorio lombardo con il coinvolgimento della popolazione mediante eventi, seminari di formazione, convegni)	max 7 punti
i) Precisione e chiarezza nella documentazione	max 6 punti
TOTALE MASSIMO PUNTI	53

b) Elementi di valutazione relativi alle caratteristiche del progetto

CRITERIO	Punteggio
j) Promozione e formazione sulla cooperazione decentrata (azioni di informazione e di promozione destinati specificatamente alla popolazione lombarda sui temi di cooperazione affrontati dal progetto, quali iniziative di sensibilizzazione, corsi di formazione, eventi, ecc.)	max 5 punti

CRITERIO	Punteggio
k) <i>Rilevanza strategica</i> (progetto inserito in un programma più vasto o in una strategia di ampio intervento sull'area considerata, a livello nazionale o internazionale, o progetto che prevede cooperatività con altre Regioni italiane ed europee e, presenti nell'area d'intervento, altre ong italiane ed istituzioni italiane, europee e internazionali)	max 5 punti
l) <i>Costruzione di partenariato in Lombardia</i> : progetto che prevede rapporti formalizzati di partenariato con università, centri di ricerca, soggetti che operano nell'ambito della solidarietà lombarda, enti locali, soggetti economici di tipo associativo o istituzionale (ad es. camere di commercio, fondazioni bancarie, ass. di categoria, ecc.), imprenditori. Il soggetto proponente assume la responsabilità del progetto, precisando i termini di partecipazione finanziaria e operativa dei soggetti coinvolti	max 9 punti
m) <i>Grado di coinvolgimento dell'imprenditoria lombarda</i> : partecipano direttamente con proprie risorse (economiche, produttive, tecniche, manageriali, ecc.) alla realizzazione del progetto soggetti imprenditoriali del mondo economico lombardo (imprese, cooperative, artigiani, industrie, ecc.), dimostrando tuttavia l'assenza di finalità di lucro o di interessi indiretti di natura privatistica	4 punti
n) <i>Rafforzamento delle capacità operative della controparte locale</i> (il progetto prevede attività di formazione rivolta alla controparte locale e il suo coinvolgimento nella fase di programmazione e realizzazione delle attività, nonché di verifica dei risultati raggiunti)	max 8 punti
o) <i>Valorizzazione dei partner e delle competenze locali</i> (coinvolgimento attivo di università, centri di ricerca, municipalità, enti religiosi locali; - valorizzazione delle risorse e delle competenze formative, strutturali, metodologiche, culturali, ecc. locali)	max 8 punti
p) <i>Sostenibilità del progetto</i> (sono esplicitati gli elementi economici, sociali, culturali ed organizzativi che consentono la durabilità dell'intervento nel tempo)	max 7 punti
q) <i>Coerenza interna del progetto</i> (interrelazione corretta tra obiettivi, azioni e risultati attesi)	6 punti
r) <i>Grado di sinergie finanziarie</i> (progetto che prevede un contributo regionale non superiore al 25% dell'annualità complessiva e più finanziatori)	max 6 punti
s) <i>Valutazione dei risultati</i> : descrizione della metodologia e dei relativi indicatori	max 5 punti
TOTALE MASSIMO PUNTI	63

c) Elementi di plus-valore

c.1) Elementi di priorità tematica

Annualmente la Giunta Regionale con il bando di gara può stabilire alcuni elementi ritenuti di maggior valore per la valutazione dei progetti, individuando alcune tematiche specifiche in materia di cooperazione in base alle quali attribuire ai progetti inerenti un maggior punteggio.

c.2) Elementi di valore legati alle aree geografiche

CRITERIO	Punteggio
a) Per progetti in aree territoriali coperti da protocolli di intesa sottoscritti dalla Regione Lombardia riportati nell'all. 1.2 tabella 2	max 4 punti
b) Per aree geografiche ritenute prioritarie e indicate nell'all. 1.2 tabella 3	max 6 punti
TOTALE MASSIMO PUNTI	10

2.6.2 Definizione e approvazione della graduatoria dei progetti

La Giunta procederà all'approvazione della graduatoria in base alla proposta del Gruppo di valutazione tecnica. I progetti che hanno ottenuto il medesimo punteggio sono ordinati in graduatoria secondo la registrazione dei Protocolli regionali. Nel caso di *secondi* progetti presentati dal medesimo soggetto che hanno

ottenuto una valutazione analoga o superiore a progetti *singoli* di altri soggetti proponenti, sono prioritari questi ultimi.

2.7 Modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi

La quota del contributo regionale non deve essere superiore al 30% della spesa complessiva esposta per ogni annualità di progetto. Al fine di incentivare il coinvolgimento di più cofinanziatori, il limite massimo del contributo regionale è innalzato al 40% della spesa complessiva annuale. In entrambi i casi l'importo del contributo regionale non può essere superiore a € 105.000 annui.

Il contributo regionale viene erogato in due fasi:

a) per progetti biennali:

- prima annualità: 100 % del contributo regionale relativo alla prima annualità, ad avvio progetto e trasmissione della garanzia fidejussoria sulla quota anticipata dalla Regione Lombardia con le modalità di seguito precisate;
- seconda annualità: 75% del contributo regionale della seconda annualità a rendicontazione della prima annualità (dalla quale si evince l'utilizzo effettivo di almeno l'80% del contributo regionale della prima annualità) e trasmissione della garanzia fidejussoria sulla quota anticipata dalla Regione Lombardia (75%) con le modalità di seguito precisate; il restante 25% a rendicontazione, alla chiusura di progetto.

b) per progetti annuali:

- 75% del contributo regionale ad avvio progetto e trasmissione della garanzia fidejussoria sulla quota anticipata dalla Regione Lombardia con le modalità di seguito precisate;
- il restante 25% a rendicontazione, alla chiusura di progetto.

I tempi relativi all'avvio delle procedure di liquidazione del contributo regionale sono i seguenti, salvo interruzione per richiesta di documentazione integrativa:

- entro 45 giorni dal ricevimento presso la Struttura Regionale competente della documentazione richiesta (avvio progetto e rendicontazione prima annualità) e ritenuta idonea;
- per il saldo a rendiconto: entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione di fine progetto e ritenuta idonea.

2.8 Procedure di avvio, di attuazione e di rendicontazione dei progetti, garanzie e documentazioni

2.8.1 Procedure di avvio

I progetti devono essere avviati improrogabilmente entro 2 mesi dalla data del decreto di assegnazione del contributo e concludersi nei tempi stabiliti.

La documentazione richiesta all'avvio del progetto ai fini della liquidazione del contributo è la seguente:

- a) dichiarazione della data di avvio del progetto, sottoscritta dalla controparte locale;
- b) documentazione in originale della garanzia contro rischi di mancata realizzazione del progetto, come di seguito specificato.

2.8.2 Garanzia per la mancata realizzazione del progetto

All'avvio del progetto, i soggetti proponenti sono tenuti a dare garanzia contro il rischio di mancata realizzazione del progetto, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, o altra forma equivalente, per ogni singola annualità di realizzazione del progetto.

La garanzia deve coprire la quota del contributo regionale per singole annualità come segue:

a) progetti biennali:

- 1ª annualità: la fidejussione deve coprire l'intero contributo regionale annuale, erogato al 100% ad avvio di progetto, e valere fino al 90 esimo giorno successivo alla data prevista per la conclusione della prima annualità;
- 2ª annualità: la fidejussione deve coprire l'acconto erogato pari al 75% del contributo regionale totale previsto per la seconda annualità e valere fino al 90 esimo giorno successivo alla data prevista per la conclusione del progetto;

b) progetti annuali: la fidejussione deve coprire l'acconto erogato pari al 75% del contributo regionale e valere fino al 90 esimo giorno successivo alla data prevista per la conclusione del progetto.

Gli uffici regionali devono provvedere, entro 45 giorni dal ricevimento dei documenti di rendicontazione prima annualità ed entro 90 giorni dalla rendicontazione di fine progetto, a liberare le controparti dal vincolo fidejussorio, o a dare avviso scritto della mancata approvazione.

Nel caso in cui il progetto non venga avviato entro i termini previsti (entro 2 mesi) si procede alla revoca dell'anticipo del contributo e all'ampliamento della graduatoria, a condizione che i nuovi progetti individuati siano realizzabili nei tempi previsti per la generalità dei progetti finanziati dal Piano.

2.8.3 Variazioni in fase di attuazione dei progetti

I titolari dei progetti assunti possono proporre adeguamenti o variazioni motivate purché non sostanziali, e che non alterino l'impostazione del progetto e non ne riducano il livello di copertura contro i rischi.

Tali proposte dovranno:

- a) essere non onerose per il contributo regionale;
- b) specificare le variazioni rispetto al progetto iniziale, in particolare per quanto riguarda le azioni, i tempi di realizzo, i beneficiari, i risultati e il piano economico;
- c) essere accompagnate da una dichiarazione favorevole alla variazione sottoscritta dalla controparte locale, fatto salvo casi di documentata impossibilità.

Le variazioni proposte sono soggette ad approvazione da parte della Struttura regionale competente – D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione.

Per la parte economica a carico del contributo regionale, è ammessa la compensazione tra le voci di spesa, precisate nella scheda di sintesi, per una quota indicativa del 10% di variazione per singola voce, fatte salve esigenze particolari e motivate, soggette ad approvazione da parte della Struttura regionale competente. Eventuali residui attivi accertati in consuntivo potranno essere impiegati per l'ulteriore sviluppo delle attività di progetto, su parere favorevole della Struttura regionale.

2.8.4 Rendicontazione annuale e rendicontazione finale, a chiusura di progetto

Per i progetti di durata biennale, presumibilmente entro il primo trimestre (marzo) del secondo anno di attuazione del progetto, sarà accertato lo stato di avanzamento dei progetti biennali e la rendicontazione della prima annualità.

Il progetto (annuale e biennale) e le relative spese devono concludersi possibilmente nell'anno d'esercizio e comunque entro 12 mesi dalla data di avvio per progetti annuali o 24 mesi, per quelli biennali, salvo impedimenti esterni comprovati e autorizzati dalla Struttura competente regionale.

La documentazione di rendicontazione alla chiusura del progetto (annuale e biennale) deve pervenire agli uffici regionali competenti entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti.

La documentazione di rendiconto deve comprendere:

- a) la scheda di rendicontazione predisposta dalla Struttura competente – D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione sull'attuazione delle azioni previste e sul raggiungimento degli obiettivi del progetto, sottoscritta dalla controparte locale (salvi casi di documentata impossibilità e per i progetti di sensibilizzazione e formazione);
- b) la dichiarazione delle spese sostenute, presentata nella stessa forma del piano economico di progetto (compresa scheda di sintesi), e sottoscritta per autocertificazione dal legale rappresentante del soggetto titolare; tale dichiarazione non necessita dell'approvazione della controparte. Nei prospetti di rendiconto dovranno essere indicate le eventuali variazioni rispetto ai preventivi.
- c) elenco dei giustificativi delle spese sostenute, sottoscritto per autocertificazione dal legale rappresentante del titolare del progetto, ordinati per capitoli e corrispondenti ad ogni voce di spesa. Gli originali o copie autenticate dei giustificativi di spesa dovranno essere disponibili fino a un anno dalla conclusione del progetto. La regione si riserva, a campione, di prendere visione delle singole pezze giustificative.

Per progetti avviati autonomamente dai soggetti proponenti prima della data del decreto regionale che li individua all'interno del Piano della cooperazione, la rendicontazione delle spese può partire dalla data della d.g.r. che approva la graduatoria e comunque non prima del gennaio dell'anno di avvio del progetto.

Eventuali spese sostenute prima della data di approvazione della graduatoria da parte della GR, e comunque non prima del gennaio dell'anno di avvio del progetto, non possono rientrare nella rendicontazione, ad eccezione delle spese di fattibilità del progetto stesso.

Le spese generali sono riconosciute forfettariamente. Tutte le cifre devono essere riportate in euro.

La rendicontazione è soggetta ad approvazione da parte della Struttura regionale competente – D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione. In sede di consuntivo finale del progetto, le riduzioni dei costi e/o di spese non adeguatamente documentate o la mancata consegna della documentazione del rendiconto entro un mese dalla scadenza della garanzia fidejussoria, daranno luogo a riduzioni corrispondenti del contributo regionale assegnato ovvero ad azioni di recupero sulla quota anticipata, dandone avviso al titolare entro 60 giorni dalla data di trasmissione dei documenti di rendiconto.

2.8.5 Certificazione

Tutte le relazioni trasmesse dai soggetti finanziati, di avvio, di chiusura dei lavori, di richiesta di proroga dei tempi o di variazione (fatta salva la rendicontazione economica) devono essere controfirmate per approvazione dalla controparte locale.

Ogni dichiarazione in lingua non italiana deve essere accompagnata da traduzione sottoscritta dal legale rappresentante del titolare progetto.

2.9 Utilizzo del Logo regionale

L'assegnazione del contributo regionale ai progetti prevede obbligatoriamente l'utilizzo del logo della Regione Lombardia con la dicitura «Progetto realizzato con il contributo della Regione Lombardia» su opere edilizie cofinanziate, documentazione divulgativa e azione informativa del progetto, compresi i siti internet, e per la pubblicizzazione di seminari e convegni legati ad attività di promozione del progetto stesso.

Non è consentito l'uso del logo regionale per attività finalizzate alla raccolta di fondi.

2.10 Attività di monitoraggio

I titolari dei progetti assunti sono tenuti a presentare, normalmente con frequenza semestrale, le schede di monitoraggio degli stati di avanzamento predisposte dalla Struttura competente, indicanti le azioni avviate, i risultati raggiunti e l'aggiornamento delle spese realizzate, sulla base del piano economico previsionale presentato, come da all. 1.2 f – scheda 3.

La Regione Lombardia si riserva la possibilità di verificare l'avanzamento dei progetti ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in occasione di missioni istituzionali o di missioni specifiche sul terreno, avvalendosi anche della collaborazione di altre istituzioni, dei propri punti operativi esteri e del Gruppo di valutazione tecnica interdirezionale.

_____ • _____

ALL. 1.1.

- Tabella n. 1 – Paesi
- Tabella n. 2 – Aree geografiche soggette a protocolli d'intesa con la regione Lombardia
- Tabella n. 3 – Aree geografiche prioritarie

PROGRAMMA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Tab. 1 – Paesi

P = la Regione Lombardia ha sottoscritto protocolli con regioni/città del Paese

EUROPA CENTRO ORIENTALE		
1	ALBANIA	P
2	ARMENIA	
3	AZERBAIGIAN	
4	BIELORUSSIA	
5	BOSNIA ERZEGOVINA	
6	BULGARIA	
7	CROAZIA	
8	FEDERAZIONE RUSSA	
9	GEORGIA	
10	MACEDONIA	
11	MOLDAVIA	
12	REP FED. IUGOSLAVIA	
13	(Serbia/Kosovo/Vojvodina/Montenegro)	
14	ROMANIA	
15	UCRAINA	

AMERICA LATINA		
1	ARGENTINA	
2	BOLIVIA	
3	BRASILE	P
4	COLOMBIA	
5	CILE	P
6	CUBA	
7	ECUADOR	
8	EL SALVADOR	
9	GUATEMALA	
10	HONDURAS	
11	MESSICO	P
12	NICARAGUA	
13	PARAGUAY	
14	PERÙ	P
15	URUGUAY	P
16	VENEZUELA	

MAGREB/AFRICA		
1	ALGERIA	
2	ANGOLA	
3	BURKINA FASO	
4	BURUNDI	
5	CAMEROUN	
6	CAPOVERDE	P
7	CIAD	
8	CONGO r.d.	
9	CONGO REP.	
10	COSTA D'AVORIO	
11	EGITTO	
12	ERITREA	P
13	ETIOPIA	
14	KENIA	
15	LIBIA	
16	LIBERIA	
17	MAROCCO	
18	MOZAMBICO	
19	NIGER R.	
20	NIGERIA	
21	SENEGAL	P
22	SIERRA LEONE	
23	SOMALIA	
24	SUD AFRICA	
25	SUDAN	
26	TANZANIA	
27	TUNISIA	
28	UGANDA	
29	ZAMBIA	
30	ZIMBAWE	

MEDIO ORIENTE E ASIA		
1	AFGANISTAN	
2	BANGLADESH	
3	CINA	P
4	GIORDANIA	
5	INDIA	
6	IRAQ	
7	ISRAELE	
8	LIBANO	
9	PALESTINA	

MEDIO ORIENTE E ASIA		
10	SIRIA	
11	SRI LANKA	

Tab. 2 – Aree geografiche interessate alla cooperazione decentrata con le quali sono stipulati protocolli d'intesa con la Regione Lombardia

N.	Regione/Provincia/Città/Municipalità	STATO	SETTORI
1	BAHIA (Stato di)	Brasile	interscambio commerciale, tecnologico formativo, turistico e scientifico
2	DECIMA REGIONE DEI LAGHI (Regione)	Cile	ambito commerciale, sociale, culturale, formazione tecnologia, tutela del territorio e turismo
3	LIBERTAD (Regione di)	Perù	collaborazione nel settore delle attività di carattere sociale, culturale, commerciale, turistico, formativo, ambientale
4	MAEKEL - CENTRAL (Regione di)	Eritrea	ambiti di comune interesse nelle attività sociale, culturale, commerciale, turistico, formativo e di scambio di informazioni
5	NUOVA LEON (Stato) – memorandum	Messico	cooperazione commerciale, culturale, turistica, sostegno alle PMI
6	PECHINO (Municipalità di)	Cina	ambiti di comune interesse nelle attività sociale, culturale, commerciale, turistico, formativo e di scambio di informazioni
7	REGIONE METROPOLITANA DEL CILE	Cile	Tutela del territorio, dell'innovazione tecnologica, delle piccole e medie imprese
8	URUGUAY (Stato dell')	Uruguay	ambiti di comune interesse nelle attività sociale, culturale, commerciale, turistico, formativo e di scambio di informazioni
9	RIBERA, PORTO NOVO E PAUL (Cammere Municipali)	Capo Verde	tutela del territorio, collaborazione su aspetti geologici e idrogeologici
10	SCUTARI (Regione)	Albania	ambiti di comune interesse nelle attività sociale, culturale, commerciale, turistico, formativo e di scambio di informazioni
11	SHANGAI (Municipalità di)	Cina	ambiti di comune interesse nelle attività sociale, culturale, commerciale, turistico, formativo e di scambio di informazioni
12	ZIGUINCHOR (Regione di)	Repubblica del Senegal	economico, commerciale, collaborazione nel settore delle attività di carattere sanitario, sociale, culturale, commerciale, turistico, formativo, ambientale

Tab. 3 – AREE GEOGRAFICHE PRIORITARIE

Considerate:

- le attività di carattere internazionale che la Giunta regionale intende intraprendere con i Paesi in via di Sviluppo o ad economia in fase di transizione;
- le indicazioni di priorità espresse anche dal Ministero degli Affari Esteri verso le aree dei Balcani e del Medio Oriente;
- le emergenze in Asia, Sud America e Africa a causa delle quali si impone un intervento;

la Giunta Regionale individua, tra le aree indicate nella tabella 1 dell'allegato 1.1 della presente delibera per le attività di cooperazione allo sviluppo le seguenti aree di maggior interesse:

- *Paesi candidati UE* Bulgaria, Romania;
- *Balcani Est Europa* Albania, Bosnia Erzegovina, Federazione Russa;
- *Medio Oriente*: Iraq, Libano, Palestina;
- *America Latina*: Argentina, Brasile, Cile, Messico, Perù, Venezuela
- *Asia*: Cina, India, s.r.l. Lanka;
- *Mediterraneo*: Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia;
- *Africa*: Burundi, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Ciad, Costa D'Avorio, Kenya, Senegal, Sierra Leone, Sud Africa, Uganda, Zimbabwe.

— • —

ALL. 1.2

MODULISTICA

- All. 1.2 a – Domanda di assegnazione del contributo regionale
- All. 1.2 b – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da compilarsi da parte dell'ente in possesso di riconoscimento di idoneità implicito
- All. 1.2 c – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da compilarsi da arte del soggetto che richiede il riconoscimento regionale di idoneità esplicito
- All. 1.2 d – Scheda 1 – Sintesi attività svolte in Lombardia
- All. 1.2 e – Scheda 2 – Sintesi del progetto
- All. 1.2 f – Scheda 3 – Sintesi del piano economico

N.B. Si chiede di compilare la domanda, corredata di relativi allegati e documentazione, per ogni progetto presentato.

All 1.2 a

Alla Regione Lombardia
Presidenza
D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione
U.O. Relazioni Internazionali
Struttura Promozione e Cooperazione Internazionale
via F. Filzi 22 – 20124 Milano

Oggetto: Domanda di assegnazione del contributo regionale per progetto di cooperazione decentrata allo sviluppo – Piano anno 2006

Io sottoscritto/a
nato a prov. il
residente a prov. il
via n. cap.
tel. e-mail (obbligatorio)
in qualità di Legale Rappresentante di

CHIEDO

di poter accedere all'assegnazione del contributo regionale per il progetto, parte integrante della presente domanda, dal titolo

da realizzarsi in (*Stato e località*)

Preciso di aver presentato un secondo progetto dal titolo

da realizzarsi in (*Stato e località*)

Allego la seguente documentazione:

-
-
-
-

Data
Il Legale Rappresentante

N.B. Da compilare per ogni progetto presentato. Qualora la domanda di finanziamento non potesse essere firmata dal legale rappresentante dovrà essere firmata dal soggetto avente potere di firma e corredata da copia dell'atto comprovante la delega o procura alla firma.

Si informa che, ai sensi della legge 675/96, i dati contenuti nella domanda di finanziamento verranno utilizzati unicamente per la gestione del progetto e per le interazioni tra Regione Lombardia e Soggetto proponente.

— • —

All. 1.2 b

Alla Regione Lombardia
Presidenza
D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione
U.O. Relazioni Internazionali
Struttura Promozione e Cooperazione Internazionale
via F. Filzi 22 – 20124 Milano

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente stati e fatti connessi alla domanda di assegnazione del contributo regionale per il seguente progetto di cooperazione allo sviluppo dal titolo:

Piano anno 2006

(da compilarsi da parte dell'ente in possesso di riconoscimento di idoneità implicito ai sensi del § 2.1 linee guida)

Io sottoscritto/a
nata/o a prov. il
residente a prov.
via n. cap.
e-mail C.F.
avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste all'art. 76 del summenzionato d.P.R., sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO

che l'ente che rappresento

1. ha sede legale in cap.
via n. tel.
fax e-mail (obbligatorio) sito internet
2. ha sede operativa in cap.
via n. tel.
fax e-mail (obbligatorio) sito internet
3. non ha fini di lucro né rapporti di dipendenza da enti italiani o stranieri con finalità di lucro
4. ha tra i suoi fini prioritari l'attività di cooperazione allo sviluppo
5. dispone di una sede operativa sul territorio lombardo ed è attiva in Lombardia da almeno due anni con azioni di sensibilizzazione e di promozione rivolte alla popolazione lombarda, con il suo coinvolgimento sulle tematiche della cooperazione decentrata allo sviluppo
6. dispone delle risorse, del personale e dell'assetto organizzativo necessari per la realizzazione delle attività proposte ed impiega per lo svolgimento delle proprie attività personale volontario residente in Lombardia
7. non ha usufruito di contributi regionali per le stesse annualità dei progetti presentati, anche se imputati su altri capitoli di spesa del bilancio regionale
8. non ha contenziosi in corso con la Regione Lombardia.

Ai fini del riconoscimento regionale implicito dichiaro che:

- ha avuto il riconoscimento di idoneità del Ministero degli Affari Esteri ai sensi della legge 49/87, tuttora valido SI ☐ NO ☐
- ha stipulato, negli ultimi tre anni, un contratto con organismi dell'Unione Europea per il cofinanziamento di un progetto inerente la cooperazione allo sviluppo SI ☐ NO ☐
- ha stipulato, negli ultimi tre anni, un contratto con organismi delle Nazioni Unite per il cofinanziamento di un progetto inerente la cooperazione allo sviluppo SI ☐ NO ☐
- ha avuto il riconoscimento regionale di idoneità (ovvero progetti entrati in graduatoria) per progetti presentati negli ultimi due anni al Piano di cooperazione dell'anno delibera di Giunta regionale n. SI ☐ NO ☐

ALLEGATI:

- Statuto ente debitamente registrato
- atto costitutivo, debitamente registrato
- fotocopia documentazione di riconoscimento identità del rappresentante legale

- atto da cui risulta la qualità di legale rappresentante
- fotocopia codice fiscale del soggetto proponente
- estremi bancari per l'eventuale liquidazione del contributo (istituto bancario, sede, codici ABI, CAB, CIN, ecc.)
- breve scheda sulle attività svolte dall'ente e le controparti locali, debitamente aggiornata, dalla quale emerga l'esperienza specifica del soggetto nella tematica del progetto presentato, l'esperienza maturata nell'area geografica d'intervento relativa al progetto stesso e l'elenco dei progetti di cooperazione allo sviluppo finanziati dalla Regione Lombardia negli scorsi anni;
- copia bilancio ultimo anno approvato oppure certificato e relativa documentazione di certificazione
- copia del riconoscimento del MAE ai sensi della legge 49/87
- copia contratto stipulato, negli ultimi tre anni, con un Organismo UE o delle Nazioni Unite per il cofinanziamento di uno o più progetti di cooperazione allo sviluppo
- copia della documentazione relativa all'idoneità regionale ottenuta per progetti presentati ai bandi di cooperazione concentrata negli ultimi due anni

Data
Il Legale Rappresentante

N.B. Da compilare per ogni progetto presentato Qualora la domanda di finanziamento non potesse essere firmata dal legale rappresentante dovrà essere firmata dal soggetto avente potere di firma e corredata da copia dell'atto comprovante la delega o procura alla firma.
Si informa che, ai sensi della legge 675/96, i dati contenuti nella domanda di finanziamento verranno utilizzati unicamente per la gestione del progetto e per le interazioni tra Regione Lombardia e Soggetto proponente.

All. 1.2 c

Alla Regione Lombardia
Presidenza
D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione
U.O. Relazioni Internazionali
Struttura Promozione e Cooperazione Internazionale
via F. Filzi 22 - 20124 Milano

Oggetto: **Richiesta di riconoscimento regionale di idoneità ai fini delle attività di cooperazione allo sviluppo e contestuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente stati e fatti connessi alla domanda di assegnazione del contributo regionale per il seguente progetto di cooperazione allo sviluppo cooperazione allo sviluppo dal titolo:**

Piano anno 2006
(da compilarsi da parte del soggetto che richiede il riconoscimento regionale di idoneità esplicito ai sensi del § 2.1 linee guida)

Io sottoscritto/a
nata/o a prov. il
residente a prov.
via n. cap.
e-mail C.F.
Rappresentante legale di

CHIEDO

il riconoscimento regionale esplicito di idoneità ai fini delle attività di cooperazione allo sviluppo.

A tal scopo, avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste all'art. 76 del summenzionato d.P.R., sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO

che l'ente che rappresento

1. ha sede legale in cap.
via n. tel.
fax e-mail (obbligatorio) sito internet
2. ha sede operativa in cap.
via n. tel.

- fax e-mail (obbligatorio) sito internet
- 3. non ha fini di lucro né rapporti di dipendenza da enti italiani o stranieri con finalità di lucro
- 4. ha tra i suoi fini prioritari l'attività di cooperazione allo sviluppo
- 5. dispone di una sede operativa attiva in territorio lombardo che certifichi, da almeno 2 anni, la partecipazione fattiva di volontari lombardi, l'attività di sensibilizzazione e di promozione della cooperazione allo sviluppo rivolta alla popolazione lombarda e il suo coinvolgimento su iniziative specifiche
- 6. dispone delle risorse, del personale e dell'assetto organizzativo necessari per la realizzazione delle attività proposte ed impiega per lo svolgimento delle proprie attività personale volontario residente in Lombardia
- 7. non ha usufruito di contributi regionali per le stesse annualità dei progetti presentati, anche se imputati su altri capitoli di spesa del bilancio regionale
- 8. non ha contenziosi in corso con la Regione Lombardia.

Inoltre, ai fini del riconoscimento regionale esplicito dichiaro che l'ente da me rappresentato:

- ☐ opera prioritariamente in attività di cooperazione nei paesi in via di sviluppo o ad economia di transizione, come precisato nel proprio statuto e impegna almeno i 2/3 delle proprie risorse per interventi di cooperazione allo sviluppo realizzati localmente, come si evince dai bilanci degli ultimi due anni;
- ☐ è stato titolare, nel corso degli ultimi due anni, della gestione di progetti di cooperazione allo sviluppo, attuati in raccordo con le autorità locali e in collaborazione con controparti locali, come documentato in allegato;
- ☐ ha provveduto ad approvare o certificare, negli ultimi due anni, contabilità e bilanci.

A completamento della presente dichiarazione, allego la seguente documentazione:

- Statuto dell'ente, debitamente registrato
- atto costitutivo, debitamente registrato
- fotocopia documentazione di riconoscimento identità del rappresentante legale
- atto da cui risulta la qualità di legale rappresentante
- fotocopia codice fiscale del soggetto proponente
- estremi bancari per l'eventuale liquidazione del contributo (istituto bancario, sede, codici ABI, CAB, CIN, ecc.)
- scheda sulle attività svolte dall'ente, debitamente aggiornata agli ultimi due anni, corredata di **documentazione comprovante** la gestione di progetti di cooperazione allo sviluppo, il raccordo con le autorità locali, la collaborazione con le controparti locali dei paesi in via di sviluppo, l'esperienza specifica del soggetto nella tematica del progetto presentato e l'esperienza maturata nell'area geografica d'intervento relativa al progetto stesso
- copia bilanci degli ultimi due anni approvati oppure certificati e relativa documentazione di certificazione.

Data
Il Legale Rappresentante

N.B. Da compilare per ogni progetto presentato Qualora la domanda di finanziamento non potesse essere firmata dal legale rappresentante dovrà essere firmata dal soggetto avente potere di firma e corredata da copia dell'atto comprovante la delega o procura alla firma.

Si informa che, ai sensi della legge 675/96, i dati contenuti nella domanda di finanziamento verranno utilizzati unicamente per la gestione del progetto e per le interazioni tra Regione Lombardia e Soggetto proponente

All. 1.2 d – Scheda 1

SCHEDA 1 – SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN LOMBARDIA DAL SOGGETTO PROPONENTE

Io sottoscritto/o rappresentante legale di
avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle pene stabilite per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni previste all’art. 76 del summenzionato d.P.R., sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che l’ente che rappresento ha realizzato in Lombardia le seguenti attività:

Anno di realizzazione	Luogo di realizzazione	Eventuale partner lombardo e altri partner	Descrizione e titolo attività	Data di realizzazione e durata in giorni	Tipologia destinatari	N. partecipanti

Note:
_____ • _____

All 1.2 e – Scheda 2

SCHEDA 2 – SINTESI DEL PROGETTO
Piano anno 2006

Soggetto proponente
Titolo del progetto
Anno d’avvio Paese
Regione/Dipartimento/Comune
Controparte locale
Destinatari del progetto
Durata del Progetto anni
Costo 1ª annualità € Contributo richiesto alla
Regione 1ª ann. € di cui per spese
correnti € e per spese in conto capitale €
Costo 2ª annualità € Contributo richiesto alla
Regione 2ª ann. € di cui per spese
correnti € e per spese in conto capitale €
Costo totale € Totale contributo richiesto
alla Regione € di cui per spese
correnti € e per spese in conto capitale €
Partner lombardi
Partner locali (esclusa la controparte)
Altri cofinanziatori (ripetere anche se coincidono con i partner) ..
.....
Area tematica (1)
In caso di progetti multisettoriali, settore preminente
Breve descrizione del progetto
.....
.....
Obiettivo generale
.....
.....
Attività previste
.....
.....
.....
Risultati attesi
.....
.....
Note
.....

(1) Indicare aree d’intervento (es. sociale, sanitaria, educativo, formazio-
ne professionale, sviluppo economico, microcredito, tutela dell’am-
biente, promozione culturale, ecc.)

ALL.1.2 f)

SCHEDA 2 - SINTESI DEL PIANO ECONOMICO - PIANO ANNO 2005

Soggetto proponente:
Titolo progetto:

A - VOCI DI SPESA		1a annualità				2a annualità				
		spesa a carico costruito Reg. Lombardia euro	spesa a carico altri Finanziatori euro	spesa a carico del Soggetto proponente euro -	spesa totale 1a annualità euro	spesa a carico costruito Reg. Lombardia euro	spesa a carico altri Finanziatori euro	spesa a carico del Soggetto proponente euro	spesa totale 2a annualità euro	spesa totale progetto euro
1	Spese per il personale espatriato									
2	Spese per il personale locale									
3	Attrezzature e strumentazione									
4	Opere civili, costruzioni									
5	Terreni									
6	Fondi per credito									
7	Materiale vario (sementi, prodotti di base, ecc.) specificare									
8	Spese di funzionamento progetto (vedi legenda)									
	8 a) Materiali di consumo									
	8 b) Spese di pubblicizzazione									
	8 c) Altre spese di funzionamento (vedi legenda)									
9	Spese per missioni di verifica									
10	Spese di progettazione									
11	Imprevisti									
12	Spese varie (specificare)									
13	Spese per polizza di fidejussione									
	Totale									

Spese a carico del contributo della Regione Lombardia

	1^ annualità	2^ annualità	totale
Importo voci di spesa a carico del contributo regionale da allocare in conto corrente €			
Importo voci di spesa a carico del contributo regionale da allocare in conto capitale €			
Totale spese a carico del contributo regionale			

LEGENDA: i numeri si riferiscono alla voci di spesa:

1 comprese spese accessorie, assicurazioni e trasferimenti

3 macchinari, dotazioni agricole, computers, auto, ecc.

4 comprese spese di ristrutturazione

6 risorse da utilizzare per crediti di avvio o per incentivi

8 spese sostenute in loco per le attività specifiche del progetto, escluse le spese per il funzionamento di sedi o strutture in loco del soggetto proponente che rientrano nella voce di spesa 11

8b) spese ammissibili se essenziali al progetto e se evidenziano il sostegno regionale

8c) comprese, per esempio: manutenzioni, trasporti, ...

12 spese correnti, telefono, servizi, commissioni bancarie, ... che si riferiscono alla realizzazione del progetto e che possono riguardare strutture proprie di supporto in loco, funzionali al progetto

Soggetto proponente:
Titolo progetto:

B - FINANZIAMENTO		1a annualità		2a annualità	
		euro	%	euro	%
1	Soggetto Proponente (cash)				
2	Soggetto Proponente (valorizzazioni)				
3	Controparte locale (cash)				
4	Controparte locale (valorizzazioni)				
5	Regione Lombardia				
6	Altri Cofinanziatori (specificare)				
TOTALE		0,00	100%	0,00	100%
di cui in valorizzazioni					

C - SPESE PERSONALE ESPATRIATO	1a annualità	2a annualità
Numero Cooperanti	0	0
rapporto mese/persona	0	0
Lordo medio mensile corrisposto €	0	0

Numero Volontari	0	0
rapporto mese/persona	0	0
Lordo medio mensile corrisposto €	0	0

Altro Personale (numero)	0	0
rapporto mese/persona	0	0
Lordo medio mensile corrisposto €	0	0

Il rappresentante legale

data

ALLEGATO 2

REGIONE LOMBARDIA

**BANDO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
PER IL PIANO ANNUALE DELL'ATTIVITÀ DI
COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO**

La Regione Lombardia assegna, ai sensi della l.r. 20/89, contributi per progetti di cooperazione decentrata nei Paesi in via di sviluppo.

La Giunta Regionale, con d.g.r. n. 461 del 4 agosto 2005 ha fissato i criteri e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo.

I progetti devono essere presentati in busta chiusa e recante la dicitura «**Progetto di cooperazione decentrata Bando 2005**» e devono essere indirizzati a

Regione Lombardia – Presidenza – D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione – UO Relazioni Internazionali – Struttura Promozione e Cooperazione Internazionale – via F. Filzi 22 – 20124 Milano.

I progetti potranno essere presentati dalla data della pubblicazione del presente bando fino alle **ore 12.00 di venerdì 30 settembre 2005**

- al **Protocollo Generale** – via Taramelli 20 Milano (da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30; il venerdì dalle 9.00 alle 12.00);
- oppure agli Sportelli del Protocollo Federato presso le Sedi Territoriali regionali (da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30; il venerdì dalle 9.00 alle 12.00).

Per la trasmissione della domanda e della documentazione per posta, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

È disponibile presso le sedi territoriali regionali oppure scaricabile dal sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it la delibera n. 461 del 4 agosto 2005 e relativi allegati.

Per informazioni:

Struttura Promozione e Cooperazione Internazionale
via F. Filzi 22 – 20124 Milano
Tel. 02 67655876 – 8346 – 5875

e-mail:

- raffaella_ratti@regione.lombardia.it
- luca_lo_vecchio@regione.lombardia.it
- maria_ioele@regione.lombardia.it

(BUR20050111)

(4.3.0)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/470

Legge regionale n. 7/2000 «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria» – Indennizzi per mancato reddito

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 2 giugno 1988 n. 218 «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;

Visto il d.P.R. 15 novembre 1996, n. 656 «Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviare»;

Visti i decreti della Regione Lombardia n. 5732 del 18 aprile 2005 e n. 6436 del 2 maggio 2005 «Urgenti misure igienico sanitarie per contenere la diffusione dell'infezione dell'influenza aviaria (sottotipo H5N2) negli allevamenti avicoli della Regione Lombardia»;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura», titolo II, Capo V, «Azioni congiunturali», art. 17, comma 1, lett. b), «Interventi sugli abbandoni produttivi ed abbattimenti», art. 18 comma 1, lett. b) «Accesso al fondo di solidarietà nazionale»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 129, comma 1, della sopracitata legge 388/2000 che prevede interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 9 aprile 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 145 del 25 giugno 2001, con il quale sono state definite le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per le emergenze agricole compresa l'influenza aviaria;

Vista la d.g.r. 28 marzo 2003 n. 12517 «Presenza d'atto dell'espressione del parere di compatibilità da parte della commissione UE,

ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato UE, e riapprovazione delle misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria – indennizzi per mancato reddito»;

Vista la decisione C(2003) 164 del 25 febbraio 2003, con la commissione UE ha comunicato di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto di Stato n. 808/2002 – interventi a sostegno degli allevatori delle aziende avicole colpite da influenza aviaria – D.g.r. n. 11327 del 29 novembre 2002;

Preso atto che:

- la Direzione generale Sanità, per la lotta contro il virus dell'influenza aviaria, con decreto n. 8342 del 19 maggio 2004 e successivamente con decreto n. 1514 del 7 febbraio 2005 ha adottato piani di intervento straordinario di vaccinazione attualmente ancora in atto e basato sull'impiego del vaccino bivalente H5 e H7.

- l'adozione del piano di vaccinazione contro il virus LPAI non ha impedito la comparsa del nuovo virus influenzale, sottotipo H5N2, che ha costretto le autorità sanitarie ad emanare i decreti n. 5732 del 18 aprile 2005 e n. 6436 del 2 maggio 2005 di ulteriore restrizione alle norme sanitarie istituendo:

- una **zona di protezione** del raggio di 1 km intorno ai focolai
- una **zona di restrizione** del raggio di 10 km intorno ai focolai
- una **zona di sorveglianza** per il rimanente territorio regionale

e che le conseguenze di tali restrizioni sono state:

- l'abbattimento di tutti i volatili infetti, sequestro di tutti i volatili con divieto di accasamento e movimentazione nella zona di protezione;
- divieto di accasamento per i tacchini e divieto di movimentazione di tutti i volatili nella zona di restrizione;

- nell'ottica di perseguire l'eradicazione del virus dell'influenza aviaria si propone l'azione di «Fermo programmato obbligatorio dell'allevamento del tacchino», peraltro già attiva nella Regione Veneto, con l'obiettivo di ridurre la possibilità di contagio in questa tipologia di allevamento considerata ad alto rischio sia per la lunghezza del ciclo produttivo che per la densità degli allevamenti;

Ritenuto dal dirigente dell'unità organizzativa proponente, in considerazione dell'importanza e della consistenza del patrimonio avicolo regionale, adottare, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, misure atte ad indennizzare:

- fino ad un massimo dell'80% del danno subito dagli allevamenti relativamente al periodo di «vuoto sanitario»

- fino al 100% del mancato reddito gli avicoltori di tacchini da carne che interromperanno l'attività, per fermo programmato obbligatorio di sei mesi, per ordine della pubblica autorità nell'ambito di azioni sanitarie di prevenzione e di eradicazione del virus dell'influenza aviaria;

Ritenuto altresì dal dirigente dell'unità organizzativa proponente che l'indennizzo sarà quantificato sulla base della redditività giornaliera unitaria per unità di superficie di allevamento, moltiplicata per i giorni di vuoto imposto dalla autorità sanitaria;

Preso atto dal dirigente dell'unità organizzativa proponente che la spesa, quantificata in € 1.800.000,00, sarà imputata al capitolo 2.3.4.1.3.30.5738 del bilancio regionale;

Considerato che le sopra citate misure sono tuttora necessarie al fine di:

- consentire alle aziende avicole lombarde di rimanere sul mercato in modo competitivo come prima della comparsa della malattia;

- sostenere efficacemente la ripresa delle attività produttive delle aziende avicole colpite dai provvedimenti sanitari in conseguenza della comparsa dell'influenza aviaria;

Considerato altresì che il dirigente dell'unità organizzativa proponente riferisce:

- di avere sentito i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate dalla materia;

- di ritenere il presente provvedimento idoneo per fare fronte all'indennizzo degli allevatori avicoli e di fauna selvatica per fermo d'impresa;

- di provvedere con successivo atto all'assunzione degli impegni sulla base delle disponibilità finanziarie;

Visto il programma «Misure regionali di sostegno degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria – Indennizzi per mancato reddito» allegato al presente atto parte integrante e sostanziale composto di n. 5 pagine;

Ritenuto di notificare il presente provvedimento alla Commissione UE per il parere di competenza ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato UE;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare il programma «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria» allegato parte integrante e sostanziale composto di n. 5 pagine;

2) di notificare il presente atto alla Commissione Europea per il parere di competenza ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato UE e di condizionare il programma di intervento di cui al punto 1 al parere positivo della Commissione Europea;

3) di dare atto che il Direttore generale della Direzione Generale Agricoltura provvederà all'apertura dei termini di presentazione delle domande nonché alla definizione del modello di domanda, delle modalità e/o modifiche a valenza tecnica attuative del programma di cui al punto 1) sulla base del parere di conformità che sarà espresso dalla Commissione Europea;

4) di prendere atto che la spesa per l'attuazione del programma di cui al punto 1), quantificata in € 1.800.000,00, graverà sul cap. 2.3.4.1.3.30.5738 del bilancio regionale;

5) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI E FAUNA SELVATICA COLPITI DALL'INFLUENZA AVIARIA - INDENNIZZI PER MANCATO REDDITO

Premessa

La legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 disciplina gli interventi regionali inerenti le azioni congiunturali in relazione agli abbandoni produttivi ed abbattimenti, nonché di accesso al fondo di solidarietà nazionale.

In particolare con gli artt. 17 e 18 della l.r. 7/2000 è possibile intervenire a sostegno di programmi e misure di lotta contro epizootie, comprensivi di misure di indennizzo agli agricoltori.

La produzione avicola regionale sta attraversando un periodo di estrema difficoltà gestionale ed operativa, che si riflette in modo pesante sull'economia complessiva degli allevamenti, a causa della diffusione, dal 1997 a tutt'oggi, di tre diversi stipiti di influenza aviaria e ha determinato l'abbattimento di un consistente numero di capi e l'adozione di misure di restrizione dell'attività produttiva per periodi prolungati non solo dei focolai individuati ma anche degli allevamenti contermini per un raggio di 10 km

Gli interventi adottati sul fronte sanitario per controllare la diffusione dell'infezione ha causato gravi ripercussioni economiche per il settore avicolo, di cui solo in parte si è potuto attenuare con integrazioni finanziarie pubbliche, e che attualmente non può considerarsi risolta la problematica, che anzi si prospetta, nel breve e medio termine, di particolare complessità e gravità.

Con d.g.r. n. 11327/2002 «Misure regionali di sostegno agli allevamenti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria - Indennizzi per mancato reddito», la Commissione UE si è espressa positivamente con decisione EC/2003/164 del 25 febbraio 2003 per la concessione dell'aiuto *una tantum* per il mancato reddito conseguente all'influenza aviaria del periodo 1999-2000.

Detto periodo, infatti è stato interessato dalla più grave forma di epidemia di influenza aviaria generata dal virus influenzale a bassa virulenza (LPAI) sottotipo H7N1 successivamente mutato in uno stipite ad alta patogenicità (HPASI). Infatti la Commissione UE ha autorizzato, con decisione 2000/721/CE, un piano di vaccinazione a far data dal 15 novembre 2000.

Il piano di monitoraggio sierologico consentiva nell'agosto 2002 di evidenziare precocemente nuovi focolai di influenza aviaria causati dal sottotipo H7. L'attuazione immediata di un piano di vaccinazione, approvato con decisione 2002/975/CE abbinato all'applicazione di un intenso programma di sorveglianza ha permesso una rapida eradicazione dell'infezione aviaria manifestatasi nel 2003.

L'isolamento del virus LPAI successivamente al nuovo piano

di vaccinazione, correlabile alla persistenza del virus anche in tempi successivi all'eradicazione dell'epidemia ha reso obbligatorio l'adozione di piani di intervento straordinario, da parte della Direzione generale della Sanità con decreto n. 8342 del 19 maggio 2004 e successivamente con decreto n. 1514 del 7 febbraio 2005, attualmente ancora in atto e basato sull'impiego del vaccino bivalente H5 e H7.

Il piano di vaccinazione contro il virus LPAI non ha impedito la comparsa del nuovo virus influenzale, sottotipo H5N2, che ha costretto le autorità sanitarie ad emanare i decreti n. 5732 del 18 aprile 2005 e n. 6436 del 2 maggio 2005 di ulteriore restrizione alle norme sanitarie istituendo:

- una **zona di protezione** del raggio di 1 km intorno ai focolai
- una **zona di restrizione** del raggio di 10 km intorno ai focolai
- una **zona di sorveglianza** per il rimanente territorio regionale

Le province maggiormente interessate sono Brescia e Mantova e le conseguenze di tali restrizioni sono state:

- l'abbattimento di tutti i volatili infetti, sequestro di tutti i volatili con divieto di accasamento e movimentazione nella zona di protezione
- divieto di accasamento per i tacchini e divieto di movimentazione di tutti i volatili nella zona di restrizione

La omogeneità territoriale dell'allevamento avicolo e l'alta concentrazione degli allevamenti nelle regioni Lombardia nonché del Veneto, rende necessario uniformare azioni sanitarie al fine di ottenere risultati sicuri in termini di eradicazione definitiva del virus dell'influenza aviaria e di rilancio qualitativo del settore.

Nell'ottica di perseguire l'eradicazione definitiva del virus dell'influenza aviaria e di sostegno agli allevamenti perché possano riprendere in modo competitivo l'attività produttiva, si ripropone la concessione di indennizzo degli allevamenti colpiti dal virus dell'influenza aviaria e dell'indennizzo per «Fermo programmato dell'allevamento del tacchino». L'azione di fermo programmato dell'attività di allevamento, peraltro già attiva nella Regione Veneto, si prefigge l'obiettivo di ridurre la possibilità di contagio in questa tipologia di allevamento considerata ad alto rischio sia per la lunghezza del ciclo produttivo che per la densità degli allevamenti.

Pertanto, in conseguenza dei provvedimenti sanitari adottati, con il presente programma si intende:

- indennizzare gli allevatori fino ad un massimo dell'80% del danno subito dagli allevamenti relativamente al periodo di «vuoto sanitario» con la concessione di un contributo in conto capitale *una tantum*.
- Indennizzare gli allevatori fino ad un massimo del 100% del mancato reddito subito a seguito di provvedimenti di ordine sanitario di fermo programmato obbligatorio dell'allevamento di tacchini.

1. Finalità

Con il presente atto, in attuazione della citata legge regionale al fine di sostenere gli allevamenti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria, la Regione interviene sugli effetti causati dalla sospensione dell'attività di allevamento per provvedimenti sanitari, incentivando la ripresa delle attività produttive interessate dai vincoli sanitari restrittivi imposti dalle vigenti normative.

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- indennizzo (fino all'80%) per mancato reddito a favore degli avicoltori che hanno interrotto l'attività per ordine della pubblica autorità perché solo i loro animali sono stati colpiti da influenza aviaria ed hanno dovuto procedere all'abbattimento per imposizione della stessa pubblica autorità;
- indennizzo (fino all'80%) per mancato reddito a favore degli avicoltori che, a conclusione del ciclo riproduttivo, della macellazione e della commercializzazione del loro pollame abbiano dovuto interrompere l'attività per imposizione della pubblica autorità in quanto sebbene il loro pollame non fosse colpito dall'influenza, le loro aziende ricadevano in «Zone di protezione o di sorveglianza»;
- indennizzo (fino al 100%) del mancato reddito agli avicoltori di tacchini da carne che interromperanno l'attività, per fermo programmato obbligatorio di sei mesi, per ordine della pubblica autorità nell'ambito di azioni sanitarie di prevenzione e di eradicazione del virus dell'influenza aviaria.

2. Beneficiari

Allevatori avicoli e quelli di fauna selvatica i cui allevamenti sono stati colpiti dall'epidemia di influenza aviaria e sono stati

soggetti a periodi di vuoto e/o fermo sanitario dalle autorità sanitarie in applicazione dei decreti n. 5732 del 18 aprile 2005 e n. 6436 del 2 maggio 2005 o per disposizioni di ordine sanitario di fermo programmato obbligatorio dell'attività di allevamento.

Per allevatori avicoli e di fauna selvatica si intendono gli imprenditori o imprese dedite all'attività di allevamento e sorveglianza così come individuate dai provvedimenti emessi dall'autorità sanitaria competente.

3. Misure

3.1 Concessione di un contributo in conto capitale fino ad un massimo dell'80% del danno ritenuto ammissibile, dovuto al periodo di vuoto sanitario. L'entità massima del contributo viene determinata identificando la redditività giornaliera unitaria moltiplicata per i giorni di vuoto sanitario accertato.

I periodi di sospensione dell'attività di allevamento per motivi sanitari, sono accertati sulla base di dichiarazioni delle autorità sanitarie competenti per territorio.

Tenuto conto dei decreti regionali n. 5732 del 18 aprile 2005 e n. 6436 del 2 maggio 2005 relativamente alla determinazione del periodo di sospensione dell'attività di allevamento per motivi sanitari si individuano i seguenti criteri di carattere generale:

- l'inizio del periodo di sospensione coincide con la data di abbattimento o ultimo carico per l'invio alla macellazione dei capi, successivamente all'emanazione dei provvedimenti di polizia veterinaria. Il numero e la categoria dei capi sono quelle risultanti dal registro aziendale al momento dell'abbattimento o dell'invio alla macellazione;
- la fine del periodo di sospensione coincide con il giorno di accasamento, indicato nel registro aziendale, che può avvenire al massimo entro il trentesimo giorno (sessantesimo per i tacchini, galline da riproduzione, galline ovaiole e altre specie avicole da riproduzione) successivo alla fine della sospensione del fermo.

3.2 Concessione di un contributo in conto capitale fino al 100% del danno ritenuto ammissibile, dovuto al periodo di vuoto sanitario programmato obbligatorio. L'entità massima del contributo viene determinata identificando la redditività giornaliera unitaria moltiplicata per i giorni di vuoto sanitario accertato.

I periodi di sospensione dell'attività di allevamento per motivi sanitari, sono accertati sulla base di dichiarazioni delle autorità sanitarie competenti per territorio.

Relativamente alla determinazione del periodo di sospensione dell'attività di allevamento per fermo programmato dell'attività di allevamento per motivi sanitari si individuano i seguenti criteri di carattere generale:

- l'inizio del periodo di sospensione dell'attività di allevamento coincide con la data di abbattimento o ultimo carico per l'invio alla macellazione dei capi, successivamente all'emanazione dei provvedimenti di polizia veterinaria. Il numero dei capi sono quelle risultanti dal registro aziendale al momento dell'abbattimento o dell'invio alla macellazione;
- la fine del periodo di fermo programmato obbligatorio coincide con il giorno di accasamento, indicato nel registro aziendale, che può avvenire al massimo entro il trentesimo giorno successivo alla fine della sospensione del fermo programmato obbligatorio. L'indennizzo per fermo programmato obbligatorio è concesso anche per l'accasamento di specie diverse dal tacchino.

In conformità alla decisione C(2003) 164 del 25 febbraio 2003 gli indennizzi erogabili ai soggetti beneficiari coinvolti nell'emergenza dell'influenza aviaria sono calcolati sulla base di parametri tecnici medi (durata del ciclo comprensivo di vuoto sanitario, incrementi ponderati, coefficienti di densità, prezzi medi dell'ultimo semestre 1999 rilevati dall'ISMEA sulla piazza di Forlì ecc.) e riferiti per metro quadrato di superficie, con riferimento alle seguenti tipologie di allevamento o a quelle assimilabili:

allevamenti da carni (polli, galletti, capponi, faraone, tacchini, anatre ed oche)	fino a 0,046 €/mq per giorno di fermo;
allevamenti da carne (quaglie)	fino a 0,00093 €/posto animale per giorno di fermo;
allevamenti da riproduzione	fino a 0,049 €/mq per giorno di fermo;
allevamenti da riproduzione (quaglie)	fino a 0,00145 €/posto animale per giorno di fermo;
allevamenti per uova da consumo (in batteria)	fino a 0,00207 €/posto animale per giorno di fermo;
allevamenti per uova da consumo (a terra)	fino a 0,041 €/mq per giorno di fermo;
allevamenti di svezziatori da carne e pollastre ovaiole	fino a 0,057 €/mq per giorno di fermo

L'aiuto massimo, percepibile per ogni singola azienda, non può comunque essere superiore ai danni subiti, in relazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e/o nazionale

4. Procedure

4.1 Presentazione delle domande

Gli allevamenti avicoli, che rientrano nei provvedimenti di polizia veterinaria emanati dall'autorità sanitaria competente, che sono stati sottoposti a periodi di fermo sanitario obbligatorio, inoltrano apposita domanda, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BUR.

La domanda deve essere predisposta su specifico modulo corredato dell'aggiornamento del fascicolo aziendale compilato attraverso il SIARL, completo in ogni sua parte.

La domanda deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:

4.1.1 Per gli interventi di cui al punto 3.1

- Provvedimenti adottati dalle competenti strutture sanitarie, relativamente ai periodi di sospensione dell'attività così come determinati dalle ASL competenti per territorio;
- Provvedimenti delle competenti strutture sanitarie afferenti i capi di avicoli abbattuto e dei relativi periodi di fermo sanitario;
- Attestazione del Servizio sanitario della ASL competente per territorio che l'azienda ha ottemperato alle misure di prevenzione e di biosicurezza;

4.1.2 Per gli interventi di cui al punto 3.2

- Provvedimenti adottati dalle competenti strutture sanitarie, relativamente al periodo di sospensione programmata obbligatoria dell'attività di allevamento così come determinati dalle ASL competenti per territorio;
- dichiarazione delle competenti strutture sanitarie afferenti i mq. di superficie di allevamento sottoposti a fermo obbligatorio programmato.

4.2 Istruttoria

La provincia competente per territorio provvede, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle domande, all'istruttoria.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa sospende i termini di istruttoria.

Le integrazioni, eventualmente richieste devono essere fornite entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il non accoglimento della domanda.

4.3 Approvazione delle istanze

Sulla base dell'istruttoria la Provincia competente per territorio provvede all'espressione del parere di competenza sulla domanda e ad inviare alla Regione Lombardia il relativo elenco su supporto cartaceo e informatico quantificando gli importi di contributo concedibili.

Sulla base dei fondi disponibili in bilancio il Dirigente della Unità organizzativa competente provvede a ripartire le somme stanziare fra le province.

Alle province compete la predisposizione di tutti gli atti inerenti l'impegno dei fondi e la liquidazione dei contributi.

Nel caso di risorse insufficienti per far fronte alla totalità delle richieste le province provvederanno all'erogazione dei contributi mediante una suddivisione proporzionale tra gli aventi diritto.

5. Controllo

Verranno effettuati controlli in azienda, in fase istruttoria, su tutte le imprese che presentano domanda di aiuto.

6. Limiti, divieti e condizioni

Il beneficiario è tenuto al rispetto delle misure di prevenzione definite dalla competente autorità sanitaria per il contenimento dell'influenza aviaria nel territorio regionale.

L'aiuto non può superare l'ammontare massimo dell'effettiva perdita di reddito subita nel periodo di fermo d'impresa e quindi di esercizio dell'attività.

Le imprese beneficiarie dell'aiuto non devono risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della malattia.

7. Applicazione a regime

All'apertura dei termini di presentazione delle domande, o per nuove epidemie di influenza aviaria o di fermo obbligatorio programmato che dovessero verificarsi in periodi successivi a quello di riferimento della presente circolare di riapertura dei termini di presentazione delle domande, provvederà il Direttore Generale della Direzione competente con proprio atto, nel rispetto delle medesime modalità operative, sulla base dei provvedimenti dei competenti organi sanitari e delle disponibilità finanziarie allocate nel bilancio regionale.

Con medesimo atto si provvederà alla definizione delle tipologie di allevamento ammissibili a finanziamento, in applicazione delle tipologie di riferimento elencate al punto 3 della presente circolare, e degli aggiornamenti delle basi parametriche così come disposto dalla Decisione C(2003) 164 del 25 febbraio 2003.

BUR200501121

(5.1.2)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/478
Prima assegnazione di contributi straordinari per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica imprevedibili, urgenti e indifferibili. Fondi bilancio 2005 - Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 art. 4 comma 107-quater - Legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 art. 3 comma 1, lett. a)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1, articolo 4 comma 107-quater con cui si individua la Giunta regionale quale organo preposto alle assegnazioni di contributi per opere edilizie che non possono essere differite per esigenze sorte a seguito di eventi che abbiano compromesso l'agibilità degli edifici scolastici e che non siano altrimenti finanziabili all'interno delle ordinarie procedure previste dalla Regione e dagli enti locali;

Vista la legge regionale 6 giugno 1980 n. 70 «Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica»;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. a) della suddetta legge che definisce la finanziabilità in conto capitale delle opere di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di igiene e sicurezza, secondo quanto disposto dall'art. 8 della l. 412/75 e dall'art. 26 della l. 641/67;

Visto l'art. 4, comma 5 l.r. 70/1980 che stabilisce come agli interventi urgenti di cui al precedente art. 3 comma 1, lett a) si applichino le norme contenute negli artt. 14, 15 e 17 della legge regionale 12 luglio 1974 n. 40 e pertanto i contributi possono essere erogati ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (dati rilevati dal bilancio demografico ISTAT anno 2003) per gli edifici destinati alla scuola dell'infanzia e alla scuola pri-

maria e secondaria di primo grado nonché a Enti morali pubblici e privati siti nei predetti Comuni per edifici di loro proprietà destinati alla scuola dell'infanzia;

Visto l'art. 3 comma 3 della predetta l.r. 70/1980 che individua i Servizi provinciali del Genio Civile (le cui funzioni sono attualmente svolte dalle Strutture Sviluppo del Territorio delle Sedi Territoriali della Regione Lombardia) quali organi preposti ad accertare i presupposti di necessità, urgenza e imprevedibilità degli interventi richiesti;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 8/85 dell'8 giugno 2005 relativa all'approvazione delle modalità di ammissibilità degli interventi per gli stanziamenti previsti dal piano ordinario 2005, che riserva la somma di € 1.000.000,00 per gli interventi urgenti per edifici scolastici pubblici a valere sull'UPB 2.5.2.1.3.74 Capitolo 428 e € 200.000 per interventi urgenti per scuole dell'infanzia di enti privati senza scopo di lucro a valere sull'UPB 2.5.2.1.3.74 Capitolo 6560 del Bilancio dell'esercizio 2005;

Preso atto che:

- delle richieste di contributo, di cui al citato art. 3 comma 1 lett. a), pervenute da parte di Comuni e Istituzioni, n. 10 sono risultate complete della documentazione prevista e della relazione stilata dopo sopralluogo da un tecnico della competente Sede Territoriale della Lombardia - Struttura Sviluppo del Territorio, attestante l'esistenza della reale necessità e urgenza del relativo intervento proposto e le stesse sono state indicate in ordine per data di presentazione sul prospetto allegato «A» che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- la determinazione dei contributi attribuibili con la presente deliberazione è stata calcolata secondo le modalità e i parametri stabiliti con la succitata delibera della Giunta regionale n. 8/85 dell'8 giugno 2005;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 ed in particolare gli artt. 17 e 18 che individuano le competenze dei Direttori Generali e dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 8/2 del 18 maggio 2005 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - Provvedimento organizzativo VIII Legislatura»;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette valutazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

- Di assegnare agli Enti beneficiari riportati nel prospetto allegato «A», che costituisce parte integrante della presente deliberazione, il contributo indicato a fianco di ciascuno per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica imprevedibili, urgenti e indifferibili, al fine di garantire la piena funzionalità degli edifici scolastici interessati, per un importo complessivo di € 420.711,00 a valere sull'UPB 2.5.2.1.3.74 di cui € 398.523,00 sul capitolo 428 e € 22.188,00 sul capitolo 6560 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2005;

- Di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO «A»

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4, comma 107-quater - L.r. 6 giugno 1980, n. 70, art. 3, comma 1, lett. a)

Prospetto di assegnazione di contributi per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica imprevedibili, urgenti e indifferibili per edifici pubblici - Cap. 428 e per le scuole dell'infanzia cap. 6560

FONDI BILANCIO 2005 - PRIMA ASSEGNAZIONE

N. ord. e data richiesta	Ente beneficiario e numero abitanti	Edificio scolastico	Opere ammesse a contributo	Importo opere ammesse (€)	Cap.	% contributo	Contributo straordinario assegnato (€)
1 08.11.04	Comune di Braone (BS) Ab. 619	Elementare	Rifacimento tetto e controsoffitti	37.632,00	428	80	30.106,00
2 10.11.04	Comune di Brebbia (VA) Ab. 3217	Media	Rifacimento impianto idrico-sanitario	24.190,00	428	50	12.095,00
3 26.11.04	Comune di Niardo (BS) Ab. 1864	Palestra e Media	Rifacimento tetto Sistemazione intonaci	25.167,00	428	65	16.359,00
4 28.01.054	Comune di Buguggiate (VA) Ab. 3199	Materna	Rifacimento pavimentazioni	13.035,00	428	50	6.518,00
5 28.02.05	Comune di Soncino (CR) Ab. 7454	Elementare	Rifacimento impianto idrico-sanitario	20.000,00	428	50	10.000,00

N. ord. e data richiesta	Ente beneficiario e numero abitanti	Edificio scolastico	Opere ammesse a contributo	Importo opere ammesse (€)	Cap.	% contributo	Contributo straordinario assegnato (€)
6 17.03.05	Comune di Borgo San Giacomo (BS) Ab. 4871	Media	Consolidamento strutture portanti e rifacimento solai	208.000,00	428	50	104.000,00
7 02.04.05	Comune di San Pellegrino Terme (BG) Ab. 4992	Elementare	Rifacimento solai	20.300,00	428	65	13.195,00
8 12.04.05	Comune di Cuasso al Monte (VA) Ab. 3218	Mat./Elem. e Media	Rifacimento tetto e gronde	125.000,00	428	65	81.250,00
9 12.04.05	Comune di Bozzolo (MN) Ab. 4051	Media	Rifacimento copertura	250.000,00	428	50	125.000,00
10 22.06.05	Scuola Materna Parr. «Maria Immacolata» di Fara Olivana con Sola (BG) Ab. 1214	Materna	Rifacimento copertura e strutture portanti	44.376,00	6560	50	22.188,00

Totale complessivo a valere sull'U.P.B. 2.5.2.1.3.74 € 420.711,00 di cui € 398.523,00 sul Cap. 428 ed € 22.188,00 sul Cap. 6560

(BUR20050113)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/481

(3.1.0)

Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) «Centro di accoglienza per anziani» ubicato in Lonate Pozzolo (VA) via Bosio, 3. (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis
Delibera

1. di ampliare l'accreditamento, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) denominato «Centro di Accoglienza per Anziani» con sede in Lonate Pozzolo (VA) via Bosio, 3, relativamente a ulteriori n. 18 posti per una capacità ricettiva complessiva di 30 posti, sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di Varese;

2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 8494/02, n. 12903/03 e n. 14367/03 rettificata con d.g.r. n. 15038/03;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra il gestore e l'A.S.L. di ubicazione della struttura, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che l'A.S.L. di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12903/03 – All. A;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20050114)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/482

(2.3.2)

Utilizzo delle somme derivanti alla Regione Lombardia dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 2002, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 386

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975 n. 386 «Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine»;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1334 del 10 gennaio 1980, esecutiva, con la quale sono indicati i criteri d'assegnazione dei contributi stessi;

Visto l'art. 2, comma 3, della l.r. 4 gennaio 1985, n. 1, così come modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3, che prevede il ristorno alle Province interessate dal frontaliere delle quote relative ai Comuni esclusi dall'assegnazione diretta, secondo i criteri approvati con la citata deliberazione del Consiglio n. 1334/1980, tenuto conto della consistenza del fenomeno e delle situazione economico-sociale dell'area;

Dato atto che il decreto ministeriale n. 2114 del 13 luglio 2004 definisce i criteri di ripartizione della compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, in applicazione della legge 26 luglio 1975, n. 386, per il biennio 2002/2003;

Vista altresì la d.g.r. n. 13775 del 25 luglio 2003, con la quale la Regione Lombardia ha approvato i criteri di ripartizione della compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, in applicazione della legge 26 luglio 1975, n. 386, per il biennio 2002/2003;

Considerato che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23053 del 15 ottobre 2004 all'allegato H definisce per il 2002 la somma globale da ripartire in € 5.406.796,56 per un numero di residenti frontalieri pari a n. 4.273 provenienti dalla Provincia di Como, n. 11 provenienti dalla Provincia di Lecco, n. 38 provenienti dalla Provincia di Sondrio e n. 3.179 provenienti dalla Provincia di Varese;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze prot. n. 23053 del 15 ottobre 2004, con il quale viene autorizzato il pagamento delle somme dovute a titolo di compensazione finanziaria per il 2002 a favore della Regione Lombardia per un importo complessivo di € 5.406.796,56, da ripartire nelle seguenti misure, così come specificatamente indicato nell'allegato H del provvedimento sovraccitato;

- Amministrazione Provinciale di Como: € 3.080.021,56
- Amministrazione Provinciale di Lecco: € 7.928,91
- Amministrazione Provinciale di Sondrio: € 27.390,78
- Amministrazione Provinciale di Varese: € 2.291.455,31

Vista la deliberazione della **Giunta Provinciale di Como** n. 145/25281 del 26 maggio 2005 con la quale l'amministrazione Provinciale comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale, consistente in n. 5 progetti per un importo complessivo di € 3.080.021,56 e meglio specificati nell'allegato Tabella A;

Vista la deliberazione della **Giunta Provinciale di Lecco** n. 32 del 3 febbraio 2005, nonché il provvedimento n. 1014 del 5 luglio 2005, con la quale l'amministrazione Provinciale comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale, consistente in n. 2 progetti per un importo complessivo di € 7.928,91 e meglio specificato nell'allegato Tabella A;

Vista la deliberazione della **Giunta Provinciale di Sondrio** n. 106 dell'1 aprile 2005 con la quale l'amministrazione Provinciale di Sondrio comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale, consistente in n. 2 progetti per un importo complessivo di € 27.390,78 e meglio specificato nell'allegato Tabella A;

Vista la deliberazione della **Giunta Provinciale di Varese** n. 113 del 23 marzo 2005 con la quale l'amministrazione Provinciale di Varese comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale, consistente in n. 7 progetti per un importo complessivo di € 2.291.455,31 e meglio specificato nell'allegato Tabella A;

Visti i provvedimenti deliberativi sopra richiamati fatti pervenire dalle Province interessate di Como, Lecco, Sondrio e Varese, dalle quali si rileva come le stesse intendono utilizzare il ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 2001 così come riportato nella Tabella A, allegata e parte integrante del presente provvedimento deliberativo;

Considerate le ipotesi di programma compatibili ed utili agli interessi generali del frontalierato;

Dato atto che con d.c.r. n. VII/534 del 18 giugno 2002 si è stabilito di erogare alle Province beneficiarie le somme assegnate derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri in un'unica soluzione, a seguito della presentazione di atti formali da parte delle Province interessate dei programmi definitivi e dei relativi progetti esecutivi alla Direzione Generale competente;

Vista la sopra richiamata d.c.r. n. VII/534/2002 con la quale sono definiti i criteri di erogazione da parte delle Province beneficiarie delle quote spettanti, ove previsto, agli enti locali interessati alla realizzazione dei progetti definiti nei piani provinciali, di cui all'allegato Tabella A secondo le seguenti modalità:

- il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito della esecutività dei progetti approvati con la presente deliberazione consiliare;

- il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione specificata in apposita circolare da emanare a cura della Direzione competente;

Dato atto che le Province assegnatarie dei contributi previsti provvederanno ad assicurare il debito informativo relativo allo stato di avanzamento dei progetti approvati con il presente atto, tramite relazione tecnica-documentativa semestrale, da presentare alla Direzione Generale competente, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto, nonché di ritenere che sono ammesse modifiche, previa comunicazione alla Direzione Generale competente, preventivamente deliberata dalla propria amministrazione Provinciale, fermo restando l'onere complessivo assegnato nel rispetto degli obiettivi e delle strategie autorizzate;

Ritenuto di fissare in 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il termine perentorio per la presentazione dei provvedimenti deliberativi di approvazione dei programmi definitivi e dei relativi progetti esecutivi da parte delle Province alla Direzione Generale competente, al fine di procedere all'erogazione delle quote complessive spettanti;

Visto il d.p.g.r. n. 6923 del 9 maggio 2005 «Nomina del Sig. Gian Carlo Abelli quale Assessore a Famiglia e solidarietà sociale»;

Vista la d.g.r. n. 2 del 18 maggio 2005 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - 1° provvedimento organizzativo - VIII Legislatura» con la quale sono stati nominati il Direttore Generale e il Vicario;

Vista la d.g.r. n. 207 del 27 giugno 2005 «II Provvedimento organizzativo - VIII Legislatura» relativa all'approvazione degli incarichi dirigenziali;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di ripartire la somma derivante dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri di € 5.406.796,56 attribuita alla Regione Lombardia per l'anno 2002, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 386, alle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese per le finalità e secondo gli importi così come riportato nella Tabella A, allegata e parte integrante del presente provvedi-

mento deliberativo, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23053/2004;

2) di stabilire che le Province beneficiarie dovranno presentare entro il termine perentorio di 6 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto, i provvedimenti deliberativi di approvazione dei programmi definitivi e dei relativi progetti esecutivi alla Direzione Generale competente;

3) di stabilire che l'erogazione del budget assegnato alle Province beneficiarie avverrà in un'unica soluzione, a seguito di presentazione da parte delle stesse dei provvedimenti deliberativi di cui al punto 2);

4) di stabilire che le Province provvederanno ad erogare le quote spettanti direttamente agli enti locali, ove previsto, per la realizzazione dei progetti approvati, con le seguenti modalità:

- il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito della comunicazione delle Province alla Direzione Generale competente dei progetti definitivi approvati con la presente deliberazione consiliare;

- il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori nonché dettagliata relazione tecnico-amministrativa;

5) di stabilire che le Province beneficiarie provvederanno ad assicurare il debito informativo mediante trasmissione, alla Direzione Generale competente, di un rapporto semestrale tecnico-documentativo sullo stato di avanzamento dei progetti approvati, fino ad avvenuta realizzazione di tutte le opere previste, secondo le modalità indicate in premessa;

6) di stabilire che per l'attuazione dei medesimi sono ammesse modifiche, previa comunicazione, preventivamente deliberata dalla amministrazione Provinciale interessata, fermo restando l'onere complessivo assegnato nel rispetto degli obiettivi e delle strategie autorizzate, secondo quanto definito nella d.c.r. n. 1334 del 10 gennaio 1980;

7) di disporre che le economie di spesa, nonché le eventuali quote non utilizzate, potranno essere riassegnate a seguito di approvazione di deliberazione provinciale, per anno e per provincia di riferimento, purché utilizzate per attività progettuali i cui tempi e modalità di realizzazione siano definiti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla citata d.c.r. n. 1334 del 10 gennaio 1980, previa comunicazione alla Direzione Generale competente;

8) di stabilire che l'assunzione di tutti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione, compresa l'erogazione delle risorse di cui al precedente punto 1) avverrà con successivi provvedimenti della Direzione Generale competente;

9) di stabilire che potranno essere effettuati sopralluoghi e visite agli impianti ed alle opere, al fine di constatarne l'ubicazione, le caratteristiche e le tipologie, demandandone l'attuazione alle strutture regionali competenti;

10) di inviare il presente provvedimento alle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese;

11) di inviare copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze;

12) di disporre la comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare;

13) di disporre la pubblicazione della presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sulla pagina web della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Bonomo

— • —

ALLEGATO A

TABELLA «UTILIZZO SOMME DERIVANTI DAL RISTORNO FISCALE DELLE IMPOSTE A CARICO DEI LAVORATORI FRONTALIERI PER L'ANNO 2002»

Amministrazione Provinciale	N. prog.	PROGETTO	Contributo
COMO	1	Manutenzione straordinaria piani viabili anno 2005	1.171.176,00
	2	Manutenzione straordinaria piani viabili - Parte	898.635,56
	3	Riqualficazione impianto termico ITIS Carcano e Liceo Terragni	610.210,00
	4	Rassegne agricole e dei Prodotti Tipici della Provincia di Como	50.000,00
	5	Contributi a Enti e Associazioni di assistenza a minori, anziani e portatori d'handicap per opere e/o acquisti di beni durevoli	350.000,00
TOTALE PROVINCIA DI COMO			3.080.021,56

Amministrazione Provinciale	N. prog.	PROGETTO	Contributo
LECCO	1	Comune di Molteno: acquisto attrezzature per struttura «Spazio bimbi c/o il Punto Famiglia»	3.328,91
	2	Comune di Sirone: sistemazione locali struttura «La trottola» c/o scuola Materna Bianconi	4.600,00
TOTALE PROVINCIA DI LECCO			7.928,91
SONDRIO	1	Comune di Ponte in Valtellina per lavori di completamento ed adeguamento del Centro Sportivo-turistico Valtellina	10.000,00
	2	C.A.I. – Sezione di Aprica per rifugio Valtellina, struttura sportiva e ricreativa nelle Alpi Orobie	17.390,78
TOTALE PROVINCIA DI SONDRIO			27.390,78
VARESE	1	Acquisizione ed abbattimento immobile lungo la S.P. 31 Castelveccana/Germignana in Comune di Porto Valtravaglia per allargamento e messa in sicurezza del tratto di viabilità prov.le nella frazione Muceno	170.000,00
	2	Interventi vari di viabilità	400.000,00
	3	S.P. 58 – Pino Lago Maggiore – Bassano «dei Cementari» – consolidamento urgente del versante al km 3+500	130.000,00
	4	Acquisto automezzi per attività di protezione civile e monitoraggio sul territorio area-nord	100.000,00
	5	S.P. 1 «del Chiostro di Voltorre» prosecuzione da Cocquio Trevisago a Cittiglio – 4° Lotto – tratto da Gemonio a Cittiglio	1.441.455,31
	6	Interventi di manutenzione relativi ad opere già realizzate con precedenti erogazioni	40.000,00
	7	Contributo al comune di Cremenaga per la realizzazione di opere relative allo smaltimento di acque meteoriche da realizzarsi sulla S.P. 61	10.000,00
TOTALE PROVINCIA DI VARESE			2.291.455,31
TOTALE PROGETTI	16	TOTALE GENERALE	5.406.796,56

(BUR20050115)

(3.1.0)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/484
Estinzione dell'I.P.A.B. denominata «O.P. dott. Fontana» avente sede legale in comune di Brescia. Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di estinguere, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 1/2003 l'I.P.A.B. denominata «O.P. dott. Fontana» avente sede legale in Comune di Brescia;
2. di disporre per la comunicazione del presente atto al legale rappresentante dell'ente, all'A.S.L., ed al comune territorialmente competenti nonché alla pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20050116)

(3.1.0)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/485
Estinzione dell'I.P.A.B. denominata «Opera Pia Bina Lanza-rotti» avente sede legale in comune di Rivanazzano (PV). Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di estinguere, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 1/2003 l'I.P.A.B. denominata «Opera Pia Bina Lanza-rotti» avente sede legale in Comune di Rivanazzano (PV);
2. di disporre per la comunicazione del presente atto al legale rappresentante dell'ente, all'A.S.L., ed al comune territorialmente competenti nonché alla pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20050117)

(3.2.0)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/499
Comune di Milano. Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2004

LA GIUNTA REGIONALE

- Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con r.d. 1265/1934 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la l. 475/68 recante «Norme concernenti il servizio farmaceutico» e successive modifiche e integrazioni;
- visto il d.P.R. n. 1275/1971 «Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968 n. 475, recante Norme concernenti il servizio farmaceutico», e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la l. 362/91 «Norme di riordino del settore farmaceutico» e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la l.r. 46/83 recante «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie», e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 29212 del 3 novembre 1992 che definisce la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Milano;

Vista l'istanza di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Milano, formulata dalle dott.sse Piera Maria Riccaboni e Maria Teresa Riccaboni – rappresentanti legali della Farmacia S. Maria Nascente s.n.c. – titolari della sede farmaceutica n. 247;

Precisato che nella citata istanza:

- le dott.sse Riccaboni chiedono l'ampliamento della propria sede al fine di trasferire i locali della farmacia e meglio servire e soddisfare i bisogni del territorio;
- ai fini dell'ampliamento di suddetta sede, le dott.sse Riccaboni formulano due proposte alternative che comportano entrambe una riduzione dell'ambito territoriale della sede farmaceutica n. 236;

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal comune di Milano, con delibera di Giunta n. 3066/2004 del 21 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 475/68, in quanto l'ampliamento della sede farmaceutica consentirebbe lo spostamento della farmacia in locali maggiormente accessibili, migliorando il servizio farmaceutico;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 46/83, il Direttore Generale dell'ASL della Città di Milano, con delibera n. 2429 del 23 dicembre 2004, ha formulato parere non favorevole in merito alla suddetta proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, precisando che il fine della migliore assistenza farmaceutica alla popolazione, alla luce delle modificazioni di assetto urbanistico intervenute nella città, non può essere garantito in caso di ridelimitazione di una sola sede, ma deve essere necessariamente valutato in correlazione con le esigenze di assistenza farmaceutica dell'intero territorio comunale;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 46/83, l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Milano e Lodi, con nota indirizzata alla D.G. Sanità, prot. n. 200402801 del 15 dicembre 2004, esprime «parere non favorevole in merito alla modifica della pianta organica delle sedi farmaceutiche, limitatamente ad un'unica sede», precisando che: «la revisione parziale della pianta organica rappresenta un'eccezione rispetto alla revisione dell'intero comparto delle sedi farmaceutiche del comune di Milano, peraltro non motivata da reali esigenze di pubblico interesse e di assistenza farmaceutica. La richiesta potrebbe essere inserita nella revisione complessiva della pianta organica del comune di Milano che proponiamo avvenga entro il 2006»;

Viste le osservazioni formulate dalla dott.ssa Adele Brambilla, titolare della sede farmaceutica n. 236, con nota datata 24 novembre 2004, che in particolare evidenziano quanto segue:

- in una delle proposte le dott.sse Riccaboni richiedono l'aggiunta alla loro sede di «strade extravaganti, anziché di territorio, quasi che le sedi farmaceutiche non dovessero definire un ambito territoriale ma solo dei reticoli stradali»;
- l'altra proposta comprende un vasto ambito territoriale «che costituisce per tre quarti la sede di cui sono titolare»;

– le dott.sse Riccaboni «non indicano alcuna particolare esigenza – avendo sistemato da molti anni la farmacia in mura di loro proprietà – e, soprattutto, non indicano un determinato locale nelle immediate vicinanze dei confini della sede, bensì un certo numero di strade sulle quali non è possibile esprimere le più vive perplessità»;

Viste le osservazioni formulate, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 240/90, e successive modifiche e integrazioni, dalle dott.sse Riccaboni, con nota datata 29 aprile 2005, che, tra l'altro, evidenziano l'esistenza di un progetto di sviluppo urbanistico e commerciale di prossima realizzazione nell'ambito sede farmaceutica n. 236 che determinerà a breve una situazione di evidente squilibrio tra le sedi n. 247 e 236;

Valutata l'istanza di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dai rappresentanti legali della Farmacia S. Maria Nascente s.n.c., titolari della sede farmaceutica n. 247, alla luce delle osservazioni e dei pareri in precedenza richiamati;

Ritenuto di non accogliere la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dai rappresentanti legali della Farmacia S. Maria Nascente s.n.c., titolari della sede farmaceutica n. 247, e di disattendere il parere favorevole espresso dal comune di Milano, per le seguenti motivazioni:

– la prima proposta prevede l'aggiunta alla sede farmaceutica n. 247 di strade che non definiscono alcun ambito territoriale;

– la seconda proposta non pare equa in quanto comporta l'aggiunta alla sede farmaceutica n. 247 di un ambito territoriale particolarmente ampio, che determina una eccessiva riduzione della sede farmaceutica n. 236, di cui è titolare la dott.ssa Adele Brambilla;

– la revisione della pianta organica di una sede non può prescindere dalla valutazione globale della situazione abitativa e urbanistica delle sedi confinanti ed in generale di tutte le sedi del comune, come sottolineato dall'ASL e dall'Ordine dei farmacisti competenti per territorio;

Ritenuto pertanto di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Milano per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 475/68 e successive modifiche e integrazioni, confermando la pianta organica prevista dalla d.g.r. n. 29212 del 3 novembre 1992;

Considerato che la pianta organica delle sedi farmaceutiche di Milano necessita di una revisione generale, che tenga conto dello sviluppo delle periferie e che favorisca una migliore distribuzione degli esercizi;

Rilevata la necessità di un complessivo esame dell'attuale situazione urbanistica, della distribuzione della popolazione e dei nuovi insediamenti abitativi sul territorio comunale, correlata all'esigenza di garantire livelli uniformi nell'assistenza farmaceutica alla popolazione residente;

Ritenuto, pertanto, di invitare il comune di Milano, in stretta collaborazione con l'ASL e con l'Ordine Provinciale dei farmacisti competenti per territorio a presentare, in occasione della revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2006, una proposta di revisione complessiva delle sedi farmaceutiche del comune, che tenga in considerazione anche le esigenze rappresentate dai rappresentanti legali della Farmacia S. Maria Nascente s.n.c., titolari della sede farmaceutica n. 247;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate:

1) Di non accogliere la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dai rappresentanti legali della Farmacia S. Maria Nascente s.n.c., titolari della sede farmaceutica n. 247, volta all'ampliamento della sede medesima;

2) Di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Milano per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 475/68 e successive modifiche e integrazioni, confermando la pianta organica prevista dalla d.g.r. n. 29212 del 3 novembre 1992;

3) Di invitare il comune di Milano, in stretta collaborazione con l'ASL e con l'Ordine Provinciale dei farmacisti competenti per territorio a presentare, in occasione della revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2006, una proposta di revisione complessiva delle sedi farmaceutiche del

comune, che tenga in considerazione anche le esigenze rappresentate dai rappresentanti legali della Farmacia S. Maria Nascente s.n.c., titolari della sede farmaceutica n. 247;

4) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20050118)

(3.2.0)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/500

Revoca della d.g.r. n. 21015 del 25 febbraio 2005 «Comune di Averara (BG). Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa,

1) di revocare la d.g.r. n. 21015 del 25 febbraio 2005;

2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20050119)

(5.3.5)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/528

Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'allegato 5 al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole» e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 49, comma 1 del predetto decreto, ai sensi del quale l'Autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodo, diffuso, effettivo e imparziale sistema di controlli preventivi e successivi;

Considerato:

– che le disposizioni introdotte dal decreto fissano, per i parametri di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 5, l'esecuzione di un numero minimo predefinito di campioni l'anno sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in ragione della potenzialità degli impianti stessi;

– che per i parametri delle Tabelle 1 e 2 il citato Allegato prevede che tale numero minimo di campioni può essere soddisfatto anche con campioni effettuati dal gestore dell'impianto, qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati ritenuto idoneo dall'Autorità di controllo;

– che il medesimo Allegato dispone che i gestori devono inoltre garantire un sufficiente numero di autocontrolli sulle acque in entrata e sugli scarichi degli impianti stessi;

Ritenuto, al fine di dare piena applicazione alle procedure in ordine al controllo e all'autocontrollo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, di perseguire la massima collaborazione tra le istituzioni pubbliche responsabili delle attività di controllo e i soggetti gestori degli impianti stessi;

Considerata l'importanza, anche ai fini della trasmissione delle informazioni prescritte dall'articolo 3, comma 7 del d.lgs. 152/99, di individuare una omogenea e uniforme applicazione delle procedure di controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale: Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Considerato:

– che la funzione di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane compete alle Province, alle quali è attribuita la funzione autorizzativa ai sensi dell'articolo 45, comma 6 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 43, comma 1 della l.r. 26/2003;

– che i compiti relativi alle attività di controllo ambientale sono attribuiti all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente – ARPA»;

Considerato altresì che, con riferimento agli scarichi degli impianti monitoraggio degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sono da perseguire i seguenti obiettivi:

- attuare un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati del d.lgs. 152/99, coinvolgendo attivamente i gestori;

- definire le procedure e le modalità di redazione dei piani di controllo ed autocontrollo, con l'ottimale utilizzo delle risorse disponibili, di campionamento ed analisi, fissando i requisiti minimi di qualità per tali attività, di trasmissione dei dati relativi al controllo ai vari livelli istituzionali;

- arricchire il sistema di conoscenze sugli impianti di trattamento, anche al fine della elaborazione e della verifica della pianificazione regionale in materia di tutela e uso delle acque;

Rilevato che il perseguimento degli obiettivi indicati richiede l'emanazione di criteri e indirizzi regionali, in modo da permettere la piena applicazione delle procedure previste dal d.lgs. 152/99 sul controllo e sull'autocontrollo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

Rilevato altresì che, al fine di ricercare la massima collaborazione in materia, è opportuno prevedere la possibilità di stipulare protocolli d'intesa tra Province, ARPA e gestori degli impianti di trattamento;

Vista la «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane», allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Considerato che i contenuti della predetta Direttiva sono stati discussi con le Province, l'ARPA e le rappresentanze dei gestori degli impianti di trattamento;

Preso atto delle valutazioni e considerazioni del Dirigente dell'Unità Organizzativa «Regolazione mercato e programmazione», che ritiene la Direttiva idonea al perseguimento degli obiettivi indicati e, in particolare, a permettere l'applicazione delle procedure in materia di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane previste dal d.lgs. 152/99;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni del Dirigente proponente;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

Per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti:

1. Di approvare la «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di pubblicare la presente direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

DIRETTIVA PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE

1. Premessa

La Regione Lombardia, nell'ambito dello svolgimento dei suoi compiti di promozione e indirizzo in campo ambientale, intende promuovere l'impostazione di un sistema di controlli degli scarichi rispondente al dettato del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole» e successive modificazioni e integrazioni e atto a fornire dati affidabili sulle pressioni sui corpi idrici ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».

Con riferimento agli aspetti concernenti le acque reflue urbane, in linea con le previsioni del d.lgs. 152/99, in materia di controlli deve essere ricercata la piena corresponsabilizzazione dei soggetti cui spetta la gestione delle reti e degli impianti e l'erogazione del servizio idrico integrato (di seguito gestore) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 26/2003, creando le opportune sinergie con le strutture pubbliche cui sono demandate le attività di pianificazione e di controllo in materia di acque.

In tale contesto, occorre in particolare dare piena applicazione

alle procedure in ordine al controllo e all'autocontrollo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

I criteri e gli indirizzi di seguito riportati costituiscono riferimento per eventuali protocolli d'intesa promossi in materia tra Province, ARPA e gestori, nonché per le prescrizioni inerenti al controllo degli scarichi di acque reflue urbane contenute negli atti autorizzativi.

2. Definizioni

Nel presente documento si intende per:

- a) «controlli», le verifiche ufficiali effettuate da ARPA. In relazione alla tipologia dei parametri ed ai disposti autorizzati tali controlli possono essere utilizzati:

1. ai fini della verifica fiscale;
2. ai fini della verifica della qualità dei controlli effettuati dal gestore;
3. a fini puramente conoscitivi;

- b) «controlli effettuati dal gestore», i campionamenti e le analisi per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 al d.lgs. 152/99, effettuati dal gestore in conformità al sistema di rilevamento e di trasmissione dati ritenuto idoneo dall'autorità di controllo;

- c) «autocontrolli», i controlli effettuati dal gestore sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata, in numero almeno uguale al numero minimo annuo di campioni fissato dall'Allegato 5 al d.lgs. 152/99 per i parametri di cui alle medesime Tabelle dell'Allegato 5.

3. Obiettivi

Con la presente Direttiva si intendono perseguire i seguenti obiettivi, con riferimento alle acque reflue urbane:

- a) attuare un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati del d.lgs. 152/99, coinvolgendo attivamente i gestori;

- b) definire le procedure e le modalità di:

1. redazione dei piani di controllo ed autocontrollo, con l'ottimale utilizzo delle risorse disponibili;
2. campionamento ed analisi, fissando i requisiti minimi di qualità per tali attività;
3. trasmissione dei dati di cui al punto 2 ai vari livelli istituzionali;

- c) arricchire il sistema di conoscenze sull'impianto di trattamento al fine di:

1. supportare l'attività di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico;
2. assumere decisioni per il piano di campionamento degli anni successivi;
3. valutare gli interventi di adeguamento delle apparecchiature, fisse e mobili, necessarie per eseguire il piano di campionamento;
4. fornire informazioni utili alla elaborazione e alla verifica della pianificazione in materia di tutela e uso delle acque;
5. valutare l'evoluzione dei controlli tramite l'interfacciamento con i sistemi di gestione dei processi.

4. Riferimenti normativi

L'art. 49, comma 1 del d.lgs. 152/99 stabilisce che «L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi».

Ai sensi del decreto stesso e della l.r. 26/2003 l'autorità competente, nel caso di scarichi di acque reflue urbane, è la Provincia, cui compete il rilascio dell'autorizzazione per tale tipologia di scarichi. A seguito della l.r. 16/99 (istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA) le Province si avvalgono dell'ARPA per i controlli ambientali.

Le Province devono quindi concordare con ARPA un programma di controlli conforme ai requisiti del citato articolo 49.

Tale programma deve rispondere alle disposizioni dell'Allegato 5 al d.lgs. 152/99, di seguito richiamate, nonché alla disciplina regionale sugli scarichi delle acque reflue urbane prevista dall'articolo 52, comma 1, lettera a) della l.r. 26/2003.

Per verificare il rispetto dei valori limite di emissione di cui alle Tabelle 1 e 2 del predetto Allegato o di quelli più restrittivi fissati dalla Regione, il decreto prevede uno standard minimo di controlli per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità pari o superiore rispettivamente a 2.000 A.E. e a 10.000 A.E.

Lo standard minimo di controlli per il rispetto della Tabella 2 si applica agli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.

L'articolo 18 del d.lgs. 152/99, ai fini della prima individuazione, ha designato come aree sensibili i laghi posti ad altitudine inferiore a 1.000 metri sul livello del mare e aventi una superficie dello specchio liquido di almeno 0,3 kmq, nonché i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa.

In proposito, occorre rilevare che la Giunta regionale, con deliberazione 12 novembre 2004, n. 19359, ha approvato la proposta di Programma di tutela e uso delle acque, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003.

Con le norme tecniche di attuazione della proposta di Programma si è in particolare provveduto:

- a designare quali aree sensibili, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 18 del d.lgs. 152/99, le aree lacustri individuate nella Tavola 7 e a delimitare i relativi drenanti;
- a prendere atto che l'intero territorio regionale, ad eccezione dei bacini dello Spoel e del Reno di Lei, costituisce bacino drenante all'area sensibile Mar Adriatico Nord Occidentale e delta del Po;
- a prevedere, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 152/99, che agli scarichi di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane presenti nelle singole aree sensibili e nei relativi bacini drenanti si applichi una percentuale di riduzione del carico complessivo in ingresso agli impianti stessi pari ad almeno il 75% per il fosforo totale ed al 75% per l'azoto totale, anche in recepimento degli indirizzi posti dall'Autorità di bacino del fiume Po con la deliberazione 7/2004;
- a precisare che i limiti da applicare allo scarico delle acque reflue urbane per il raggiungimento delle indicate percentuali sono individuati dal Regolamento regionale per gli scarichi di acque reflue e di prima pioggia di cui all'articolo 52 della l.r. 26/2003.

La richiamata deliberazione regionale ha inoltre disposto l'adozione delle misure di salvaguardia, immediatamente vincolanti a decorrere dalla data di approvazione della proposta di Programma, che per le aree sensibili e relativi bacini drenanti riguardano le riportate lettere a) e b).

In relazione a quanto sopra, in attesa dell'approvazione del predetto Regolamento regionale, è pertanto opportuno che il monitoraggio e il controllo degli scarichi di acque reflue urbane riguardi:

- a) per l'intero territorio regionale, i parametri di Tabella 2 (azoto totale e fosforo totale), per gli impianti di trattamento di potenzialità pari o superiore a 10.000 A.E.;
- b) se recapitati nei laghi e nei relativi bacini drenanti, il fosforo totale anche per gli impianti di potenzialità compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.

Per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 2.000 abitanti equivalenti, la cui nuova disciplina sarà dettata dal Regolamento regionale, è comunque opportuna l'adozione di una omogenea impostazione dei controlli. La proposta di Regolamento, contestualmente alla fissazione dei valori limite di emissione per tali scarichi, prevede le relative modalità di accertamento, riprese nella parte «Controlli» della presente Direttiva.

Il d.lgs. 152/99 fissa altresì un numero minimo di controlli per verificare il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 nel caso di significativa presenza di scarichi industriali.

Tale ipotesi deve intendersi verificata quantomeno nei seguenti casi:

- a) le acque reflue industriali afferenti all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane siano caratterizzate da un COD o da un volume complessivo superiori al 20% di quelli relativi all'affluente all'impianto stesso (percentuali da calcolare sui valori medi di un giorno lavorativo medio);
- b) per tali acque il gestore del servizio idrico integrato abbia adottato valori limite di emissione meno restrittivi di quelli della Tabella 3 dell'Allegato 5 al decreto per lo scarico in rete fognaria.

5. Controlli

La Tabella A sintetizza il numero di campioni richiesti per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dal d.lgs. 152/99 per gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Tabella A

Potenzialità impianto (A.E.)	N. campioni Tab. 1 primo anno	N. campioni Tab. 1 successivi	N. campioni Tab. 2	N. campioni Tab. 3
oltre 50.000 A.E.	24	24	24	6
da 10.000 a 49.999 A.E.	12	12	12	3
da 2.000 a 9.999 A.E.	12	4		1

Per quanto attiene la verifica dei valori limite delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5, il d.lgs. 152/99 prevede la possibilità di sostituire i campionamenti effettuati dall'autorità competente con quelli effettuati dal gestore, qualora garantisca un sistema di rilevamento (e quindi di campionamento ed analisi) e di trasmissione dei dati ritenuto idoneo dall'autorità di controllo.

Per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 2.000 A.E., la proposta di Regolamento regionale prevede che gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione siano eseguiti su campioni meno prelevati nell'arco di tre ore. Il gestore è tenuto a eseguire a intervalli regolari, sia sull'effluente che sull'influente dell'impianto, i seguenti accertamenti analitici:

- a) primo anno e anni successivi, rispettivamente 8 e 4 campioni per impianti al servizio di agglomerati con popolazione equivalente superiore a 400 e inferiore a 2.000 A.E., in relazione ai parametri BOD5, COD, Solidi sospesi, grassi e oli animali/vegetali, azoto ammoniacale;
- b) primo anno e anni successivi, rispettivamente 6 e 3 campioni per impianti al servizio di agglomerati con popolazione equivalente superiore a 50 e inferiore o uguale a 400 A.E., in relazione ai parametri BOD5, COD, Solidi sospesi, grassi e oli animali/vegetali.

Per la verifica del rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/99, fermo restando la verifica dell'ipotesi di presenza di scarichi di acque reflue industriali in precedenza formulata, è previsto 1 campione l'anno.

6. Indirizzi per l'attività di controllo

Fermi restando i compiti di vigilanza e la conseguente possibilità di prevedere controlli estemporanei da parte di ARPA, le Province, avvalendosi di ARPA, devono prevedere un programma di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che permetta:

- a) di verificare il rispetto dei valori limite di emissione. In particolare, per gli impianti in cui confluiscono scarichi di acque reflue industriali deve essere garantito il numero minimo di controlli previsto dall'Allegato 5 al d.lgs. 152/99;
- b) di accertare la qualità dei controlli effettuati dal gestore. In particolare dovranno essere verificate:
 1. la congruità del piano di controllo;
 2. l'idoneità dei sistemi di campionamento e dei laboratori analitici che producono i dati;
 3. l'effettiva trasmissione dei dati.

La verifica della qualità del dato prodotto dovrà avvenire anche attraverso il confronto (utilizzando eventualmente metodi statistici) con i risultati dei controlli effettuati da ARPA, da prevedere a tale scopo in numero non inferiore al 10% di quelli prescritti dalle norme di legge.

Fermo restando l'autonomia decisionale di ARPA nella scelta delle modalità di campionamento, in particolare qualora:

- a) il campionamento avvenga in assenza e/o guasto del campionatore automatico del gestore;
- b) siano presenti scarichi palesemente anonimi o situazioni di urgenza ed emergenza;
- c) il campionamento sia finalizzato alla ricerca di parametri rapidamente deperibili o che in relazione alla volatilità richiedano modalità di campionamento non compatibili con l'utilizzo dei normali campionatori automatici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pH, Escherichia Coli, saggi di tossicità, nitriti, solfuri, cloro residuo, aldeidi, solventi aromatici, solventi clorurati, solventi azotati, idrocarburi).

è opportuno che in generale i campionamenti per la verifica dei limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 al d.lgs. 152/99 siano effettuati utilizzando i sistemi di campionamento messi a disposizione dal gestore con modalità analoghe a quelle previste per la verifica delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5, al fine di utilizzare gli stessi campioni anche per la verifica degli autocontrolli.

I campionamenti per la verifica delle analisi del gestore, com-

prensivi di quelli per la verifica di tab. 3 di cui al punto precedente, da parte dell'ARPA devono avere la periodicità minima indicata nella seguente Tabella B

Tabella B

Potenzialità impianto (A.E.)	N. campioni Tab. 1 primo anno	N. campioni Tab. 1 in anni successivi	N. campioni Tab. 2
oltre 50.000 A.E.	6	6	6
da 10.000 a 49.999 A.E.	3	3	3
da 2.000 a 9.999 A.E.	3	1	1

7. Requisiti per il campionamento, le analisi e la trasmissione dei dati

Il d.lgs. 152/99 prevede, per il controllo della conformità ai limiti indicati nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 e ad altri limiti definiti in sede locale, che siano utilizzati campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.

Come indicato nelle vigenti norme tecniche (IRSA-CNR e APAT), trattandosi di scarichi con composizione quali-quantitativa e portata variabili nel tempo, è opportuno che il campionamento sia ponderato nel tempo. In tal senso deve essere richiesto ai gestori di dotarsi di appositi sistemi di campionamento in automatico.

Per il **campionamento**, gli impianti dovranno disporre di campionatore automatico a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore (nel caso il controllo sia riferito alla percentuale di riduzione del carico inquinante, analogo campionatore dovrà essere installato all'ingresso dell'impianto).

Tale campionatore dovrà essere:

- automatico e programmabile;
- dotato di sistemi per rendere il campionamento proporzionale alla portata;
- refrigerato;
- sigillabile;
- installato in modo da rendere possibile la sigillatura del condotto di prelievo;
- dotato di sistema di segnalazione di guasto e/o interruzione di funzionamento.

Preferenzialmente i campionatori dovranno essere autosvuotanti.

In relazione alle specifiche tipologie impiantistiche (con particolare riferimento alla potenzialità e all'ubicazione degli impianti di trattamento), nei protocolli d'intesa indicati al punto 1 possono essere previste modalità di campionamento semplificate rispetto a quanto in precedenza indicato, nonché i tempi per conformarsi alla presente Direttiva.

In particolare, di norma:

- a) per gli impianti di potenzialità pari o superiore a 50.000 A.E., l'adeguamento ai requisiti sopraesposti per i campionatori dovrà avvenire entro un anno dalla data di approvazione della presente Direttiva. Qualora richiesto, entro lo stesso termine dovranno essere installati all'ingresso dell'impianto sistemi di campionamento conformi ai medesimi requisiti. Nel caso siano già presenti all'ingresso sistemi automatici di campionamento non rispondenti ai requisiti richiesti (ad esempio mancanza di refrigerazione), gli stessi dovranno essere adeguati entro il termine di tre anni dalla data suddetta;
- b) per gli impianti di potenzialità compresa tra 10.000 e 49.999 A.E. potranno essere utilizzati campionatori in uscita (e se richiesto anche in ingresso) non collegati a sistemi per rendere il campionamento proporzionale alla portata, garantendo in ogni caso la misura e la registrazione in continuo della portata e programmando il campionatore sulla base dell'andamento medio della portata. Anche in questo caso l'adeguamento ai requisiti sopraesposti dovrà avvenire entro un anno dall'approvazione della presente Direttiva. Qualora siano già presenti sistemi automatici di campionamento non pienamente conformi ai requisiti sopraesposti (ad esempio mancanza di refrigerazione) gli stessi dovranno essere adeguati entro il termine di tre anni dalla data suddetta;
- c) per gli impianti di potenzialità compresa tra 2.000 e 9.999 A.E. potranno essere utilizzati campionatori mobili non collegati a sistemi per rendere il campionamento propor-

zionale alla portata. Dovrà essere comunque concordato, anche tramite apposite misure, un andamento di riferimento della portata (ad esempio valore diurno e valore notturno) sulla base del quale programmare il campionatore.

Al fine di garantire modalità omogenee di campionamento e di evitare sprechi di tempo e di attrezzature, i sistemi di campionamento prescritti in sede di autorizzazione devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo.

L'utilizzo dell'attrezzatura di campionamento avverrà sulla base di specifici accordi locali che potranno prevedere indicativamente le seguenti possibilità:

- sigillatura del campionatore da parte dell'autorità di controllo ed estrazione del campione il giorno successivo;
- obbligo del gestore di tenere sempre a disposizione dell'autorità di controllo il campionatore fino ad un'ora prestabilita (ad esempio 9.30).

Per gli impianti non presidiati, il gestore metterà a disposizione di ARPA l'attrezzatura per il prelievo dei campioni, previo preavviso di 24 ore.

Devono essere garantiti adeguati standard qualitativi per l'esecuzione delle analisi. Fatte salve le verifiche e i controlli da parte di ARPA, tali requisiti si intendono garantiti qualora siano utilizzati laboratori interni o esterni dotati di certificazione di qualità. Negli altri casi l'ARPA verificherà attrezzature, procedure e qualificazione del personale, proponendo, se del caso, i necessari adeguamenti. A partire dal gennaio 2007 potrà comunque essere previsto che l'esecuzione delle analisi sia effettuato da laboratori certificati o partecipanti a circuiti di intercalibrazione, secondo procedure definite dalla Regione.

In proposito, è opportuno rammentare che, negli schemi tipo di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'ambito e il gestore, approvati con Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 20121, è previsto che il gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della l. 36/94, dell'articolo 49 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 7 del d.lgs. 31/2001, si impegni a dotarsi, anche mediante convenzionamento con altri gestori, «di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori».

Per quanto riguarda le **comunicazioni** agli Enti di controllo:

- deve essere fornito preventivamente (di regola entro il 30 novembre) il programma annuale dei controlli;
- devono essere comunicate, in via breve (fax e/o e-mail), con almeno 15 giorni di anticipo, le operazioni di manutenzione ordinaria che interferiscano con le attività di campionamento;
- devono essere comunicati, appena possibile, i guasti imprevedibili e ogni altra situazione, quale l'arrivo di scarichi anomali, che possano inficiare il campionamento;
- devono essere comunicati il prima possibile, e comunque di norma entro sette giorni dal campionamento, gli esiti dei campionamenti che mostrino superamenti dei limiti allo scarico o di eventuali soglie di attenzione concordate con gli Enti di controllo;
- i risultati complessivi dei controlli devono essere comunicati su supporto informatico a periodicità definita. In attesa dell'istituzione di un sistema informativo regionale dedicato, le modalità e i formati di trasmissione saranno definiti in sede locale.

8. Autocontrolli

Ai sensi del punto 1.1 dell'Allegato 5 del d.lgs. 152/99 i gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono garantire un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello indicato nella Tabella A del punto 5) relativamente ai parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 del medesimo Allegato sugli scarichi degli impianti stessi e sulle acque in entrata.

I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori devono essere messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Tali analisi assumono notevole importanza per una comprensione più approfondita del sistema depurativo regionale e, in conseguenza della scelta operata in ordine alla riduzione del carico complessivo di fosforo totale e azoto totale nelle acque reflue urbane, risultano indispensabili al fine di disporre di dati misurati sull'abbattimento annuale di tali nutrienti, con riferimento

agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità pari o superiore a 2.000 A.E.

A tale scopo, per gli impianti di potenzialità pari o superiore a 10.000 A.E.:

- deve essere opportunamente misurata, in relazione ai controlli e agli autocontrolli, la portata in entrata e in uscita all'impianto di trattamento;
- i campioni degli autocontrolli in ingresso all'impianto devono essere distribuiti in modo da consentire, tra l'altro, la determinazione del carico annuale di fosforo totale e azoto totale trattato dall'impianto, fermo restando la quantificazione del carico annuale in uscita sulla base dei campioni dei controlli e degli autocontrolli.

Per gli impianti di potenzialità compresa tra 2.000 e 9.999 A.E. i dati misurati di portata in ingresso e in uscita devono permettere di ricostruire il dato medio annuale, anche sulla base di valutazioni legate alle caratteristiche degli agglomerati serviti.

Il programma annuale degli autocontrolli da parte del gestore deve essere fornito entro la data prevista per la presentazione del programma di controllo e i risultati degli autocontrolli devono essere comunicati con le stesse modalità e le periodicità previste per i controlli.

(BUR20050120)

(5.1.3)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/529

Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, riguardante le funzioni della Regione relative alla promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;

Rilevata la necessità, da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture e del Dirigente dell'Unità Organizzativa Regolazione del Mercato e Programmazione, di provvedere – al fine di consentire l'attuazione degli interventi sopracitati – all'assegnazione di risorse finanziarie, per il corrente anno, a favore delle Amministrazioni provinciali della Lombardia, quali soggetti attuatori delle attività medesime;

Rilevato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture e del Dirigente dell'Unità Organizzativa Regolazione del Mercato e Programmazione che si verifica la necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi generali stabiliti dal d.lgs. 152/99 e s.m. e i. in materia di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;

Visto il testo del bando («allegato 1») contenente le modalità di presentazione delle domande per l'anno 2005, da parte delle province lombarde, relative allo svolgimento delle attività ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Vista la disponibilità finanziaria per l'attuazione delle sopracitate funzioni di cui alla l.r. n. 26/03, per la somma di € 600.000,00 – stanziati al capitolo di spesa 522 – UPB 4.9.3.4.2.298 del bilancio regionale per l'esercizio 2005;

Dato atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture provvederà, ad intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale del citato bando, con successivo decreto:

– alla ripartizione degli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale per l'esercizio 2005, a favore delle province lombarde, in conformità ai criteri stabiliti nel bando medesimo nonché in base alle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande ammissibili, che sarà effettuata da un apposito gruppo di lavoro;

– all'impegno e alla contestuale liquidazione dei contributi spettanti – nel limite dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio regionale – a favore delle province lombarde;

Dato atto altresì che il Dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture provvederà alla verifica delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute dalle Province beneficiarie, ad avvenuta presentazione del rapporto relativo all'anno 2005, da presentarsi alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

richiamate le motivazioni e le conseguenti proposte e valutazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate;

1) Di approvare il bando («allegato 1») – costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – contenente le modalità per la presentazione delle domande per l'anno 2005 da parte delle province lombarde, ai fini dell'assegnazione dei relativi contributi: «Bando per la presentazione delle domande per l'anno 2005 da parte delle province lombarde, relative alla promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26».

2) Di stabilire per la realizzazione delle iniziative previste dal presente bando una disponibilità finanziaria totale pari a € 600.000,00 stanziati sul capitolo di spesa 522 – UPB 4.9.3.4.2.298, per l'esercizio 2005, da ripartire a favore delle province lombarde.

3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, incluso il bando («allegato 1»), sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

_____ • _____

ALLEGATO 1

BANDO

per la presentazione delle domande per l'anno 2005 da parte delle province lombarde, relative alla promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26

1. Obiettivi del bando

Migliorare le condizioni ambientali degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando per l'attuazione di interventi di tutela degli ambienti lacustri e fluviali, di cui al richiamato art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. n. 26/03, è pari a € 600.000,00 per l'esercizio 2005, stanziati al capitolo 4.9.3.4.2.298.522.

3. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le Province della Regione Lombardia.

4. Tipologie di interventi ammissibili

a) L'asportazione e trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento, dei rifiuti e detriti esistenti sulle acque dei laghi e dei fiumi o accumulati lungo le rive per effetto delle correnti;

b) lo sfalcio, l'asportazione dal bacino e l'eliminazione delle macrofite dalle sponde lacustri, quando l'eccessivo sviluppo di tale vegetazione dia luogo ad un innaturale incremento dell'eutrofizzazione;

c) l'asportazione e trasporto presso idonei centri di smaltimento, dei detriti e rifiuti accumulatisi lungo le rive per effetto di eventi idrologici;

d) l'asportazione e lo smaltimento di idrocarburi dalle superfici lacustri e fluviali;

e) la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione;

f) le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche nonché la rimozione delle spoglie di pesci conseguenti a morie;

g) l'asportazione di alghe da zone fluviali semi-confinare;

h) programmi organici di riqualificazione di corpi idrici relativi ad aree di particolare pregio ambientale, biologico (parchi regionali, riserve naturali, zone umide, ecc.);

i) interventi da cui possono derivare benefici significativi ad ambienti lacustri e fluviali (miglioramento della funzionalità acquatica dei corpi idrici, incremento della biodiversità, miglioramento della capacità di autodepurazione dei corsi d'acqua, costituzione di impianti arborei nelle zone di pertinenza dei corsi d'acqua, mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente i corpi idrici, conseguimento di benefici paesaggistici, creazione di ambienti acquatici di rilevante interesse naturalistico-scientifico, ecc.), da evidenziare in sede di predisposizione dei programmi medesimi;

j) interventi di riqualificazione relativi ad ambienti lacustri e fluviali, caratterizzati da elevate opportunità di carattere fruttivo, agricolo, ricreativo, culturale, turistico, ecc.

I programmi relativi alle tipologie di interventi di cui alle lett. h), i), j), dovranno essere cofinanziati, per una quota pari ad almeno il 50% dell'importo totale, dall'ente richiedente.

5. Criteri di ammissibilità

Possono essere finanziati programmi di interventi che rientrano nelle tipologie descritte al punto 4).

In particolare sono da considerarsi, ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente bando, programmi, progetti e interventi connessi alla tutela di ambienti lacustri e fluviali, già oggetto di intese, convenzioni, ecc. tra le province e altri soggetti, finalizzati alla realizzazione di interventi conservativi riguardanti riserve naturali, parchi regionali, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ecc.

Nel computo della spesa ammissibile, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dalla provincia.

6. Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate dai soggetti beneficiari (Province), corredate dalla documentazione richiesta.

Le domande devono essere indirizzate a:

- Regione Lombardia - Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità - Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture - via Stresa, 24 - 20125 - Milano - entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente bando.

Qualora il termine di scadenza corrisponda ad un giorno festivo o non lavorativo, il termine stesso è prorogato automaticamente alle ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

Le domande devono essere consegnate allo sportello del Protocollo regionale presso l'indirizzo di cui al precedente alinea, o ad uno degli sportelli del protocollo federato presenti in ogni capoluogo di provincia della Regione Lombardia (Sedi territoriali regionali), il cui protocollo ne attesterà il ricevimento. Le domande ricevute oltre il termine indicato saranno considerate irricevibili.

7. Documentazione da allegare alle domande

Le domande devono essere corredate della documentazione di seguito elencata, in originale o in copia conforme all'originale:

a) deliberazione dell'organo competente della provincia richiedente e/o determinazione dirigenziale, riportante:

- approvazione di programmi, progetti e interventi da realizzare per l'anno 2005, connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
- approvazione della spesa complessiva preventivata per l'anno 2005 per la realizzazione dei programmi, progetti e interventi di cui al precedente alinea;
- (eventuale) dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che l'onere IVA relativa alle spese da sostenere non è recuperabile da parte del soggetto richiedente;

b) relazione dettagliata illustrante le finalità e le caratteristiche degli interventi previsti per l'anno 2005, con specifico riferimento alla localizzazione, tempistica, priorità e modalità di organizzazione e di attuazione;

c) dettaglio preventivo delle spese da sostenersi per ogni attività, articolato per singoli interventi (tipologia di intervento con esecuzione in proprio e/o affidamento a terzi, spese da sostenersi per acquisto, gestione e manutenzione di attrezzature, per impiego di personale, per risorse finanziarie da trasferire a terzi, ecc.).

8. Procedura di istruttoria e di valutazione delle domande

La Regione si riserva il diritto di richiedere alle province proponenti, in qualunque fase del procedimento, eventuali documenti, chiarimenti o integrazioni ritenuti necessari per la conclusione dell'istruttoria.

Gli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale per l'esercizio 2005, per la realizzazione delle previste attività, sono ripartiti alle province lombarde in conformità ai seguenti criteri:

- la quota pari all'60% del fondo di € 600.000,00 - stanziato sul cap. 4.9.3.4.2.298.522 - è così ripartita:

- per l'80% in base a parametri geografici correlati al territorio delle province, secondo le percentuali indicate nella tabella sottospesificata;
- per il 20% alle province sul cui territorio insistono dei laghi, secondo le percentuali determinate sulla base delle superfici lacustri totali di ogni provincia, riportate nella tabella medesima.

PROVINCIA	% di riparto	Importo 80%	Superfici laghi (kmq.)	% relativa alle superfici	Importo 20%	Totale
BERGAMO	15,235	€ 43.876,80	23,64	4,305%	€ 3.099,60	€ 46.976,40
BRESCIA	13,49	€ 38.851,20	238,1	43,359%	€ 31.218,48	€ 70.069,68
COMO	5,658	€ 16.295,04	111,08	20,228%	€ 14.564,16	€ 30.859,20
CREMONA	10,625	€ 30.600,00	0	0%	-	€ 30.600,00
LECCO	3,112	€ 8.962,56	60,13	10,950%	€ 7.884,00	€ 16.846,56
LODI	7,112	€ 20.482,56	0	0%	-	€ 20.482,56
MANTOVA	9,23	€ 26.582,40	5,00	0,911%	€ 655,92	€ 27.238,32
MILANO	12,681	€ 36.521,28	0	0%	-	€ 36.521,28
PAVIA	7,626	€ 21.962,88	0	0%	-	€ 21.962,88
SONDRIO	4,748	€ 13.674,24	5,30	0,965%	€ 694,80	€ 14.369,04
VARESE	10,483	€ 30.191,04	105,88	19,282%	€ 13.883,04	€ 44.074,08
TOTALE	100,00	288.000,00	549,13	100%	€ 72.000,00	€ 360.000,00

- la quota pari al 40% del fondo di € 600.000,00 - stanziato sul cap. 4.9.3.4.2.298.522 - è ripartita per la realizzazione degli interventi elencati al punto 4) lett. h), i), j).

Ad intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale del presente bando, con successivo decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture, si provvederà:

- alla ripartizione degli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale per l'esercizio 2005, a favore delle province lombarde, in conformità ai criteri stabiliti nel bando medesimo nonché in base alle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande ammissibili, che sarà effettuata da un apposito gruppo di lavoro;

- all'impegno e alla contestuale liquidazione dei contributi spettanti - nel limite dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio regionale - a favore delle province lombarde.

Le Province beneficiarie dovranno provvedere alla formulazione del rapporto delle attività svolte nonché delle relative spese

effettivamente sostenute, relativo all'anno 2005, da presentarsi alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il Dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture si riserva di procedere alla verifica delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute dalle Province beneficiarie, ad avvenuta presentazione del rapporto relativo all'anno 2005.

Qualsiasi informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta alla Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità - Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture - via Stresa, 24 - 20125 Milano - tel. 02/67.65.50.78 - fax 02/67.65.54.19.

(BUR20050121)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/530

Modifica ed integrazioni della d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14393, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di ri-

(5.3.5)

fiuti e del d.m. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»**LA GIUNTA REGIONALE**

Viste:

– la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

– la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE;

– il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

– il d.m. ambiente e tutela del territorio 13 marzo 2003;

– il d.l. 30 giugno 2005, n. 115;

Richiamate le d.g.r.:

– 7 febbraio 1994, n. 47636, avente per oggetto: «L.r. 94/80 e d.P.R. 915/82. Determinazioni in merito alle caratteristiche di ammissibilità dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi in discarica di II categoria tipo B impermeabilizzata – “giacimento controllato”»;

– 29 marzo 1996, n. 11036, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alle caratteristiche delle discariche per rifiuti speciali e tossici e nocivi di II categoria tipo C.»;

– 29 maggio 1998, n. 36489, avente per oggetto: «Integrazione e modifica della d.g.r. n. 47636 del 7 febbraio 1994 avente per oggetto: Determinazioni in merito alle caratteristiche di ammissibilità dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi in discarica di II categoria tipo B impermeabilizzata – “giacimento controllato”»;

– 15 gennaio 1999, n. 40992, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali nelle discariche di II categoria tipo B.»;

– 30 settembre 2003, n. 14393, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del d.m. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;

Preso atto che il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture riferisce che con la d.g.r. 14393/03 sono state fornite indicazioni circa la prima applicazione sia del d.lgs. 36/03 che del d.m. 13 marzo 2003 con riferimento sia alla puntuale interpretazione delle norme con conseguente abrogazione e/o modifica di tutti i provvedimenti attuativi di carattere generale sino ad allora assunti a fronte dei disposti delle precedenti normative che alla gestione della fase transitoria per tutti gli impianti esistenti stabilendo in particolare che:

– a fronte del disposto del comma 1 dell'art. 17 del d.lgs. 36/03 gli impianti esistenti già autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 all'esercizio delle operazioni di smaltimento D1 possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono stati autorizzati sino alla data del 16 luglio 2005; le determinazioni regionali assunte con le d.g.r. nn. 47636/94, 11036/96, 36489/96 e 40992/99, ancorché riferite a norme abrogate dal d.lgs. 36/03, devono pertanto considerarsi valide sino a tale data;

– devono essere revocati, a decorrere dal 16 luglio 2005, i provvedimenti di cui alle d.g.r. nn. 47636/94, 11036/96, 36489/96 e 40992/99;

Rilevato che nei provvedimenti assunti successivamente alla d.g.r. 14393/03 relativi a modifiche ad impianti esistenti, di cui all'elenco riportato nell'allegato A al presente atto, tra le prescrizioni è stata riportata anche la seguente prescrizione tipo: «nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali di cui al sopra indicato punto ... che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99, sino al 16 luglio 2005. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del d.m. 13 marzo 2003...»;

Atteso che l'art. 11 del d.l. 115/05 sostituisce, all'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del d.lgs. 36/03, le parole «16 luglio 2005» con le parole «31 dicembre 2005»;

Preso atto della valutazione del dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture che, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di:

– proroga al 31 dicembre 2005 della validità dei provvedimenti di cui alle d.g.r. nn. 47636/94, 11036/96, 36489/96 e 40992/99;

– modifica della prescrizione tipo riportata nei provvedimenti di cui all'elenco riportato nell'allegato A al presente atto, sostituendo l'esistente con la presente: «nella discarica possono essere

messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali di cui al sopra indicato punto ... che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99, sino al 31 dicembre 2005. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del d.m. 13 marzo 2003...»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di modificare il punto 2. della d.g.r. 14393/03 confermando sino al 31 dicembre 2005 la validità delle determinazioni assunte con d.g.r. nn. 47636/94, 11036/96, 36489/96 e 40992/99 per i soli impianti esistenti già autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 all'esercizio delle operazioni di smaltimento D1;

2. di modificare il punto 3. della d.g.r. 14393/03 stabilendo che la revoca dei provvedimenti di cui alle d.g.r. nn. 47636/94, 11036/96, 36489/96 e 40992/99 decorra dal 31 dicembre 2005;

3. di modificare la prescrizione tipo riportata nei provvedimenti di cui all'elenco riportato nell'allegato A al presente atto, con la seguente «nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali di cui al sopra indicato punto ... che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99, sino al 31 dicembre 2005. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del d.m. 13 marzo 2003...»;

4. di disporre che il presente atto venga comunicato ai soggetti interessati nonché pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

– D.g.r. 8 agosto 2003, n. 14084 – Ditta Systema s.r.l. – via Luigi Pirandello, 35 – Montichiari (BS).

– D.g.r. 6 febbraio 2004, n. 16292 – Ditta Marcegaglia s.p.a. – via Bresciani, 18 – Gazoldo degli Ippoliti (MN).

– D.g.r. 19 marzo 2004, n. 16794 – Ditta GE.D.I.T. s.p.a. – via Cavicchione di Sotto, 1 – Calcinato (BS).

– D.g.r. 19 marzo 2004, n. 16796 – Ditta Bergamo Pulita s.r.l. – piazza della Repubblica, 2 – Bergamo.

– D.g.r. 16 aprile 2004, n. 17159 – Ditta Fertilita s.r.l. – loc. Manzola Fornace – Corteolona (PV).

– D.g.r. 16 aprile 2004, n. 17161 – Comune di Gorla Maggiore – piazza Martiri della Libertà, 19 – Gorla Maggiore (VA).

– D.g.r. 4 giugno 2004, n. 17750 – Ditta Pontenossa s.p.a. – via Viviani, 8 – Milano.

– D.g.r. 5 agosto 2004, n. 18598 – Ditta ENI s.p.a. – p.le Mattei, 1 – Roma.

– D.g.r. 11 febbraio 2005, n. 1889 – Ditta ASM Brescia – via Lamarmora, 230 – Brescia.

(BUR20050122)

(4.2.2)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/532

Disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali in materia di controllo degli impianti termici di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 così come modificato dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

• la legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», ed in particolare l'art. 31 comma 3, che stabilisce specifici compiti di controllo e verifica degli impianti termici da parte dei Comuni con più di quarantamila abitanti e da parte delle Province per il restante territorio;

• il d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento del

consumo di energia, in attuazione dell'art. 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» così come modificato dal d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 17 marzo 2003, ed in particolare i commi 18, 19 e 20 dell'art. 11 che recano specifiche disposizioni inerenti alla effettuazione dei controlli da parte degli Enti Locali, in conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare il comma 5 dell'art. 30 ove si stabilisce che le Regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali per l'attuazione del d.P.R. 412/93, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e verifica degli impianti termici;

- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14087 «Linee Guida per la verifica dello stato di manutenzione e esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte degli Enti Locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99)» che fornisce indicazioni operative sulla standardizzazione delle procedure di verifica per favorire l'armonizzazione e il coordinamento delle attività di verifica degli impianti termici su tutto il territorio lombardo;

- la d.g.r. 27 febbraio 2004, n. 7/16579 «Rettifica delle Linee Guida per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte degli Enti Locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato ed integrato dal d.P.R. 551/99)»;

- la d.g.r. 17 maggio 2004 n. 7/17253 «Manuale di compilazione del rapporto di controllo tecnico sugli impianti termici inferiori ai 35 kW conforme all'allegato H del d.P.R. 551/99»;

Considerato che:

- il decreto del Direttore Generale delle Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 25 gennaio 2001, n. 1585, ha costituito una Commissione Tecnica Interprovinciale in materia di energia, con il compito, tra gli altri, di predisporre i documenti tecnici regionali per dare piena attuazione alle attività di verifica degli impianti termici degli edifici;

- con d.g.r. 30 settembre 2004, n. 7/18865 la Regione Lombardia ha stipulato una convenzione con ENEA per supporto tecnico alle attività di coordinamento ed assistenza agli Enti Locali per la verifica degli impianti termici come previsto dal d.P.R. 412/93 e che, nell'ambito di tale convenzione, l'ENEA ha contribuito alla redazione dei documenti tecnici di cui al punto precedente;

- l'art. 16 del d.P.R. n. 551/99 prevede che le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'art. 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle Regioni, ed in particolare il comma 20 sancisce che gli Enti competenti possono stabilire, limitatamente agli impianti termici con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, che i controlli si intendano eseguiti mediante un'autodichiarazione dei soggetti responsabili;

Dato atto:

- che la Commissione Tecnica Interprovinciale ha manifestato la necessità di allargare anche agli impianti termici con potenza termica nominale del focolare uguale o superiore a 35 kW la facoltà di adottare l'autodichiarazione, in sostituzione dell'attività di verifica biennale di cui al punto 5 del documento «Linee guida per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio e manutenzione degli impianti termici da parte degli Enti Locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99)», approvato con d.g.r. n. 7/14087 del 8 agosto 2003;

- che l'estensione dell'autodichiarazione, oltre a ridurre il numero di verifiche effettuate dall'Ente Locale competente, riduce le spese a carico dell'utente controllato mantenendo nel contempo lo standard qualitativo dei controlli previsto dalla legge 10/91;

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi della possibilità di adottare un provvedimento di modifica dell'art. 11, comma 20, del d.P.R. 412/93, estendendo anche agli impianti termici con potenza termica nominale del focolare uguale o superiore a 35 kW la facoltà di adottare l'autodichiarazione in sostituzione dell'attività di verifica biennale;

Sentiti gli Enti Locali e le Associazioni rappresentative degli operatori del Settore;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2005,

n. 327 di approvazione della proposta «Programma regionale di sviluppo della VIII legislatura» da presentare al Consiglio Regionale che, all'interno individua l'obiettivo specifico 6.3.2 «Fonti Energetiche» e l'obiettivo specifico 6.4.3 «Qualità dell'aria»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di estendere anche agli impianti termici con potenza termica nominale del focolare uguale o superiore a 35 kW la facoltà di adottare l'autodichiarazione in sostituzione dell'attività di verifica biennale;

2) di approvare l'allegato documento «Disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali in materia di controllo degli impianti termici di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551», quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 16 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551;

3) di dare atto che l'efficacia dell'estensione di cui al punto 1 è subordinata all'approvazione, da parte del Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità, del modello AS35 e del relativo manuale di compilazione, necessari per la presentazione dell'autodichiarazione relativa agli impianti con potenza nominale uguale o superiore a 35 kW;

4) di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad approvare le modifiche e le integrazioni di carattere esclusivamente tecnico necessarie a conformare le «Linee guida per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici da parte degli Enti Locali competenti», approvate con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14087, alle indicazioni della presente deliberazione;

5) di disporre la pubblicazione della presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Anna Bonomo

Disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali in materia di controllo degli impianti termici di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 così come modificato dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551

Gli Enti di cui al comma 18. possono, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, alla Regione Lombardia, al Ministero per le Attività Produttive e all'ENEA, stabilire che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui venga prodotta un'apposita dichiarazione (autodichiarazione) attestante l'avvenuta manutenzione dell'impianto nel rispetto delle norme di cui al d.P.R. 412/93 e s.m.i. Sulla base di specifiche intese tra Ente e Associazioni di categoria dei manutentori e/o singoli manutentori, gli Enti di cui al comma 18 possono altresì stabilire l'obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico standardizzato. Per gli impianti con potenza termica del focolare nominale inferiore a 35 kW, l'autodichiarazione, o dichiarazione sostitutiva della verifica di conformità degli impianti termici, deve essere redatta e trasmessa all'ente competente con le modalità descritte al punto 5 delle «Linee guida per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici da parte degli Enti Locali competenti» approvato con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14087 e successive modifiche ed integrazioni ed alla successiva d.g.r. 17 maggio 2004 n. 7/17253 «Manuale per la compilazione del rapporto di controllo tecnico sugli impianti inferiori ai 35 kW conforme all'allegato H del d.P.R. 551/99». Per gli impianti con potenza termica del focolare nominale superiore od uguale a 35 kW, l'autodichiarazione deve essere redatta secondo il modello «AS35» che sarà approvato con successivo provvedimento regionale.

Gli Enti, qualora ricorrano ad una od a entrambe le forme di verifica previste al presente comma (autodichiarazione per impianti inferiori a 35 kW e/o autodichiarazione per impianti uguali o superiori a 35 kW), debbono comunque effettuare ogni due anni il controllo a campione su almeno il 10% degli impianti autodichiarati (con onere a carico di tutti gli utenti che presentino l'autodichiarazione) e controllare tutti quelli che non si sono dichiarati con totale spesa a carico dell'occupante/proprietario dell'impianto. Nei 12 mesi successivi alla data della prima accensione da parte dell'installatore, sono esclusi dal controllo i nuovi impianti per i quali sia stata presentata o trasmessa all'ente competente alla verifica, entro trenta giorni dalla suddetta data, la copia della scheda identificativa dell'impianto conforme a quelle riportate al punto 6.4.1 delle sopra citate Linee guida per impianti

ti con potenza termica del focolare nominale inferiore a 35 KW ed al punto 6.4.2 per quelli con potenza termica del focolare nominale uguale o superiore a 35 kW.

Gli Enti Locali, al fine di massimizzare l'efficacia della propria azione, possono programmare i predetti controlli a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione di maggiore criticità, avendo peraltro cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

(BUR20050123)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/540

(5.2.0)

Indizione di Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto preliminare «S.S. 38 variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (lotto 6) – Variante di Santa Lucia». Obiettivo specifico 8.3.7 «Realizzazione degli interventi di accessibilità alla Valtellina e Valchiavenna». Obiettivo gestionale 8.3.7.2 «Definizione progettuale e attuazione degli interventi stradali per l'accessibilità alla Valtellina e alla Valchiavenna»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102 «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. V/508 del 19 marzo 1992 con la quale è stata adottata la proposta di Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, compilato ai sensi dell'articolo 5 della sopracitata legge 2 maggio 1990, n. 102;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1992 di approvazione, nei termini e con le prescrizioni indicati dallo stesso provvedimento, del Piano suddetto e della relativa modulazione delle risorse finanziarie;

Considerato che il sopracitato Piano ha fra gli obiettivi primari quello di migliorare le condizioni generali del sistema di viabilità vallivo e intervallivo delle aree colpite dagli eventi calamitosi del 1987, prevedendo, in particolare, il potenziamento e la riqualificazione dell'intera viabilità della Valtellina e della Valchiavenna a completamente delle opere già realizzate (parte della tangenziale di Sondrio e tratto Lovero-Bormio);

Vista la legge regionale 1 agosto 1992, n. 23 che individua le norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone colpite dagli eventi calamitosi del 1987 ed, in particolare, l'art. 2 relativo ai compiti attuativi spettanti ai vari enti in merito all'esecuzione degli stessi interventi;

Considerato:

- che con d.g.r. n. 5/34383 del 23 marzo 1993, come disposto dalla sopracitata legge regionale 1 agosto 1992, n. 23, sono stati definiti gli enti attuatori dei singoli interventi previsti nel Piano di ricostruzione e sviluppo, individuando nella Regione e in ANAS i soggetti responsabili delle opere relative al sistema stradale e alla viabilità valliva e intervalliva su indicazione delle Province interessate;

- che con successivi atti la Regione si è assunta, in un quadro complessivo di progettazione, l'onere di sviluppare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensiva del quadro programmatico, progettuale e ambientale dello studio VIA per procedura regionale, della S.S. 38 Variante di Bormio;

- che il progetto preliminare di detto intervento – predisposto da Fiat Engineering s.p.a. in attuazione di apposito contratto sottoscritto in data 9 settembre 1999 n. di rep. 3489/UR – è stato approvato con d.g.r. n. 6/48656 del 29 febbraio 2000;

- che la Regione Lombardia, a seguito dell'esperimento di specifica procedura di gara i cui esiti sono stati approvati con Decreto del Dirigente della Struttura Contratti del 20 settembre 2001 n. 22009, ha affidato l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva della S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno al Raggruppamento Temporaneo di Imprese E.NEL.HYDRO s.p.a. (mandataria) – Al Engineering s.r.l. – Al Studio Architettura Ingegneria Urbanistica Net Engineering s.p.a. – Dott. ing. Marcello Bormioli – Prof. ing. Giorgio Macchi e dott. ing. Stefano Macchi, con sede in via Pastrengo n. 9, 24068 Seriate (BG);

Preso atto:

- che durante lo svolgimento del suddetto incarico di progettazione è emersa la necessità di modificare in maniera consistente le previsioni del progetto preliminare originario, a causa della

sopraggiunta variazione dei riferimenti normativi relativi ai requisiti tecnici progettuali conseguente all'approvazione delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade avvenuta con d.m. 5 novembre 2001, nonché al fine di pervenire ad una soluzione progettuale tesa ad assicurare la migliore corrispondenza agli obiettivi da perseguire;

- che le suddette modifiche hanno portato, tra l'altro, alla definizione di una giacitura del tracciato in galleria tra il comune di Bormio e il comune di Livigno diversa da quella del progetto preliminare originario, che prevedeva un tracciato che, partendo dalla S.S. 38 in corrispondenza dello svincolo di «Santa Lucia», attraversava l'Adda con un viadotto per poi proseguire in galleria per 2.240 m e raccordarsi alla S.S. 301 in località Pian del Vino;

- che, non essendo possibile proseguire nella progettazione definitiva dell'intervento secondo il tracciato originario anche a causa dell'interferenza con vincoli ambientali, territoriali ed urbanistici, è stato necessario sviluppare una soluzione alternativa che si è sostanziata nella proposta di un primo tracciato che si staccava dalla S.S. 38 con lo svincolo «Capitania», proseguiva in galleria per 1.600 m (galleria di Oga-Santa Lucia) attestandosi poi sulla la S.P. per Oga;

- che anche questa prima soluzione alternativa è stata abbandonata poiché non garantiva il rispetto delle già citate Norme di progettazione stradale e che si è, pertanto, proceduto a valutare la possibilità di schemi progettuali diversi;

Visto l'Accordo di programma quadro per la realizzazione dei campionati del mondo di sci alpino Lombardia 2005 – sottoscritto da Regione Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS ed enti locali interessati in data 11 aprile 2003 – che ha consentito di garantire il parziale finanziamento ai sensi della legge 1 agosto 2002, n. 166 di una serie di interventi infrastrutturali collegati allo svolgimento dei Mondiali di sci 2005, tra cui l'intervento denominato «S.S. 38 – 301 – Variante di Bormio per Livigno»;

Preso atto:

- che, a seguito di successivi approfondimenti progettuali in merito al tracciato previsto per la Variante di Bormio per Livigno, è stata verificata l'impossibilità di proseguire nello sviluppo della progettazione di tale Variante;

- che pertanto si è reso necessario un ulteriore aggiornamento degli schemi progettuali – anche al fine di giungere alla definizione di interventi fattibili e funzionali per i Mondiali di sci 2005 – secondo un'evoluzione del *layout*, sottoposto a verifiche tecniche e a parere consultivo degli enti interessati, che ha portato all'articolazione dell'attività di progettazione nei seguenti tre tratti specificati nell'ambito della d.g.r. n. 7/15953 del 30 dicembre 2003:

1. Tangenziale di Bormio con funzioni di alleggerimento del traffico e sbinamento dei flussi diretti a Bormio;
2. Variante di Santa Lucia dalla S.S. 38 a monte dell'abitato lungo la S.P. per Oga;
3. Variante per Livigno;

Rilevato:

- che, nell'ambito della predetta d.g.r. n. 7/15953 del 30 dicembre 2003, sono state definite differenti tempistiche dell'attività progettuale relativa ai tre tratti sopracitati, in ragione di specifiche urgenze di approfondimento dettate dalla necessità di rendere gli interventi funzionali allo svolgimento dei Mondiali di sci 2005;

- che per la Variante di Santa Lucia, in particolare, si è ritenuto opportuno disporre lo sviluppo del progetto preliminare e del progetto definitivo per appalto integrato;

Visti:

- l'art. 7 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1, inerente la disciplina regionale sulla Conferenza di Servizi;

- l'art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9, recante disposizioni per le procedure di approvazione, tramite Conferenza di Servizi, dei progetti infrastrutturali d'interesse regionale;

A votazione unanime espressa nella forma di legge

Delibera

1. di indire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1, inerente la disciplina regionale sulla Conferenza di Servizi, e dell'art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9, recante disposizioni per le procedure di approvazione dei progetti infrastrutturali d'interesse regionale, la Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto preliminare «S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (Lotto 6) – Variante di Santa Lucia».

2. Di individuare il dirigente dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Viarie della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Ing. Aldo Colombo, quale rappresentante della Regione Lombardia nella Conferenza di Servizi, in conformità alle prescrizioni tecniche regionali espresse dalle Direzioni Generali interessate.

3. La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Viarie della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Ing. Aldo Colombo, responsabile del procedimento.

4. In caso di impedimento le funzioni del responsabile del procedimento e quelle ad esso delegate saranno svolte dal Dirigente della Struttura Viabilità e Autostrade regionali, Arch. Laura Burzilleri.

5. Alla Conferenza dei Servizi partecipano, mediante unico rappresentante delegato dall'Organo competente, i seguenti soggetti:

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.P.O);
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- ANAS s.p.a.;
- Regione Lombardia;
- Provincia di Sondrio;
- Comunità Montana Alta Valtellina;
- Comune di Bormio;
- Comune di Valdisotto;
- A.R.P.A. Regione Lombardia;
- A.S.L. Sondrio.

6. Sono altresì chiamati ad intervenire alla Conferenza di Servizi quali gestori di servizi interferenti o comunque interessati dal progetto di cui al punto 1 della presente deliberazione:

- A.E.M. s.p.a.;
- ENEL Distribuzione;
- Telecom Italia;
- Valdisotto Servizi s.p.a.

Tali soggetti sono invitati a fornire, nell'ambito della Conferenza di Servizi, la loro collaborazione per l'esecuzione dell'opera, definendo tempi e modi con cui saranno eseguiti gli interventi di propria competenza.

7. È inoltre invitata a partecipare alla Conferenza di Servizi, in qualità di soggetto privato interferito dal progetto di cui al punto 1 della presente deliberazione, la Società San Pellegrino s.p.a.

8. La Conferenza di Servizi sarà integrata nella sua composizione da rappresentanti di ulteriori Amministrazioni o soggetti diversi, qualora interessati.

9. La società mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese a cui è stato conferito l'incarico per l'esecuzione dell'attività di progettazione dell'intervento di cui al punto 1 della presente deliberazione (ENEL.HYDRO s.p.a., attualmente denominata CESI s.p.a.) parteciperà alla Conferenza di Servizi al fine di fornire ogni eventuale supporto tecnico-amministrativo alla Conferenza stessa.

10. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e copia dello stesso verrà trasmesso a tutti i soggetti coinvolti a cura della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20050124)

(5.2.0)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/541

Indizione di Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto preliminare «S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (Lotto 6) - Tangenzialina di Bormio - Lotto B». Obiettivo specifico 8.3.7 «Realizzazione degli interventi di accessibilità alla Valtellina e Valchiavenna». Obiettivo gestionale 8.3.7.2 «Definizione progettuale e attuazione degli interventi stradali per l'accessibilità alla Valtellina e alla Valchiavenna»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102 «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 5/508 del 19

marzo 1992 con la quale è stata adottata la proposta di Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, compilato ai sensi dell'articolo 5 della sopracitata legge 2 maggio 1990, n. 102;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1992 di approvazione, nei termini e con le prescrizioni indicati dallo stesso provvedimento, del Piano suddetto e della relativa modulazione delle risorse finanziarie;

Considerato che il sopracitato piano ha fra gli obiettivi primari quello di migliorare le condizioni generali del sistema di viabilità vallivo e intervallivo delle aree colpite dagli eventi calamitosi del 1987, prevedendo, in particolare, il potenziamento e la riqualificazione dell'intera viabilità della Valtellina e della Valchiavenna a completamento delle opere già realizzate (parte della tangenziale di Sondrio e tratto Lovero-Bormio);

Vista la legge regionale 1 agosto 1992, n. 23 che individua le norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone colpite dagli eventi calamitosi del 1987 ed, in particolare, l'art. 2 relativo ai compiti attuativi spettanti ai vari enti in merito all'esecuzione degli stessi interventi;

Considerato:

- che con d.g.r. n. 5/34383 del 23 marzo 1993, come disposto dalla sopracitata legge regionale 1 agosto 1992, n. 23, sono stati definiti gli enti attuatori dei singoli interventi previsti nel Piano di ricostruzione e sviluppo, individuando nella Regione e in ANAS i soggetti responsabili delle opere relative al sistema stradale e alla viabilità valliva e intervalliva su indicazione delle Province interessate;

- che con successivi atti la Regione si è assunta, in un quadro complessivo di progettazione, l'onere di sviluppare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensiva del quadro programmatico, progettuale e ambientale dello studio via per procedura regionale, della S.S. 38 Variante di Bormio;

- che il progetto preliminare di detto intervento - predisposto da Fiat Engineering s.p.a. in attuazione di apposito contratto sottoscritto in data 9 settembre 1999 n. di rep. 3489/UR - è stato approvato con d.g.r. n. 6/48656 del 29 febbraio 2000;

- che la Regione Lombardia, a seguito dell'esperimento di specifica procedura di gara i cui esiti sono stati approvati con decreto del Dirigente della Struttura Contratti del 20 settembre 2001 n. 22009, ha affidato l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva della S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno al Raggruppamento Temporaneo di Imprese ENEL.HYDRO s.p.a. (mandataria) - Al Engineering s.r.l. - Al Studio Architettura Ingegneria Urbanistica - Net Engineering s.p.a. - Dott. ing. Marcello Bormioli - Prof. ing. Giorgio Macchi e dott. ing. Stefano Macchi, con sede in via Pastrengo n. 9, 24068 Seriate (BG);

Preso atto:

- che durante lo svolgimento del suddetto incarico di progettazione è emersa la necessità di modificare in maniera consistente le previsioni del progetto preliminare originario, a causa della sopraggiunta variazione dei riferimenti normativi relativi ai requisiti tecnici progettuali conseguente all'approvazione delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade avvenuta con d.m. 5 novembre 2001, nonché al fine di pervenire ad una soluzione progettuale tesa ad assicurare la migliore corrispondenza agli obiettivi da perseguire;

- che le suddette modifiche hanno portato, tra l'altro, alla definizione di una nuova giacitura dell'itinerario nell'abitato del comune di Bormio;

- che si è, pertanto, proceduto ad un aggiornamento degli schemi progettuali secondo un'evoluzione del *layout* sottoposto a verifiche tecniche e a parere consultivo degli enti interessati;

- che tale evoluzione ha portato all'articolazione dell'attività di progettazione nei seguenti tre tratti specificati nell'ambito della d.g.r. n. 7/15953 del 30 dicembre 2003:

1. Tangenzialina di Bormio con funzioni di alleggerimento del traffico e sbinamento dei flussi diretti a Bormio;
2. Variante di Santa Lucia dalla S.S. 38 a monte dell'abitato lungo la S.P. per Oga;
3. Variante per Livigno;

Visto l'Accordo di programma quadro per la realizzazione dei campionati del mondo di sci alpino Lombardia 2005 - sottoscritto da Regione Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS ed enti locali interessati in data 11 aprile 2003 - che ha consentito

di garantire il parziale finanziamento ai sensi della legge 1 agosto 2002, n. 166 di una serie di interventi infrastrutturali collegati allo svolgimento dei Mondiali di sci 2005, tra cui la Tangenzialina di Bormio che rappresenta sostanzialmente un itinerario di interesse comunale per il quale, nell'ambito dello stesso Accordo, è stato individuato quale ente attuatore il comune di Bormio;

Rilevato:

- che, nell'ambito della predetta d.g.r. n. 7/15953 del 30 dicembre 2003, sono stati definite differenti tempistiche dell'attività progettuale relativa ai tre tratti sopracitati, in ragione di specifiche urgenze di approfondimento dettate dalla necessità di rendere gli interventi funzionali allo svolgersi dei Mondiali di sci 2005;

- che per la Tangenzialina di Bormio, in particolare, si è ritenuto opportuno disporre che la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva venisse differenziata in due stralci, denominati Lotto A e Lotto B, attribuendo priorità assoluta al Lotto A in quanto funzionale all'evento sportivo;

- che, in considerazione dell'avanzamento dei lavori di costruzione della Tangenzialina di Bormio - Lotto A, si rende necessario procedere alla valutazione del progetto preliminare del Lotto B al fine di verificare l'opportunità di giungere al completamento dell'itinerario;

Visti:

- l'art. 7 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1, inerente la disciplina regionale sulla Conferenza di Servizi;

- l'art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9, recante disposizioni per le procedure di approvazione, tramite Conferenza di Servizi, dei progetti infrastrutturali d'interesse regionale;

A votazione unanime espressa nella forma di legge

Delibera

1. di indire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1, inerente la disciplina regionale sulla Conferenza di Servizi, e dell'art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9, recante disposizioni per le procedure di approvazione dei progetti infrastrutturali d'interesse regionale, la Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto preliminare «S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (Lotto 6) - Tangenzialina di Bormio - Lotto B».

2. Di individuare il dirigente dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Viarie della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Ing. Aldo Colombo, quale rappresentante della Regione Lombardia nella Conferenza di Servizi, in conformità alle prescrizioni tecniche regionali espresse dalle Direzioni Generali interessate.

3. La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Viarie della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Ing. Aldo Colombo, responsabile del procedimento.

4. In caso di impedimento le funzioni del responsabile del procedimento e quelle ad esso delegate saranno svolte dal Dirigente della Struttura Viabilità e Autostrade regionali, Arch. Laura Burzilleri.

5. Alla Conferenza dei Servizi partecipino, mediante unico rappresentante delegato dall'Organo competente, i seguenti soggetti:

- Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.P.O.);
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- ANAS s.p.a.;
- Regione Lombardia;
- Provincia di Sondrio;
- Comunità Montana Alta Valtellina;
- Comune di Bormio;
- A.R.P.A. Regione Lombardia;
- A.S.L. Sondrio.

6. Sono altresì chiamati ad intervenire alla Conferenza di Servizi quali gestori di servizi interferenti o comunque interessati dal progetto di cui al punto 1 della presente deliberazione:

- A.E.M. s.p.a.;
- ENEL Distribuzione;
- Telecom Italia.

Tali soggetti sono invitati a fornire, nell'ambito della Conferenza di Servizi, la loro collaborazione per l'esecuzione dell'opera,

definendo tempi e modi con cui saranno eseguiti gli interventi di propria competenza.

7. La Conferenza di Servizi sarà integrata nella sua composizione da rappresentanti di ulteriori Amministrazioni o soggetti diversi, qualora interessati.

8. La società mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese a cui è stato conferito l'incarico per l'esecuzione dell'attività di progettazione dell'intervento di cui al punto 1 della presente deliberazione (ENEL.HYDRO s.p.a., attualmente denominata CESI s.p.a.) parteciperà alla Conferenza di Servizi al fine di fornire ogni eventuale supporto tecnico-amministrativo alla Conferenza stessa.

9. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e copia dello stesso verrà trasmesso a tutti i soggetti coinvolti a cura della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20050125)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/568

Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal sindaco di Milano, denominato «Adriano Marelli e cascina San Giuseppe», finalizzato ad avviare un piano di riuso urbano di una vasta area degradata produttiva dismessa, per la riqualificazione ambientale dell'intero settore urbano in cui è ricompresa, ubicato nel comune di Milano. Obiettivo gestionale 10.2.2.9

(2.2.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 - e più precisamente il titolo VI capo 1 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato, in particolare, il 4° comma dell'art. 92 della citata legge regionale che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e cui abbiano rilevanza regionale, la promozione da parte del sindaco, della procedura dell'Accordo di Programma prevista dall'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la deliberazione n. 48 del 5 giugno 2000, con la quale il Consiglio Comunale di Milano (MI) ha approvato il Documento di Inquadramento ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata di intervento sull'intero territorio comunale, prevedendo, in particolare, per il presente PII, la ricomposizione del tessuto cittadino ubicato ai confini con il comune di Sesto San Giovanni ora caratterizzato da un ambiente urbano degradato a causa principalmente dall'abbandono dell'attività produttiva con conseguenti problemi di sicurezza sociale tipici della periferia milanese, con un complesso di interventi di trasformazione territoriale volti a migliorare la qualità urbana dell'abitare, prevedendo la realizzazione di un quartiere prevalentemente residenziale con inserimento di funzioni compatibili, avente un'alta dotazione di spazi e servizi pubblici, e contraddistinto da una pregevole qualità architettonica;

Vista la nota n. 8391 del 15 febbraio 2005, pervenuta in Regione in data 18 febbraio 2005 con la quale il Sindaco del comune di Milano, ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe», e finalizzato ad avviare un piano di riuso urbano di una vasta area degradata produttiva dismessa, per la riqualificazione ambientale dell'intero settore urbano in cui è ricompresa, attraverso la realizzazione di un complesso edilizio prevalentemente residenziale, di nuove strutture per anziani e per studenti, nonché di edifici terziari e commerciali, collegati tra loro da un vasto spazio pubblico, con la creazione di piazze e di un grande parco urbano;

Verificato che la proposta del PII comporta variante alla vigente strumentazione urbanistica, in quanto, sostanzialmente, prevede l'insediamento di funzioni residenziali, terziari, direzionali e commerciali, in un ambito che il Piano Regolatore Generale classifica prevalentemente a Zona Industriale e Artigianale;

Dato atto che il Programma Integrato di Intervento è ubicato nella zona nord-est della città al confine con il comune di Sesto San Giovanni, ed è delimitato ad est dalla via Adriano, ad ovest dal deposito di Precotto della linea 1 della metropolitana e dagli

impianti della centrale elettrica AEM, e a sud dalle aree di proprietà AEM sulle quali insistono i tralicci e i cavi degli elettrodoti, ed interessa un vasto ambito urbano avente una superficie territoriale complessiva di circa 475.238 mq., ed è suddiviso in due sub-ambiti tra loro confinanti aventi una estensione di circa 306.274 mq. il primo, e di circa 168.964 mq. il secondo;

Preso atto che il comparto più a sud interessante l'area di poco superiore ai 30,6 ettari e denominato Magneti Marelli, risulta occupato quasi integralmente dagli stabilimenti della stessa società, la cui attività è stata dismessa tra gli anni '80 e '90, mentre il comparto ubicato più a nord e denominato Cascina San Giuseppe, interessante l'area di poco inferiore ai 17 ettari, è in parte occupato da un'attività di cava dismessa e rinaturalizzata spontaneamente, ed è sostanzialmente privo di edificazioni ad eccezione della Cascina San Giuseppe per la quale il PII ne prevede un recupero ad uso pubblico al servizio del previsto parco;

Dato atto che la proposta di Programma Integrato di Intervento prevede la realizzazione di circa 200.280 mq di slp di edilizia residenziale di cui 93.670 mq ad edilizia convenzionata, di circa 21.665 mq di slp di strutture terziarie e di circa 19.000 mq di slp di strutture commerciali, per la grande e media distribuzione, nonché di circa 14.500 mq di slp per il tempo libero;

Accertato pertanto che la proposta di PII è di rilevanza regionale in quanto ricade nella fattispecie di cui alla lettera «c» del comma 4° dell'art. 92 della l.r. 12/2005;

Verificato che lo standard recuperato soddisfa i dettami di legge, e che in particolare vengono destinati circa 174.753 mq di aree per la formazione di verde comprensivo di piazze, circa 61.500 mq di aree per la formazione di parcheggi, oltre ad un equivalente di circa 191.000 mq di aree date dallo standard qualitativo per la realizzazione di un asilo nido, di una scuola materna, di una RSA, di una casa per studenti e di un centro sportivo polifunzionale;

Ritenuto opportuno di partecipare all'Accordo di Programma promosso dal Sindaco del comune di Milano;

Visto il d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento e che lo stesso è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo medesimo;

Dato atto che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è il rappresentante della Regione nella Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, ed è altresì componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, con particolare riferimento al comma 12 dell'art. 6, che disciplina la procedura riferita agli Accordi di Programma promossi da soggetti diversi dalla Regione;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Valutazione ed approvazione dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico e territoriale»;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di partecipare alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Milano per l'approvazione, ai sensi del comma 4° dell'art. 92 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del Programma Integrato di Intervento denominato «Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe» finalizzato ad avviare un piano di riuso urbano di una vasta area degradata produttiva dismessa, per la riqualificazione ambientale dell'intero settore urbano in cui è ricompresa, ubicato nel comune di Milano;

2. di prendere atto che il comune di Milano ha individuato la Regione Lombardia quale soggetto istituzionale interessato all'Accordo di Programma;

3. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipulazione dell'Accordo di Programma, è assunto dal comune di Milano (MI);

4. di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005 richiamati in premessa, che l'Assessore regio-

nale al Territorio ed Urbanistica rappresenta la Regione nella Conferenza dei Rappresentanti di cui al punto 1) ed è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», oltre ad essere delegato, nel procedimento dell'Accordo di Programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Bonomo

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE
Presidenza**

(BUR20050126)

D.d.s. 5 agosto 2005 - n. 12359

(2.3.2)

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell'impresa individuale «Francesconi Bortolo via Camillo Golgi n. 106 – 25040 Corteno Golgi (BS)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ENTRATE E TRIBUTI

Omissis

Decreta

1. di ammettere l'impresa «Francesconi Bortolo via Camillo Golgi n. 106 – 25040 Corteno Golgi (BS)» codice fiscale FRNBTL46E21D064R all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni: 2005 – 2006 – 2007 – 2008;

2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. di trasmettere il presente decreto all'impresa sopraccitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura entrate
e tributi: Viviana Rava

(BUR20050127)

D.d.s. 5 agosto 2005 - n. 12361

(2.3.2)

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell'impresa individuale «Francesconi Maddalena via C. Golgi n. 21 – 25040 Corteno Golgi (BS)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ENTRATE E TRIBUTI

Omissis

Decreta

1. di ammettere l'impresa «Francesconi Maddalena via C. Golgi n. 21 – 25040 Corteno Golgi (BS)» c.f. FRNMDL44S55D064M all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni: 2005 – 2006 – 2007 – 2008;

2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. di trasmettere il presente decreto all'impresa sopraccitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura entrate
e tributi: Viviana Rava

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20050128)

D.d.g. 12 agosto 2005 - n. 12600

(3.3.0)

Revoca del Dispositivo per la presentazione di progetti e della relativa modulistica FSE Ob. 3 anno 2004 Orientamento in Formazione di cui al d.d.g. n. 13530 del 30 luglio 2004

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000/2006;

- il Regolamento CE n. 1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Preso atto del d.d.g. n. 13530 del 30 luglio 2004 che approva il dispositivo Orientamento in Formazione – Progetti quadro;

Tenuto conto che lo stesso dispositivo stabilisce la data del 31 luglio 2005 quale termine ultimo per la conclusione delle attività progettuali;

Precisato che il dispositivo Orientamento in Formazione prevede la realizzazione di progetti quadro, composti da azioni di orientamento afferenti all'area formazione, in particolare da azioni mirate a rispondere ad un fabbisogno puntuale;

Rilevato che i suddetti interventi devono essere finalizzati a:

- incrementare l'accesso a servizi di formazione o istruzione e contrastare la dispersione scolastica e formativa;

- ridurre i tempi di attesa dei destinatari nell'entrata e nel reinserimento nel mercato del lavoro;

- fornire servizi di orientamento e consulenza, con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati ed alla componente femminile;

Tenuto conto che nel caso di specie i progetti quadro hanno una precisa valenza collegata all'avvio della attività scolastica in quanto le azioni di progetto richieste dal dispositivo stesso hanno la finalità di consentire un corretto orientamento dei destinatari finali (quali adolescenti, studenti in diritto-dovere, studenti universitari e post universitari, soggetti appartenenti alla fasce deboli) nelle diverse fasi di transizione del percorso di istruzione e/o formazione e inserimento lavorativo;

Valutato quindi di ritenere non più utili ed efficaci le azioni richieste, dal dispositivo in questione in relazione ai destinatari finali come citati nel punto precedente, nonché ai soggetti proponenti costituiti in ATS per l'attuazione delle azioni stesse;

Preso atto della documentazione progettuale allegata dagli operatori in ATS, i cui progetti ammontano complessivamente a 107;

Valutato di dover strettamente connettere le azioni dei progetti quadro in questione alla più recente programmazione provinciale che terrà conto dei fabbisogni e degli obiettivi;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. organizzativa n. 207 del 27 giugno 2005;

Decreta

1. di revocare il d.d.g. n. 13530 del 30 luglio 2004 di approvazione del Dispositivo «Orientamento in Formazione – Progetti quadro»;

2. di riservare a successivo provvedimento la definizione di contenuti e tempi per il finanziamento delle azioni da realizzarsi in coerenza con la strategia regionale per lo sviluppo delle risorse umane, ed in particolare con le nuove Linee di Indirizzo regionale per l'offerta formativa 2005-2006, tenuto conto altresì delle priorità territoriali e/o settoriali che ciascuna provincia programmerà sul proprio territorio;

3. di conservare presso la Struttura regionale competente la documentazione progettuale già agli atti, assumendo determinazioni in merito alla stessa con l'approvazione del provvedimento suddetto;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il direttore generale:
Roberto Albonetti

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20050129)

(3.1.0)

D.d.g. 1 agosto 2005 - n. 11930**Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di riposo Pio e Ninetta Gavazzi» con sede legale nel comune di Desio (MI), in Azienda di Servizi alla Persona denominata «A.S.P. Pio e Ninetta Gavazzi» e contestuale approvazione del nuovo Statuto dell'ente****IL DIRETTORE GENERALE
ALLA FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE**

Omissis

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 1/2003 la trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona dell'I.P.A.B. denominata «Casa di riposo Pio e Ninetta Gavazzi» avente sede legale nel comune di Desio (MI);

2. di approvare il nuovo Statuto dell'ente composto da 19 articoli, adottato dall'organo amministrativo dell'I.P.A.B. di cui trattasi con propria deliberazione n. 35 del 20 luglio 2005, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*ommissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «A.S.P. Pio e Ninetta Gavazzi» come previsto dall'articolo 1 del nuovo Statuto dell'ente;

4. di dare atto altresì che l'intervenuta trasformazione spiegherà i propri effetti giuridici dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di disporre la notifica del presente atto all'Istituzione interessata nonché la comunicazione del provvedimento medesimo all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Umberto Fazzone

(BUR20050130)

(3.1.0)

D.d.g. 1 agosto 2005 - n. 11954**Progetto regionale per l'inserimento lavorativo delle persone con problematiche di dipendenza. Approvazione dei criteri, modalità e procedure per il finanziamento dei progetti in esecuzione della d.g.r. 23 dicembre 2004, n. 19977****IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2004, n. 19977 «Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23. Anno 2004»;

Preso atto che la citata d.g.r. 19977/04, in accordo con l'ANCI e il comune di Milano, ha stabilito:

- di riservare a livello regionale, nell'ambito delle risorse «indistinte» del F.N.P.S. per l'anno 2004, € 1.000.000,00 per la promozione di progetti di inserimento lavorativo a favore di soggetti con problematiche di dipendenza, già avviati dagli enti accreditati per i servizi specialistici, terapeutici e pedagogici, con sede operativa in Lombardia;

- di approvare apposito bando con la definizione di criteri, modalità e procedure per il finanziamento dei progetti, con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale;

- di confermare che la valutazione dei progetti finanziati direttamente dalla Regione verrà effettuata dall'apposito tavolo tecnico, composto da rappresentanti della D.G. Famiglia e solidarietà sociale e dell'Associazione dei comuni, come già stabilito con d.g.r. 5 dicembre 2003, n. 15452;

Stabilito pertanto di individuare criteri, modalità e procedure per il finanziamento dei progetti, così come riportati nella scheda «progetto regionale per l'inserimento lavorativo delle persone con problematiche di dipendenza (d.g.r. 23 dicembre 2004 n. 19977)» di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di confermare la composizione del tavolo tecnico di valutazione dei progetti, stabilita con d.d.g. n. 3593 del 5 marzo 2004, nel seguente modo:

- n. 3 componenti della Direzione Famiglia e solidarietà sociale;

- n. 3 componenti individuati dall'Associazione dei comuni della Lombardia;

Stabilito di demandare a un successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale la formalizzazione del tavolo tecnico in questione una volta acquisiti i nominativi segnalati dall'ANCI Lombardia;

Dato atto che ai componenti esterni non verrà riconosciuto alcun compenso per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico;

Vista la legge regionale n. 34/78 e il Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale del 02 aprile 2001, n. 1 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - VIII legislatura», con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Famiglia e solidarietà sociale al dr. Umberto Fazzone;

Decreta

1) di approvare il bando «Progetto regionale per l'inserimento lavorativo delle persone con problematiche di dipendenza (d.g.r. 23 dicembre 2004 n. 19977)» di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che le risorse per l'attuazione del progetto regionale di cui al precedente punto 1) ammontano a € 1.000.000,00 a valere sulle disponibilità dell'UPB 3.6.1.1.2.87 capitolo 5660 del bilancio regionale per l'esercizio 2005;

3) di confermare che il tavolo tecnico di valutazione dei progetti, istituito dalla d.g.r. 15452/03, sarà composto, come stabilito con d.d.g. n. 3593/2004, da:

- n. 3 componenti della Direzione Famiglia e solidarietà sociale;

- n. 3 componenti individuati dall'Associazione dei comuni della Lombardia;

4) di formalizzare la nomina dei componenti del tavolo tecnico, con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale, una volta acquisiti i nominativi segnalati dall'ANCI Lombardia;

5) di stabilire che l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, predisposto dal citato tavolo tecnico, sarà approvato con decreto del Direttore generale della Direzione Famiglia e solidarietà sociale;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale trasmettere il presente provvedimento all'U.O. Bilancio e ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il direttore generale:
Umberto Fazzone

Allegato 1

**PROGETTO REGIONALE PER L'INSERIMENTO
LAVORATIVO DELLE PERSONE
CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA
(d.g.r. 23 dicembre 2004 n. 19977)**

1. Premessa

Nelle pratiche di inserimento lavorativo occorre distinguere l'obiettivo finale del raggiungimento di un'occupazione o dell'acquisizione di attività di lavoro retribuito da obiettivi di processo in cui si sperimentano talenti e si concretizzano abilità e competenze. Le pratiche di inserimento lavorativo assumono particolare importanza nel settore delle dipendenze, in cui l'utilizzo o il ricorso alle attività lavorative per i soggetti con problematiche di dipendenza o ex, hanno assunto nel tempo caratteri diversi e vanno sempre più acquisendo, oggi, una propria definita importanza all'interno degli interventi riabilitativi stessi.

Da attività di lavoro svolte spesso all'interno delle comunità terapeutiche, il ricorso al lavoro si caratterizza come opportunità affiancabile ad altri sistemi di riabilitazione, da svolgere soprattutto in ambienti esterni alle stesse strutture residenziali, all'interno delle strutture e delle relazioni proprie dei mercati del lavoro.

Si tratta di cambiamenti sollecitati da profonde modifiche avvenute nel sistema di offerta delle sostanze stesse, da nuove tipologie di consumatori, dalla cronicizzazione di molti stati di dipendenza e dalla differenziazione dei modelli stessi di consumo.

Il lavoro, dunque, come strumento esclusivo e/ o complementare all'interno di una cultura di sistema di intervento ad alta integrazione con approccio multimodale e una lettura multidimensionale degli avvenimenti e dei fenomeni.

2. Obiettivi

Individuare nuove forme di interazioni con soggetti esclusi, orientate a promuovere relazioni di sussidiarietà all'interno delle comunità locali e di corresponsabilità tra tutti gli attori coinvolti, per favorire e sostenere percorsi di integrazione lavorativa e sviluppare progettazione sociale.

Potenziare l'integrazione delle attività dei servizi a livello territoriale rispetto ai molteplici problemi posti dal rapporto fra lavoro e dipendenze.

Delineare un modello di intervento in grado di valorizzare le prassi esistenti relative alle procedure di inserimento lavorativo dei soggetti con problematiche di dipendenza, con particolare attenzione alle variabili che favoriscono o meno il processo di inserimento stesso, in termini di efficacia, efficienza ed accessibilità.

3. Soggetti richiedenti

Possono richiedere i contributi le strutture accreditate di cui alla d.g.r. n. 7/12621 del 7 aprile 2003 con sede operativa sul territorio lombardo siano esse a carattere residenziale e/o semiresidenziali e che hanno svolto attività di inserimento lavorativo da almeno 3 anni, all'interno del Programma Terapeutico stesso, attraverso un progetto globale.

TABELLE INDICATORI

FATTORI-INDICATORI	DESCRIZIONE
Relazioni	• Numero di agenzie che partecipano al progetto e loro descrizione, di cui: □ Presenza di accordi formali per condividere le responsabilità progettuali (protocolli di intesa ecc.) □ Presenza di agenzie con competenze specifiche sul tema lavoro (centri per l'impiego, SIL ecc.) □ Esistenza di gruppi di coordinamento dei servizi, che a vario titolo, si occupano di inserimento lavorativo (titolarità)
Descrizione Target	• Tipologia del soggetto* /** (età, livello di istruzione, provenienza, stato del percorso terapeutico) • Esistenza di una storia professionale pregressa con competenze specifiche • Presenza di reti familiari ed amicali
Descrizione dell'Operatore che segue il progetto di inserimento lavorativo	• Tipologia della figura professionale dell'operatore • Livello di formazione
Rapporto operatore/utente	• N. di operatori/ n. di soggetti seguiti • Frequenza di contatto • N. di incontri di verifica
Luoghi di inserimento	• Tipologia dell'ente (cooperativa sociale, impresa profit, ente pubblico ecc.) • Tipologia dell'inserimento (borsa lavoro, stage, contratto a tempo determinato, contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, tempo parziale ecc.) • Presenza di percorsi di formazione (aula, on the job ecc.) • Presenza di attività di orientamento e bilancio delle competenze • Durata del rapporto di lavoro • Prospettive di continuità e possibilità di avviare altri percorsi
Monitoraggio del processo	• Esistenza di un monitoraggio organizzato del processo di inserimento • Coinvolgimento nella fase di monitoraggio/ valutazione di tutti i soggetti

La tabella che segue definisce, sotto l'aspetto quantitativo, i dati utili, territorialmente circoscritti, delle caratteristiche e degli esiti dei percorsi di inserimento lavorativo avviati e/o in corso di realizzazione, nel periodo di rilevazione considerata nel periodo 2002-2004.

TABELLA DATI

Soggetti

- N. utenti ospiti presso la struttura e/o in carico presso il servizio accreditato (suddivisi Uomo/Donna)
- N. utenti avviati al progetto di inserimento lavorativo: uomo/ donna, età, titolo di studio, precedenti giudiziari (SI/NO), trattamento metadonici (SI/NO)

Distribuzione della natura degli inserimenti lavorativi

- N. utenti avviati ad attività di orientamento e formazione (conclusi per fine progetto/ per interruzione/ per trasformazione in rapporto di lavoro)
- N. utenti inseriti in borsa-lavoro e tirocinio
- N. di borse lavoro concluse (per fine progetto/ per interruzione/ per trasformazione in rapporto di lavoro)
- N. utenti inseriti nel mondo del lavoro articolati per tipologia di contratto (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo

4. Risorse

Euro 1.000.000,00 nell'ambito delle risorse indistinte del Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2004, ai sensi della d.g.r. n. 7/19977 del 23 dicembre 2004.

5. Caratteristiche e criteri di valutazione dei progetti

5.1 Caratteristiche dei progetti

I progetti dovranno essere riferiti a:

- percorsi di inserimento lavorativo che si sono avviati nel corso dell'anno 2005;
- percorsi di inserimento lavorativo che si intendono avviare nel corso dell'anno 2005.

I progetti presentati dovranno rilevare in modo dettagliato le procedure di inserimento lavorativo, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, mirando a far emergere, per ogni fase del processo, metodologia, partner coinvolti e strumenti utilizzati nonché dati aggiornati riferiti al periodo di realizzazione, sulla base degli inserimenti in essere o che si intendono realizzare nel corso del 2005, secondo le modalità di reinserimento previste nel dispositivo di cui alla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (Legge Biagi).

La documentazione progettuale dovrà essere corredata da una specifica analisi dei percorsi di inserimento lavorativo effettuati, per il periodo 2002-2004, tenuto conto degli indicatori di seguito riportati.

indeterminato, a tempo determinato, a progetto ecc.) e settori di inserimento (cooperative tipo B, imprese sociali, imprese profit, enti pubblici)

Distribuzione della situazione di assunzione per il periodo di rilevazione considerato

- Settore professionale dei soggetti i cui inserimenti lavorativi sono stati avviati con successo e che hanno visto la definizione in un rapporto stabile di lavoro (settore pulizie, manutenzione verde, grande distribuzione, settore ristorazione ecc., lavoro in proprio, lavoro impiegatizio)
- Esiti dei progetti di inserimenti lavorativi avviati (n. soggetti assunti/ n. soggetti la cui assunzione è interrotta/ n. soggetti la cui assunzione è terminata per scadenza del contratto a tempo determinato)
- Motivi prevalenti dell'interruzione del progetto di inserimento lavorativo (n. soggetti per aggravamento o ricaduta nella dipendenza/ n. soggetti per non interesse al lavoro/ n. soggetti per aggravamento delle condizioni di salute/ n. soggetti per aggravamento condizione detentiva/ n. soggetti per problemi in azienda/ altro da specificare)

* Per quanto riguarda l'età si considerino le seguenti classi:

- fino a 30 anni
- 31-40 anni
- oltre i 40 anni

****** Per quanto riguarda il titolo di studio si considerino le seguenti modalità:

- nessun titolo
- obbligo
- oltre l'obbligo

5.2 Spese ammissibili

Le spese ammissibili, comprensive di IVA, si riferiscono a:

- spese per il progetto di inserimento lavorativo (personale, materiali, borse lavoro ecc.);
- spese di valutazione del progetto di inserimento lavorativo;
- spese di coordinamento del progetto.

Non sono ammissibili spese sostenute prima della data di avvio del progetto presentato.

5.3 Valutazione dei progetti

I progetti presentati verranno valutati sulla base dei seguenti indicatori ai fini della determinazione della graduatoria, per un massimo di punti 100 di cui punti 50 per le caratteristiche del progetto presentato e punti 50 per le esperienze pregresse riferite ai percorsi di inserimento lavorativo effettuati, per il periodo 2002-2004, sulla base di quanto indicato nel punto 5.1.

Nella valutazione dei progetti si terrà particolare conto di:

- coerenza e qualità progettuale;
- caratteristiche della popolazione target;
- caratteristiche degli esiti degli inserimenti lavorativi e prospettive di continuità del percorso stesso.

6. Tipologia ed entità del contributo

Il contributo da assegnare sarà calcolato, sulla base della media dei costi ammissibili, per utente, rilevati a livello regionale dalle domande di contributo presentate.

Il contributo in ogni caso non potrà superare il 70% del costo complessivo del progetto presentato.

L'assegnazione dei contributi sarà effettuata sulla base della graduatoria formulata in base agli elementi indicati al punto 5.3.

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- 40 % ad accettazione del contributo e dichiarazione di avvio delle attività;
- 40% dietro presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento a mesi 6 dalla data di avvio delle attività;
- 20% a conclusione del progetto, previa presentazione di una dettagliata relazione finale e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, corredata da copia dei documenti contabili (fatture, cedolini,...).

7. Monitoraggio degli esiti

I progetti finanziati saranno soggetti ad un monitoraggio con scadenza semestrale, tenuto conto degli indicatori di cui al precedente punto 5.1.

8. Modalità operative

8.1 Presentazione delle domande

La richiesta di contributo dovrà essere redatta su apposito modello (1) predisposto dalla direzione, nella quale saranno indicati:

- il soggetto richiedente con i dati anagrafici;
- il responsabile della progettazione;
- autocertificazione di:
 - non usufruire o aver usufruito di altri finanziamenti regionali a valere sullo stesso progetto;
 - possesso da parte del soggetto richiedente il contributo dei requisiti di accesso;
- la definizione dell'ambito territoriale di realizzazione (ASL);
- la definizione della tipologia di progetto, così come da punto 5.1;
- il prospetto analitico dei costi ed entità del finanziamento richiesto.

La richiesta di contributo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- descrizione dettagliata delle procedure di inserimento lavorativo attivate nel corso del 2005 o che si intendono avviare nel corso del 2005;
- descrizione dettagliata dei dati e delle informazioni relative alla tipologia di utenza ed ai progetti avviati così come indicato al punto 5.1, per il periodo di riferimento 2002-2004; la rilevazione dei dati utili (si veda tabella dati) dovrà essere effettuata su apposita griglia (1) predisposta dalla direzione.

8.2 Comunicazione dell'esito delle domande di contributo

La graduatoria dei progetti in ordine di punteggio con l'entità del contributo assegnato e l'elenco dei progetti non ammissibili

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) e sul sito della direzione www.famiglia.regione.lombardia.it.

La comunicazione dell'esito della richiesta di contributo sarà effettuata ai soggetti inseriti in posizione utile in graduatoria per l'assegnazione del contributo tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato nella domanda.

9. Scadenze

Le richieste di contributo dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2005 alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, via Pola 9/11- 20124 Milano.

Le richieste di contributo potranno essere consegnate agli sportelli del protocollo della Regione Lombardia nelle sedi indicate nella tabella di seguito riportata. In questo caso si considererà valida la data di arrivo al protocollo-

In caso di invio attraverso il servizio postale le richieste dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), in questo caso si considererà valida la data di spedizione.

Le richieste inviate per posta dovranno comunque pervenire alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale entro il 15 ottobre 2005.

Orari degli sportelli

- da lunedì a giovedì: 9 - 12 / 14,30 - 16,30;
- venerdì: 9-12

Protocollo D.G. Famiglia

Milano via Pola, 9/11

Altri protocolli sedi Milano

- via Taramelli, 20 - via Stresa, 24

Protocolli delle sedi provincia Milano

- LEGNANO via Cavallotti, 13
- MONZA piazza Cambiaghi, 3

Protocolli delle sedi provinciali

- BERGAMO via XX Settembre, 18/A
- BRESCIA via Dalmazia 92/94
- COMO via L. Einaudi, 1
- CREMONA via Dante 136
- LECCO c.so Promessi Sposi 132
- LODI via Hausmann 7
- MANTOVA Corso Vittorio Emanuele 57
- PAVIA viale Cesare Battisti 150
- SONDRIO via Del Gesù 17
- VARESE viale Belforte 22

(1) Il modello di domanda e la griglia sono scaricabili dal sito della Direzione: www.famiglia.regione.lombardia.it

D.G. Agricoltura

(BUR20050131) (4.3.0)
D.d.u.o. 4 agosto 2005 - n. 12307
Disposizioni attuative e apertura dei termini di presentazione delle istanze per «Interventi a sostegno delle aziende agricole colpite da tubercolosi bovina e sottoposte a ordinanza di abbattimento totale relativamente a mancati redditi» ai sensi della d.g.r. n. 20876 del 16 febbraio 2005 e del parere della Commissione europea C(2005) 1887 del 16 giugno 2005

**IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INTERVENTI PER LE IMPRESE E POLITICHE
DI DIVERSIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI**

Richiamata la d.g.r. n. 20876 del 16 febbraio 2005 «Interventi a sostegno delle aziende agricole colpite da tubercolosi bovina e sottoposte a ordinanza di abbattimento totale relativamente a mancati redditi»;

Visto il punto 3 della sopraccitata deliberazione n. 20876/2005 che dispone tra l'altro di condizionare l'erogazione degli aiuti al parere della Commissione europea;

Visto altresì il punto 5 della sopraccitata deliberazione n. 20876/2005 che demanda al Dirigente dell'unità organizzativa competente l'attuazione del programma allegato alla deliberazione stessa a seguito di acquisizione di parere di conformità della Commissione europea;

Visto il parere della Commissione europea C(2005) 1887 del 16 giugno 2005 che esprime parere favorevole relativamente agli aiuti per le perdite di profitto dovute alla sospensione dell'attività di impresa;

Ritenuto di emanare le allegate «Disposizioni attuative di interventi a sostegno delle aziende agricole colpite da tubercolosi bovina e sottoposte a ordinanza di abbattimento totale relativamente a mancati redditi», allegato n. 1 al presente atto parte integrante composto di n. 3 pagine;

Ritenuto inoltre di disporre che le istanze devono essere presentate utilizzando il modello di domanda allegato 2 al presente atto parte integrante composto di n. 2 pagine;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 207 «II Provvedimento organizzativo - VIII legislatura»;

Visto il decreto n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale VIII legislatura, con decorrenza 1° luglio 2005 - I provvedimento»;

Decreta

Recepito le premesse:

1. Di emanare le allegate «Disposizioni attuative di interventi a sostegno delle aziende agricole colpite da tubercolosi bovina e sottoposte a ordinanza di abbattimento totale relativamente a mancati redditi ai sensi della d.g.r. n. 20876 del 16 febbraio 2005 e del parere della Commissione europea C(2005) 1887 del 16 giugno 2005, allegato n. 1 al presente atto parte integrante composto di n. 3 pagine.

2. Di disporre che le istanze devono essere presentate utilizzando il modello di domanda allegato 2 al presente atto parte integrante composto di n. 2 pagine.

3. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto e della deliberazione della Giunta regionale n. 20876 del 16 febbraio 2005 «Interventi a sostegno delle aziende agricole colpite da tubercolosi bovina e sottoposte a ordinanza di abbattimento totale relativamente a mancati redditi».

4. Di disporre che dalla data di pubblicazione degli atti di cui al punto 3) potranno essere presentate le istanze utilizzando il modello allegato 2 al presente decreto composto di n. 2 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto.

5. Di dare atto che le domande di cui al punto 4) dovranno essere presentate alla provincia competente per territorio entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Il dirigente: Aldo Deias

ALLEGATO N. 1

Disposizioni attuative di interventi a sostegno delle aziende agricole colpite da tubercolosi bovina e sottoposte a ordinanza di abbattimento totale relativamente a mancati redditi ai sensi della d.g.r. n. 20876 del 16 febbraio 2005 e del parere della Commissione europea C(2005) 1887 del 16 giugno 2005

Premessa

Nel contesto della vigente normativa comunitaria e nazionale in coerenza con la propria programmazione, la Regione si propone di indennizzare gli allevatori bovini colpiti da tubercolosi bovina per le perdite di profitto in conseguenza all'attuazione del piano di controllo e sorveglianza nei confronti della tubercolosi bovina, ai sensi del decreto della Direzione Generale Sanità 13 gennaio 2005, n. 184.

In particolare il presente provvedimento si inserisce:

- nell'ambito di un programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia della tubercolosi bovina realizzata a livello di Regione Lombardia;
- nel contesto delle azioni atte a consentire alle aziende del comparto bovini di rimanere sul mercato in modo competitivo come prima del manifestarsi della malattia.

Riferimenti normativi

- L. n. 218 del 2 giugno 1988.
- L.r. n. 7 del 7 febbraio 2000 art. 17 comma 19, lett. b).
- Deliberazione Giunta regionale n. 20876 del 16 febbraio 2005.
- Decisione Commissione UE C(2005) 1887 del 16 giugno 2005.

Finalità

Con il presente provvedimento, vista la legge n. 218/88 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie degli animali ed il decreto ministeriale n. 592/85 concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini e la normativa comunitaria, la Regione si propone di intervenire sugli effetti causati dall'abbattimento obbligatorio agli allevatori bovini colpiti da tubercolosi, incentivando la ripresa delle attività produttive.

Ai sensi della decisione Commissione UE C(2005) 1887 del 16 giugno 2005 sono ammissibili a indennizzo per le perdite di profitto per il periodo decorrente dalla data di abbattimento fino al momento del ripopolamento dello stock.

Beneficiari

Le aziende agricole di allevamento bovino che a seguito di provvedimenti obbligatori delle Autorità sanitarie, in esecuzione del Piano di controllo e sorveglianza nei confronti della tubercolosi bovina, abbiano provveduto all'abbattimento totale dell'allevamento.

Misure

Concessione di un contributo una tantum per indennizzo del danno subito dagli allevatori di bovini, per le perdite di profitto. L'aiuto è calcolato in base ai dati strutturali ed indicatori economici della rete RICA (Rete Informazione Contabile Agricola) ed alla localizzazione dell'allevamento (montagna, collina, pianura).

Sulla base dei dati strutturali RICA pubblicati per l'anno 2000 sono riconosciuti il margine lordo annuo per UBA è determinato

LOCALIZZAZIONE	BOVINI DA LATTE	BOVINI DA CARNE
PIANURA	€ 1.142,00	€ 501,00
COLLINA	€ 986,00	€ 1.136,00
MONTAGNA	€ 827,00	€ 873,00

All'allevamento soggetto ad ordinanza sanitaria viene calcolato il numero di capi in base all'Unità Bovino Adulto (UBA) come segue:

Calcolo UBA

(UBA = Unità Bestiame Adulto, equivalente ad una vacca lattifera)

- bovini di meno di un anno 0,4
- bovini da un anno a meno di due anni 0,6
- bovini di due anni e più, maschi 1,0
- giovenche per allevamento o ingrasso 0,8
- vacche lattifere/nutrici anche da riforma 1,0
- altre vacche 0,8

Le UBA calcolate per azienda vengono poi moltiplicate per l'in-

dicatore economico del margine lordo/annuo diviso per 365 (n. giorni di un anno) e viene così definito il margine lordo giornaliero. Per l'azienda soggetta all'ordinanza di abbattimento viene calcolato il tempo di interruzione, per un massimo di 8 mesi, dell'attività produttiva. Il tempo di interruzione decorre dalla data di abbattimento fino al momento di avvenuto ripopolamento dell'allevamento.

Condizioni

Potranno fare domanda di sostegno le aziende agricole che abbiano ottemperato all'ordinanza di abbattimento totale emesso dall'autorità sanitaria nell'anno 2005.

Procedure

Presentazione delle domande

Le aziende agricole di allevamento bovino che rientrano nei provvedimenti di polizia veterinaria, adottati dall'autorità sanitaria competente, e che sono stati sottoposti a periodi di fermo sanitario obbligatorio, inoltrano domanda, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, alla provincia competente per territorio.

La domanda deve essere predisposta su specifico modulo corredato dall'aggiornamento del fascicolo aziendale compilato attraverso SIARL, completo in ogni sua parte.

La domanda deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:

- ordinanza della competente struttura sanitaria di abbattimento dei capi bovini infetti, distinti per categoria;
- certificazione dell'autorità sanitaria di avvenuto abbattimento dei capi bovini infetti;
- autocertificazione di avvenuto ripopolamento dell'allevamento.

Istruttoria

La Provincia competente per territorio provvede, entro i successivi 30 giorni, dalla ricezione della domanda, all'istruttoria.

Le integrazioni eventualmente richieste, devono essere fornite entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il non accoglimento della domanda.

La richiesta di documentazione integrativa interrompe i termini di istruttoria.

Approvazione istanza

Sulla base dell'istruttoria la provincia competente per territorio provvede all'espressione del parere di competenza sulla domanda e ad inviare alla Direzione generale Agricoltura la proposta di ammissibilità, quantificando l'importo di contributo con cedibile.

La Direzione generale Agricoltura, sulla base delle disponibilità finanziarie in bilancio provvederà al trasferimento delle risorse alla provincia.

Alla provincia compete la predisposizione di tutti gli atti inerenti l'impegno dei fondi e la liquidazione dei contributi.

Limiti, divieti e condizioni

L'aiuto non può superare l'ammontare massimo dell'effettiva perdita di reddito subita dall'allevatore.

Le imprese beneficiarie dell'aiuto non devono risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi delle malattie.

ALLEGATO N. 2
Spett. Provincia di
e, p.c.: Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
piazza IV Novembre 5
MILANO

Oggetto: Richiesta contributo mancato reddito TBC ai sensi della d.g.r. n. 20876 del 16 febbraio 2005 e del parere della Commissione europea C(2005) 1887 del 16 giugno 2005

Il sottoscritto nato a il (c.f.), titolare/legale rappresentante dell'Azienda Agricola (p. IVA) sita in via n.

CHIEDE

la concessione di un contributo per mancato reddito, ai sensi della d.g.r. n. 20876 del 16 febbraio 2005 e del parere della Com-

missione europea C(2005) 1887 del 16 giugno 2005, per abbattimento totale del proprio allevamento da carne/latte.

Allego alla presente richiesta i seguenti documenti:

- copia del certificato di sequestro dell'ASL di in data prot.;
- copia ordinanza di abbattimento dell'ASL di in data prot.;
- copia del verbale di abbattimento dell'ASL di in data prot.;
- elenco del bestiame abbattuto distinto per categoria di appartenenza e di età (Rilasciato dalla ALS);
- copia del fascicolo aziendale aggiornato

DICHIARO

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inservanza degli adempimenti precisati nell'allegato al decreto n. del
- di aver avviato la fase di ricostituzione della mandria con il riacquisto delle vacche fattrici e che la fase di ripopolamento dell'allevamento potrà considerarsi conclusa entro il mese di

CHIEDO

la concessione di un contributo per mancato reddito di €..... relativo a:

Bestiame abbattuto	N. capi	Conv. UBA	N. UBA	N. giorni	Indennizzo €
bovini di meno di un anno		0,4			
bovini da un anno a meno di due anni		0,6			
bovini di due anni e più, maschi		1,0			
giovenche per allevamento o ingrasso		0,8			
vacche lattifere/nutrici anche da riforma		1,0			
altre vacche		0,8			
Totale					

Ringraziando anticipatamente, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Data

in fede

.....

(BUR20050132)

D.d.s. 3 agosto 2005 - n. 12147

(4.3.2)

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Casera Monaci s.r.l.» - P. IVA 02898140161

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
«ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI»

Visto il Reg. (CE) 1788/03 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Reg. (CE) 595/04 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Considerato che l'articolo 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) 595/04;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte "Primo acquirente"» ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Visto il decreto n. 5232 del 27 maggio 2003 con il quale alla ditta «Casera Monaci s.r.l.» è stato rilasciato il riconoscimento

di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 409;

Preso atto che con nota del 14 aprile 2005 n. Prot. M1.2005.0010191 la ditta «Casera Monaci s.r.l.» ha comunicato che è stata modificata la sede legale della società;

Accertato, sulla base della documentazione agli atti che la ditta in questione ha cambiato la sede legale da:

«via Roma, n. 21 - 24015 San Giovanni in Bianco (BG)»

a

«via Clanezzo, 2/B - 24031 Almenno San Salvatore (BG)»

Considerato che, a seguito delle modifiche in precedenza evidenziate, vengono comunque mantenuti tutti i requisiti previsti dall'articolo 5 comma 2 del d.m. 31 luglio 2003;

Ritenuto pertanto di poter procedere a rettificare il decreto di iscrizione all'Albo Primi Acquirenti Latte n. 5232 del 27 maggio 2005 relativo alla ditta «Casera Monaci s.r.l.»;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «Secondo provvedimento organizzativo dell'ottava legislatura»;

Visto il d.d.g. n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 - Primo provvedimento»;

Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

1. di rettificare il decreto n. 5232 del 27 maggio 2003 con cui è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» alla ditta «Casera Monaci s.r.l.» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia al n. 409 nella parte relativa alla sede legale che si modifica da:

«via Roma, n. 21 - 24015 San Giovanni in Bianco (Bg)»

a

«via Clanezzo, 2/B - 24031 Almenno San Salvatore (Bg)»

le modifiche di cui sopra, ai fini del regime delle quote latte, avranno validità dal 15 settembre 2005;

2. di notificare il presente provvedimento alla Ditta «Casera Monaci s.r.l.»;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Giorgio Bleyнат

(BUR20050133)

(4.3.2)

D.d.s. 3 agosto 2005 - n. 12150

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Nogarola Nuova s.c.a.r.l.» - P. IVA 00142020205

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

«ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI»

Visto il Reg. (CE) 1788/03 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Reg. (CE) 595/04 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Considerato che l'articolo 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) 595/04;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte "Primo acquirente"» ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Visto il decreto n. 3339 del 25 maggio 1994 con il quale alla ditta «Nogarola Nuova s.c.r.l.» è stato rilasciato il riconoscimento

di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 133;

Vista la legge n. 366 del 3 ottobre 2001 «Delega al Governo per la riforma del diritto societario»;

Visto il d.lgs n. 6 del 17 gennaio 2003, «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» in attuazione della legge n. 366 del 3 ottobre 2001;

Vista la legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di agricoltura»;

Visto il d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004, applicativo della legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee)»;

Preso atto che l'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «la ragione sociale o la denominazione sociale delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola»;

Preso atto che l'art. 2 comma 2 del sopracitato d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di "società agricola" ed adeguare lo statuto, ove redatto»;

Preso atto che con nota del 28 febbraio 2005 pervenuta il 7 marzo 2005 n. di Prot. M1.2005.0006670 la ditta «Nogarola Nuova s.c.r.l.» ha comunicato che in adeguamento alla normativa precedentemente citata l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la variazione della ragione sociale;

Accertato, sulla base della documentazione agli atti che la ditta in questione ha cambiato la propria ragione sociale da:

«Nogarola Nuova s.c.r.l.»

a

«Nogarola Nuova Società Agricola Cooperativa.»

Considerato che, a seguito delle modifiche in precedenza evidenziate, vengono comunque mantenuti tutti i requisiti previsti dall'articolo 5 comma 2 del d.m. 31 luglio 2003;

Ritenuto pertanto di poter procedere a rettificare il decreto di iscrizione all'Albo Primi Acquirenti Latte n. 3339 del 25 maggio 1994 relativo alla ditta «Nogarola Nuova s.c.r.l.»;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «Secondo provvedimento organizzativo dell'ottava legislatura»;

Visto il d.d.g. n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 - Primo provvedimento»;

Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

1. di rettificare il decreto n. 3339 del 25 maggio 1994 con cui è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» alla ditta «Nogarola Nuova s.c.r.l.» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia al n. 133 nella parte relativa alla ragione sociale che si modifica da:

«Nogarola Nuova s.c.r.l.»

a

«Nogarola Nuova Società Agricola Cooperativa»

le modifiche di cui sopra, ai fini del regime delle quote latte, avranno validità dal 15 settembre 2005;

2. di notificare il presente provvedimento alla Ditta «Nogarola Nuova Società Agricola Cooperativa»;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Giorgio Bleyнат

(BUR20050134)

(4.3.2)

D.d.s. 3 agosto 2005 - n. 12151

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta:

«Produttori latte associati Cremona – Società cooperativa agricola (P.L.A.C.)» – P. IVA 00114170194

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

«ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI»

Visto il Reg. (CE) 1788/03 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Reg. (CE) 595/04 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Considerato che l'articolo 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) 595/04;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte "Primo acquirente"» ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Visto il decreto n. 3237 del 24 maggio 1994 con il quale alla ditta «Produttori Latte Associati Cremona – s.c.r.l.» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 60;

Vista la legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di agricoltura»;

Visto il d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, applicativo della legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee)»;

Preso atto che l'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «la ragione sociale o la denominazione sociale delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola»;

Preso atto che l'art. 2 del sopracitato d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto»;

Preso atto che con nota del 25 marzo 2005 pervenuta il 18 aprile 2005 n. di Prot. M1.2005.0010491 la ditta «Produttori Latte Associati Cremona – s.c.r.l.» ha comunicato che in applicazione del sopracitato d.lgs. 99/2004 è stata modificata la denominazione della società;

Accertato, sulla base della documentazione agli atti che la ditta in questione ha cambiato la propria ragione sociale da:

«Produttori Latte Associati Cremona – s.c.r.l.»

a

«Produttori Latte Associati Cremona – Società Cooperativa agricola (P.L.A.C.)»

Considerato che, a seguito delle modifiche in precedenza evidenziate, vengono comunque mantenuti tutti i requisiti previsti dall'articolo 5 comma 2 del d.m. 31 luglio 2003;

Ritenuto pertanto di poter procedere a rettificare il decreto di iscrizione all'Albo Primi Acquirenti Latte n. 3237 del 24 maggio 1994 relativo alla ditta «Produttori Latte Associati Cremona – s.c.r.l.»;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «Secondo provvedimento organizzativo dell'ottava legislatura»;

Visto il d.d.g. n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 – Primo provvedimento»;

Decreta

Recepito le motivazioni di cui alle premesse:

1. di rettificare il decreto n. 3237 del 24 maggio 1994 con il

quale, alla ditta «Produttori Latte Associati Cremona – s.c.r.l.» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia al n. 60 nella parte relativa alla ragione sociale che si modifica da:

«Produttori Latte Associati Cremona – s.c.r.l.»

a

«Produttori Latte Associati Cremona – Società Cooperativa agricola (P.L.A.C.)»;

le modifiche di cui sopra, ai fini del regime delle quote latte, avranno validità dal 15 settembre 2005;

2. di notificare il presente provvedimento alla Ditta «Produttori Latte Associati Cremona – Società Cooperativa agricola (P.L.A.C.)»;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Giorgio Bleyнат

(BUR20050135)

D.c.s. 3 agosto 2005 - n. 12153

(4.3.2)

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Consorzio Produttori Latte Alimentare – Soc. Coop. a r.l.» – P. IVA 00296600174

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

«ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI»

Visto il Reg. (CE) 1788/03 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Reg. (CE) 595/04 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Considerato che l'articolo 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) 595/04;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte "Primo acquirente"» ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Visto il decreto n. 3159 del 23 maggio 1994 con il quale alla ditta «Consorzio Produttori Latte Alimentare Soc. Coop. a r.l.» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 36;

Vista la legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di agricoltura»;

Visto il d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, applicativo della legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee)»;

Preso atto che l'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «la ragione sociale o la denominazione sociale delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola»;

Preso atto che l'art. 2 del sopracitato d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto»;

Preso atto che con nota del 7 marzo 2005 pervenuta il 11 marzo 2005 n. di Prot. M1.2005.0007421 la ditta «Consorzio Produttori Latte Alimentare Soc. Coop. a r.l.» ha comunicato che in applicazione del sopracitato d.lgs. 99/2004 è stata modificata la denominazione della società;

Accertato, sulla base della documentazione agli atti che la ditta in questione ha cambiato la propria ragione sociale da:

«Consorzio Produttori Latte Alimentare Soc. Coop. a r.l.»

a

«Consorzio Produttori Latte Alimentare – Società Cooperativa agricola»

Considerato che, a seguito delle modifiche in precedenza evincenti, vengono comunque mantenuti tutti i requisiti previsti dall'articolo 5 comma 2 del d.m. 31 luglio 2003;

Ritenuto pertanto di poter procedere a rettificare il decreto di iscrizione all'Albo Primi Acquirenti Latte n. 3159 del 23 maggio 1994 relativo alla ditta «Consorzio Produttori Latte Alimentare Soc. Coop. a r.l.»;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «Secondo provvedimento organizzativo dell'ottava legislatura»;

Visto il d.d.g. n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 – Primo provvedimento»;

Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

1. di rettificare il decreto n. 3159 del 23 maggio 1994 con il quale, alla ditta «Consorzio Produttori Latte Alimentare Soc. Coop. a r.l.» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia al n. 36 nella parte relativa alla ragione sociale che si modifica da:

«Consorzio Produttori Latte Alimentare Soc. Coop. a r.l.»;

a

«Consorzio Produttori Latte Alimentare Società Cooperativa Agricola»;

le modifiche di cui sopra, ai fini del regime delle quote latte, avranno validità dal 15 settembre 2005;

2. di notificare il presente provvedimento alla Ditta «Consorzio Produttori Latte Alimentare Società Cooperativa Agricola»;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Giorgio Bleyнат

(BUR20050136)

D.d.s. 3 agosto 2005 - n. 12154

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Cooperativa Produttori Latte Cooprolama Soc. Coop. a r.l.» – P. IVA 00296480171

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

«ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI»

Visto il Reg. (CE) 1788/03 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Reg. (CE) 595/04 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Considerato che l'articolo 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) 595/04;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte "Primo acquirente" ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Visto il decreto n. 3162 del 23 maggio 1994 con il quale alla ditta «Cooperativa Produttori Latte Cooprolama Soc. Coop. a r.l.» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 37;

Vista la legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di agricoltura»;

Visto il d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, applicativo della legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee)»;

Preso atto che l'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «la ragione sociale o la denominazione sociale delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola»;

Preso atto che l'art. 2 del sopracitato d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto»;

Preso atto che con nota del 28 febbraio 2005 pervenuta il 7 marzo 2005 n. di Prot. M1.2005.0006668 la ditta «Cooperativa Produttori Latte Cooprolama Soc. Coop. a r.l.» ha comunicato che in applicazione del sopracitato d.lgs. 99/2004 è stata modificata la denominazione della società;

Accertato, sulla base della documentazione agli atti che la ditta in questione ha cambiato la propria ragione sociale da:

«Cooperativa Produttori Latte Cooprolama Soc. Coop. a r.l.»

a

«Cooperativa Produttori Latte Cooprolama – Società Cooperativa agricola»

Considerato che, a seguito delle modifiche in precedenza evincenti, vengono comunque mantenuti tutti i requisiti previsti dall'articolo 5 comma 2 del d.m. 31 luglio 2003;

Ritenuto pertanto di poter procedere a rettificare il decreto di iscrizione all'Albo Primi Acquirenti Latte n. 3162 del 23 maggio 1994 relativo alla ditta «Cooperativa Produttori Latte Cooprolama Soc. Coop. a r.l.»;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «Secondo provvedimento organizzativo dell'ottava legislatura»;

Visto il d.d.g. n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 – Primo provvedimento»;

Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

1. di rettificare il decreto n. 3162 del 23 maggio 1994 con il quale, alla ditta «Cooperativa Produttori Latte Cooprolama Soc. Coop. a r.l.» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia al n. 37 nella parte relativa alla ragione sociale che si modifica da:

«Cooperativa Produttori Latte Cooprolama Soc. Coop. a r.l.»;

a

«Cooperativa Produttori Latte Cooprolama – Società Cooperativa agricola»;

le modifiche di cui sopra, ai fini del regime delle quote latte, avranno validità dal 15 settembre 2005;

2. di notificare il presente provvedimento alla Ditta «Cooperativa Produttori Latte Cooprolama – Società Cooperativa agricola»;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Giorgio Bleyнат

(BUR20050137)

D.d.s. 3 agosto 2005 - n. 12155

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Latteria Vò Grande – s.c.r.l.» – P. IVA 00141900209

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

«ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI»

Visto il Reg. (CE) 1788/03 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Reg. (CE) 595/04 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Considerato che l'articolo 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) 595/04;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte "Primo acquirente"» ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Visto il decreto n. 3518 del 31 maggio 1994 con il quale alla ditta «Latteria Vo Grande - Soc. Coop. a r.l.» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 129;

Vista la legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di agricoltura»;

Visto il d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, applicativo della legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee»;

Preso atto che l'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «la ragione sociale o la denominazione sociale delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola»;

Preso atto che l'art. 2 del sopracitato d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto»;

Preso atto che con nota del 23 febbraio 2005 pervenuta il 2 marzo 2005 n. di Prot. M1.2005.0006283 la ditta «Latteria Vo Grande - Soc. Coop. a r.l.» ha comunicato che in applicazione del sopracitato d.lgs. 99/2004 è stata modificata la denominazione della società;

Accertato, sulla base della documentazione agli atti che la ditta in questione ha cambiato la propria ragione sociale da:

«Latteria Vo Grande - Soc. Coop. a r.l.»

a

«Latteria Vo Grande - Società Agricola Cooperativa»

Considerato che, a seguito delle modifiche in precedenza evidenziate, vengono comunque mantenuti tutti i requisiti previsti dall'articolo 5 comma 2 del d.m. 31 luglio 2003;

Ritenuto pertanto di poter procedere a rettificare il decreto di iscrizione all'Albo Primi Acquirenti Latte n. 3518 del 31 maggio 1994 relativo alla ditta «Latteria Vo Grande - Soc. Coop. a r.l.»;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «Secondo provvedimento organizzativo dell'ottava legislatura»;

Visto il d.d.g. n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 - Primo provvedimento»;

Decreta

Recepito le motivazioni di cui alle premesse:

1. di rettificare il decreto n. 3518 del 31 maggio 1994 con il quale, alla ditta «Latteria Vo Grande - Soc. Coop. a r.l.» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia al n. 129 nella parte relativa alla ragione sociale che si modifica da:

«Latteria Vo Grande - Soc. Coop. a r.l.»;

a

«Latteria Vo Grande - Società Agricola Cooperativa»;

le modifiche di cui sopra, ai fini del regime delle quote latte, avranno validità dal 15 settembre 2005;

2. di notificare il presente provvedimento alla Ditta «Latteria Vo Grande - Società Agricola Cooperativa»;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Giorgio Bleyнат

(BUR20050138)

D.d.s. 3 agosto 2005 - n. 12157

(4.3.2)

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Cooperativa Mantova Latte Più - s.c. a r.l.» - P. IVA 01874460205

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

«ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI»

Visto il Reg. (CE) 1788/03 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Reg. (CE) 595/04 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Considerato che l'articolo 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) 595/04;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte "Primo acquirente"» ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Visto il decreto n. 51424 del 17 dicembre 1999 con il quale alla ditta «Cooperativa Mantova Latte Più s.c. a r.l.» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 380;

Preso atto che con decreto n. 26736 del 9 novembre 2001 la scrivente amministrazione ha rettificato il decreto di riconoscimento della ditta «Cooperativa Mantova Latte Più s.c. a r.l.» nella parte relativa alla sede legale ed amministrativa come di seguito riportato da:

via A. Mario, 18 - 46100 Mantova (MN)

a

via S.S. Cisa, 35 - 46047 Porto Mantovano (MN);

Preso atto che successivamente con decreto n. 19131 del 12 novembre 2003 la scrivente amministrazione ha rettificato il decreto di riconoscimento della ditta «Cooperativa Mantova Latte Più s.c. a r.l.» nella parte relativa alla sede legale come di seguito riportato da:

via S.S. Cisa, 35 - 46047 Porto Mantovano (MN)

a

via Padre Marcolini, 1 - 46044 Goito (MN) mantenendo inalterata la sede amministrativo-contabile sempre in via S.S. Cisa, 35 - 46047 Porto Mantovano;

Vista la legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di agricoltura»;

Visto il d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, applicativo della legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee»;

Preso atto che l'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «la ragione sociale o la denominazione sociale delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola»;

Preso atto che l'art. 2 del sopracitato d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto»;

Preso atto che con nota del 23 febbraio 2005 pervenuta il 2 marzo 2005 n. di Prot. M1.2005.0006292 la ditta «Cooperativa

Mantova Latte Più s.c. a r.l.» ha comunicato che in applicazione del sopraccitato d.lgs. 99/2004 è stata modificata la denominazione della società;

Accertato, sulla base della documentazione agli atti che la ditta in questione ha cambiato la propria ragione sociale da:

«Cooperativa Mantova Latte Più s.c. a r.l.»

a

«Mantova Latte Più Società Agricola Cooperativa»

Considerato che, a seguito delle modifiche in precedenza evidenziate, vengono comunque mantenuti tutti i requisiti previsti dall'articolo 5 comma 2 del d.m. 31 luglio 2003;

Ritenuto pertanto di poter procedere a rettificare il decreto di iscrizione all'Albo Primi Acquirenti Latte n. 51424 del 17 dicembre 1999 relativo alla ditta «Cooperativa Mantova Latte Più s.c. a r.l.»;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «Secondo provvedimento organizzativo dell'ottava legislatura»;

Visto il d.d.g. n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 – Primo provvedimento»;

Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

1. di rettificare il decreto n. 51424 del 17 dicembre 1999 (e successive modifiche così come specificato in premessa) con cui è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» alla ditta «Cooperativa Mantova Latte Più s.c. a r.l. con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia al n. 380 nella parte relativa alla ragione sociale che si modifica da:

«Cooperativa Mantova Latte Più S.c.a r.l.»

a

«Mantova Latte Più Società Agricola Cooperativa»

le modifiche di cui sopra, ai fini del regime delle quote latte, avranno validità dal 15 settembre 2005;

2. di notificare il presente provvedimento alla Ditta «Mantova Latte Più Società Agricola Cooperativa»;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Giorgio Bleyntat

(BUR20050139)

(4.3.2)

D.d.s. 3 agosto 2005 - n. 12158

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Latteria Sociale di Bellagio Soc. Coop. a r.l.» - P. IVA 00340790138

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

«ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI»

Visto il Reg. (CE) 1788/03 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Reg. (CE) 595/04 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Considerato che l'articolo 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) 595/04;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte "Primo acquirente"» ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Visto il decreto n. 5243 del 11 ottobre 1994 con il quale alla

ditta «Latteria Sociale di Bellagio Soc. Coop. a r.l.» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 255;

Vista la legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di agricoltura»;

Visto il d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, applicativo della legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee»;

Preso atto che l'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «la ragione sociale o la denominazione sociale delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola»;

Preso atto che l'art. 2 del sopraccitato d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto»;

Preso atto che con nota del 24 febbraio 2005 pervenuta il 3 marzo 2005 n. di Prot. M1.2005.0006366 la ditta «Latteria Sociale di Bellagio Soc. Coop. a r.l.» ha comunicato che in applicazione del sopraccitato d.lgs. 99/2004 è stata modificata la denominazione della società;

Accertato, sulla base della documentazione agli atti che la ditta in questione ha cambiato la propria ragione sociale da:

«Latteria Sociale di Bellagio Soc. Coop. a r.l.»

a

«Latteria Sociale di Bellagio – Società Cooperativa Agricola»

Considerato che, a seguito delle modifiche in precedenza evidenziate, vengono comunque mantenuti tutti i requisiti previsti dall'articolo 5 comma 2 del d.m. 31 luglio 2003;

Ritenuto pertanto di poter procedere a rettificare il decreto di iscrizione all'Albo Primi Acquirenti Latte n. 5243 del 11 ottobre 1994 relativo alla ditta «Latteria Sociale di Bellagio Soc. Coop. a r.l.»;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «Secondo provvedimento organizzativo dell'ottava legislatura»;

Visto il d.d.g. n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 – Primo provvedimento»;

Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

1. di rettificare il decreto n. 5243 dell'11 ottobre 1994 con cui è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» alla ditta «Latteria Sociale di Bellagio Soc. Coop. a r.l.» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia al n. 255 nella parte relativa alla ragione sociale che si modifica da:

«Latteria Sociale di Bellagio Soc. Coop. a r.l.»

a

«Latteria Sociale di Bellagio – Società Cooperativa Agricola»

le modifiche di cui sopra, ai fini del regime delle quote latte, avranno validità dal 15 settembre 2005;

2. di notificare il presente provvedimento alla Ditta «Latteria Sociale di Bellagio – Società Cooperativa Agricola»;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Giorgio Bleyntat

(BUR20050140)

(4.3.2)

D.d.s. 3 agosto 2005 - n. 12161

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Caseificio Frizza Soc. Coop. a r.l.» - P. IVA 00151740206

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

«ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI»

Visto il Reg. (CE) 1788/03 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Reg. (CE) 595/04 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Considerato che l'articolo 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) 595/04;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte "Primo acquirente"» ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Visto il decreto n. 3336 del 25 maggio 1994 con il quale alla ditta «Caseificio Frizza Soc. Coop. a r.l.» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 74;

Vista la legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di agricoltura»;

Visto il d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, applicativo della legge n. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee)»;

Preso atto che l'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «la ragione sociale o la denominazione sociale delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola»;

Preso atto che l'art. 2 del sopracitato d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 prevede che «le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto»;

Preso atto che con nota del 22 febbraio 2005 pervenuta il 4 marzo 2005 n. di Prot. M1.2005.0006431 la ditta «Caseificio Frizza Soc. Coop. a r.l.» ha comunicato che in applicazione del sopracitato d.lgs. 99/2004 è stata modificata la denominazione della società;

Accertato, sulla base della documentazione agli atti che la ditta in questione ha cambiato la propria ragione sociale da:

«Caseificio Frizza Soc. Coop. a r.l.»

a

«Caseificio Frizza - Società Agricola Cooperativa»

Considerato che, a seguito delle modifiche in precedenza evidenziate, vengono comunque mantenuti tutti i requisiti previsti dall'articolo 5 comma 2 del d.m. 31 luglio 2003;

Ritenuto pertanto di poter procedere a rettificare il decreto di iscrizione all'Albo Primi Acquirenti Latte n. 3336 del 25 maggio 1994 relativo alla ditta «Caseificio Frizza Soc. Coop. a r.l.»;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «Secondo provvedimento organizzativo dell'ottava legislatura»;

Visto il d.d.g. n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 - Primo provvedimento»;

Decreta

Recepito le motivazioni di cui alle premesse:

1. di rettificare il decreto n. 3336 del 25 maggio 1994 con cui è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» alla ditta «Caseificio Frizza Soc. Coop. a r.l.» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia al n. 74 nella parte relativa alla ragione sociale che si modifica da:

«Caseificio Frizza Soc. Coop. a r.l.»

a

«Caseificio Frizza - Società Agricola Cooperativa»

le modifiche di cui sopra, ai fini del regime delle quote latte, avranno validità dal 15 settembre 2005;

2. di notificare il presente provvedimento alla Ditta «Caseificio Frizza - Società Agricola Cooperativa»;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Giorgio Bleynat

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

(BUR20050141)

(4,6,4)

D.d.s. 5 agosto 2005 - n. 12396**Indizione di un corso di formazione e preparazione agli esami di maestro di snowboard riservato ai maestri di sci già iscritti all'albo professionale regionale****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO IMPIANTISTICA PROFESSIONI
E PRATICA SPORTIVA**

Vista la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia», che al comma 1 dell'art. 14 prevede che l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci si consegua mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione, organizzati dalla Direzione Generale regionale competente in materia di sport, ed attraverso il superamento dei relativi esami;

Visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 10, disciplinante la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26;

Visto in particolare l'art. 6 del sopra citato regolamento, che al comma 1 prevede che la Direzione Generale regionale competente in materia di sport promuova almeno ogni tre anni l'organizzazione di corsi di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci, distinti per ciascuna disciplina;

Visto che lo stesso art. 6, al comma 2, prevede corsi riservati ai maestri di sci regolarmente iscritti all'albo, finalizzati all'ottenimento di abilitazione per disciplina diversa da quella in possesso, con durata di 160 ore d'insegnamento e 8 ore di tirocinio;

Rilevato che il Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia già con nota del 3 settembre 2004 evidenzia che l'esiguo numero di maestri di sci abilitati all'insegnamento dello snowboard è inadeguato rispetto alla sempre più numerosa richiesta della clientela e degli operatori del settore e che a tale carenza consegue un crescente fenomeno di abusivismo nell'esercizio della professione in argomento;

Considerata quindi l'esigenza di poter disporre al più presto di un maggior numero di maestri di sci abilitati all'insegnamento dello snowboard;

Valutata la proposta di programma del corso di formazione per maestri di sci per la disciplina snowboard, presentata in data 2 agosto 2005 dal Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia;

Vista la l.r. 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) nonché la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia) e preso atto della disponibilità, espressa con nota del 2 agosto 2005, dalla Sede territoriale di Ponte di Legno dell'Agenzia Regionale del Lavoro ad organizzare ed attivare il suddetto corso nel periodo settembre/ottobre 2005;

Rilevato che, nella riunione tenutasi in data 7 aprile 2005 presso gli uffici della D.G. Giovani e Sport con il Presidente del Collegio Regionale dei Maestri di sci della Lombardia e il Responsabile della Sede territoriale di Ponte di Legno dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, la quota di partecipazione di ciascun soggetto al corso di cui trattasi è stata fissata in € 400,00;

Richiamata la d.g.r. del 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento organizzativo - VIII legislatura»;

Vista la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 207, «II provvedimento organizzativo VIII legislatura», ove, relativamente alla Direzione Generale Giovani Sport e promozione attività turistica, è fra l'altro individuata la struttura «Sviluppo impiantistica, professioni e pratica sportiva»;

Decreta

1. di promuovere il corso di formazione e preparazione agli esami di maestro di sci - disciplina snowboard, riservato ai maestri di sci già iscritti all'albo per altra disciplina, da attivarsi nel periodo settembre/ottobre 2005, presso la Sede territoriale di Ponte di Legno dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, avente durata di 160 ore oltre ad ulteriori 8 ore di tirocinio, secondo il programma allegato al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. di stabilire che il corso di cui trattasi è organizzato nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni:

- requisito d'ammissione al corso è l'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci;
- le domande di ammissione devono essere redatte in carta

semplice secondo lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato B) e devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2005 alla Sede territoriale di Ponte di Legno dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, consegnate a mano oppure inviate con raccomandata a.r.;

- il corso sarà attivato in presenza di almeno 12 soggetti ammessi; il numero massimo dei partecipanti dovrà essere compatibile con la disponibilità di bilancio e comunque non potrà superare le 50 unità;
- qualora le domande di partecipazione al corso risultino superiori al numero dei posti disponibili, si procederà all'ammissione mediante sorteggio in seduta pubblica;
- i soggetti ammessi, entro 8 giorni antecedenti l'inizio del corso, sono tenuti, pena l'esclusione, al versamento della quota di partecipazione di € 400,00, con le modalità specificate nello schema di domanda sopraccitato (allegato B);

3. di dare atto che la determinazione del numero massimo dei partecipanti e l'attuazione del corso nel suo complesso sono subordinati all'approvazione del relativo finanziamento in bilancio regionale, correlato all'attuazione dei disposti di cui alla l.r. 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e alla l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, cui imputare i conseguenti oneri, eccedenti le quote di partecipazione di cui al precedente punto 2;

4. di rinviare a successivi provvedimenti l'indizione dell'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di cui trattasi e la nomina della corrispondente commissione esaminatrice, di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 10;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il dirigente della struttura
sviluppo impiantistica professioni
e pratica sportiva:
Ivana Borghini

ALLEGATO A)**Programma corso di formazione e preparazione agli esami di maestro di sci per la disciplina snowboard**

*Il corso è strutturato in 5 moduli di 5 giorni
ciascuno per una durata complessiva
di 160 ore più 8 ore di tirocinio*

1° Modulo tecnico-didattico

- Introduzione e presentazione del corso
- Presentazione testo tecnico-didattico
- Tecnica elementare con attrezzatura hard e soft
- Didattica applicata allo sviluppo del 1° livello tecnico

2° Modulo tecnico-didattico

- Tecnica di base con attrezzatura hard e soft
- Introduzione al freestyle e freeride
- Didattica applicata alla tecnica di base

3° Modulo tecnico-didattico

- Tecnica scolastica con attrezzatura hard e soft
- Didattica applicata alla tecnica scolastica

4° Modulo tecnico-didattico

- Tecnica di perfezionamento (alpino-freeride-freestyle)
- Didattica applicata alla tecnica di perfezionamento

5° Modulo tecnico-didattico

- Ripasso generale corso
- Esame finale (si svolgerà negli ultimi 2 gg. del modulo).

Ogni singola giornata del corso si svolge seguendo la parte tecnica-didattica sul campo e la parte didattica-teorica in aula

Esercizi tecnici di esame

- *Con attrezzatura hard:*
 - collegamento di curve elementari
 - sequenza di curve scolastiche
 - concatenate condotte
 - serpentina
- *Con attrezzatura soft:*
 - sequenza di curve di base
 - prova libera

- discesa in andatura facchie
- prova situazionale
- prova di salto (esecuzione di 2 salti)

Materie didattico-teoriche d'esame

- Storia ed evoluzione dello snowboard
- Attrezzatura
- Fisica
- Terminologia
- Modelli tecnici
- Azione didattica
- Strutture artificiali

Domanda di partecipazione al corso di formazione riservato ai maestri di sci per l'abilitazione all'esercizio della professione nella disciplina dello snowboard

ALL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
SEDE TERRITORIALE DI PONTE DI LEGNO
VIA FRATELLI CALVI, 42 – 25056 PONTE DI LEGNO (BS)

Il/la sottoscritto/a
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazio-
ne mendace, così come stabilito dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445

- DICHIARA
- 1) di essere nato/a a prov. (.....)
il
 - 2) di essere residente a prov. (.....)
via n. CAP
 - 3) di essere in possesso dell'iscrizione all'albo dei maestri di sci
per la disciplina
dal n. matricola

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al corso di formazione riserva-
to ai maestri di sci per l'abilitazione all'esercizio della profession-
e nella disciplina dello snowboard.

ALLEGA

fotocopia del documento di identità;

COMUNICA

che il recapito presso il quale dovranno essere trasmesse le co-
municaioni relative al corso è il seguente:

via n. CAP
comune prov. (.....)
tel. abitazione tel. lavoro cellulare
indirizzo di posta elettronica

SI IMPEGNA

a consegnare all'Agenzia Regionale per il Lavoro, sede Territoria-
le di Ponte di Legno, entro otto giorni antecedenti l'inizio del
corso, ricevuta attestante il versamento della quota di partecip-
azione di € 400,00 sul c/c postale n. 481275 intestato alla Tesore-
ria della Regione Lombardia – via Pirelli 12 – 20124 Milano, cau-
sale «quota partecipazione corso maestro sci snowboard.»

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati perso-
nali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. Tali dati verranno utilizzati
esclusivamente ai fini dell'espletamento di pratiche relative al
presente bando.

Data Firma leggibile

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata dal
candidato, ed inviata in originale entro e non oltre il 30 settembre
2005, pena l'esclusione.

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20050142) (4.6.1)
D.d.u.o. 13 giugno 2005 - n. 8918
**Piano Integrato di Intervento per il commercio (P.I.C.): retti-
fiche ed integrazioni ai decreti dirigenziali nn. 21933, 22027
del 2 dicembre 2004, nn. 22263, 22282, 22289 del 3 dicembre
2004, n. 22855 del 17 dicembre 2004, n. 22944 del 20 dicem-
bre 2004 e n. 4623 del 24 marzo 2005**

- IL DIRIGENTE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMERCIO
- Richiamati i seguenti provvedimenti:
- di approvazione/esclusione dei Piani Locali di Intervento (P.L.I.) di cui al punto 6 del d.d.g. 28 luglio 2004 n. 13320, come integrato con d.d.g. 26 novembre 2004 n. 20766, all. D (fascia 1 e fascia 2):
 - d.d.u.o. 2 dicembre 2004 n. 21933;
 - d.d.u.o. 2 dicembre 2004 n. 22027;
 - d.d.u.o. 3 dicembre 2004 n. 22263;
 - d.d.u.o. 3 dicembre 2004 n. 22282;
 - d.d.u.o. 3 dicembre 2004 n. 22289;
 - d.d.u.o. 17 dicembre 2004 n. 22855;
 - di approvazione/esclusione dei Progetti di sviluppo al di fuo-
ri dei Programmi Locali di Intervento (P.L.I.):
 - d.d.u.o. 20 dicembre 2004 n. 22944;
 - di approvazione definitiva e ammissione al finanziamento
dei progetti di sviluppo e delle azioni di comunicazione e
rivitalizzazione al di fuori dei P.L.I.:
 - d.d.u.o. 24 marzo 2005 n. 4623

Riscontrato che a seguito di supplemento istruttorio richiesto
dagli operatori interessati o comunicazioni di subentro formula-
te dagli operatori stessi, è emersa la necessità di procedere ad
alcune rettifiche/integrazioni ai citati decreti;

- Considerato che trattasi di:
- variazione della denominazione del soggetto beneficiario del
contributo;
 - subentri dovuti a donazioni,cessioni di azienda o rami d'a-
zienda;
 - riammissione/esclusione di interventi/operatori;
 - ridefinizione dell'investimento ammesso e/o del totale del
contributo;

Visto il decreto del Segretario Generale n. 5317 del 27 marzo
2003 «Rimodulazione delle strutture organizzative e delle relati-
ve competenze ed aree di attività delle direzioni generali delle
giunta regionale con decorrenza 1° aprile 2003;

- Decreta
1. i decreti dirigenziali nn. 21933, 22027 del 2 dicembre 2004,
nn. 22263, 22282, 22289 del 3 dicembre 2004, n. 22855 del 17
dicembre 2004, n. 22944 del 20 dicembre 2004 e n. 4623 del 24
marzo 2005 sono rettificati ed integrati come indicato nell'allega-
to 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
 2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia rendendolo altresì disponibile sui siti in-
ternet www.regione.lombardia.it. e [www.osscom.regione.lombar-
dia.it](http://www.osscom.regione.lombar-
dia.it).

Francesca Borgato

D.d.u.o. n. 21933 del 2 dicembre 2004
Allegato C1

ALLEGATO 1

PLI	PROV.	COMUNE/PROMOTORE	N. PROG.	SOGGETTO	SOGGETTO	IMP. AMM.	TOT. CONTR.	REVISIONE ISTRUTTORIA
59	CO	MONTORFANO	3	LA MADIA di SIBONA PATRIZIA & C. SAS	privato	€ 59.821,24	€ 29.910,62	subentra a «LA PRIMU- LA NUOVA DI SIBONA PATRIZIA & C.» causa cessione azienda

D.d.u.o. n. 22027 del 2 dicembre 2004
Allegato C1

PLI	PROV.	COMUNE/PROMOTORE	N. PROG.	SOGGETTO	SOGGETTO	IMP. AMM.	TOT. CONTR.	REVISIONE ISTRUTTORIA
23	CR	SORESINA	9	MELEGARI MARCO	privato	€ 40.260,00	€ 20.130,00	subentra a «MARTINELLI FRANCESCO» a seguito di cessione di attività al nuovo soggetto beneficiario
280	BG	ALMÈ E VILLA D'ALMÈ	14	MASTROBUONO SNC DI MASTROBUONO EROS & C.	privato	€ 102.988,00	€ 51.494,00	cambio ragione sociale

D.d.u.o. n. 22263 del 3 dicembre 2004
Allegato B

N. PLI	PROV.	COMUNE/PROMOTORE	PR	NOME SOGGETTO	NOTE	REVISIONE ISTRUTTORIA
91	LC	BELLANO	1	SANTA MARTA ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA DI CAPALBO LENIN & C	REVOCA conseguente a mancata accettazione di SUBENTRO (subentrante sprovvisto di requisiti di impresa commerciale)	
106	VA	CASSANO MAGNAGO	7	LUONI PIERINA ADELE	TIPOLOGIE NON AMMISSIBILI	Il progetto viene riammesso e quindi tolto dall'allegato B
143	BS	ROVATO	22	PEZZUCCHI GIORGIO ANGELO	INTERVENTI NON AMMISSIBILI	Il progetto viene riammesso e quindi tolto dall'allegato B

Allegato C

PLI	PROV.	COMUNE/PROMOTORE	IMPORTI AMMESSI COMPLESSIVI	CONTRIBUTI COMPLESSIVI	REVISIONE ISTRUTTORIA
91	LC	BELLANO	€ 363.558,83	€ 181.779,41	rettifica in diminuzione dovuta alla revoca del progetto n. 1
106	VA	CASSANO MAGNAGO	€ 459.651,86	€ 229.825,93	rettifica in aumento dovuta alla riammissione del Progetto n. 7
143	BS	ROVATO	€ 1.859.550,11	€ 929.775,05	rettifica in aumento dovuta alla riammissione del Progetto n. 22

Allegato C1

PLI	PROV.	COMUNE/PROMOTORE	N. PROG.	SOGGETTO	TIPO SOGG.	IMP. AMM.	TOT. CONTR.	REVISIONE ISTRUTTORIA
73	CO	MENAGGIO	11	IL COCCIO S.A.S. DI IANNAZZO ROBERTA & C.	privato	€ 18.000,00	€ 9.000,00	correzione di mero errore materiale relativo alla denominazione del soggetto beneficiario
91	LC	BELLANO	1	SANTA MARTA ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA DI CAPALBO LENIN & C	privato	€ 0,00	€ 0,00	REVOCA conseguente a mancata accettazione di SUBENTRO (subentrante sprovvisto di requisiti di impresa commerciale)
106	VA	CASSANO MAGNAGO	7	LUONI PIERINA ADELE	privato	€ 31.418,86	€ 15.709,43	riammissione del Progetto escluso a causa di errore di valutazione della documentazione
143	BS	ROVATO	22	PEZZUCCHI GIORGIO ANGELO	privato	€ 182.850,00	€ 91.425,00	riammissione del Progetto escluso a causa di documentazione tecnica/progettuale non chiara

D.d.u.o. n. 22282 del 3 dicembre 2004
Allegato C1

PLI	PROV.	COMUNE	N. PROG.	SOGGETTO	TIPO SOGG.	IMP. AMM.	TOT. CONTR.	REVISIONE ISTRUTTORIA
236	BS	SULZANO	6	DADDI S.A.S. di LORANDI PATRIZIA & C.	privato	€ 58.892,00	€ 29.446,00	subentra a «DADDY SNC DI TAMI MARINA E C.» a seguito trasformazione di s.n.c. in s.a.s, cessione quote e modifica patti sociali

D.d.u.o. n. 22289 del 3 dicembre 2004
Allegato C

PLI	PROV.	COMUNE/PROMOTORE	IMPORTI AMMESSI COMPLESSIVI	CONTRIBUTI COMPLESSIVI	REVISIONE ISTRUTTORIA
148	SO	DUBINO	€ 594.832,47	€ 297.416,23	rettifica in aumento dovuta al riconoscimento aggiuntivo di € 14.798,80 relativamente al progetto n. 8

Allegato C1

PLI	PROV.	COMUNE	N. PROG.	SOGGETTO	TIPO SOGG.	IMP. AMM.	TOT. CONTR.	REVISIONE ISTRUTTORIA
148	SO	DUBINO	8	AMBROSINI SAS DI AMBROSINI NADIA E C.	privato	€ 131.615,80	€ 65.807,90	riconoscimento aggiuntivo di € 14.798,80 per opere precedentemente non considerate ammissibili
90	SO	MORBEGNO	11	LA 5ª AVENIDA S.A.S. DI LORENZO VIA & C.	privato	€ 39.805,00	€ 19.902,50	subentra a «VANINETTI GIOVANNI BATTISTA» per cessione attività

D.d.u.o. n. 22855 del 17 dicembre 2004
Allegato B

N. PLI	PROV.	COMUNE/PROMOTORE	PR	NOME SOGGETTO	NOTE	REVISIONE ISTRUTTORIA
34	CO	TRIANGOLO LARIANO	165	POLETTI SNC DI BELGERI PIERCARLO E C	INTERVENTI NON AMMISSIBILI	Il progetto viene riammesso e quindi tolto dall'allegato B
41	CO	LARIO INTELVESE	104	AUTOMECCANICA NANDO DI PRADA FERNANDO E GIUSEPPE SNC	INTERVENTI NON AMMISSIBILI	Il progetto viene riammesso e quindi tolto dall'allegato B
176	BS	C.M. VALLE TROMPIA	5	ALBERGO RISTORANTE MANIVA	REVOCA conseguente a mancata accettazione di SUBENTRO (subentrante sprovvisto di requisiti di impresa commerciale)	

Allegato C

ID. PLI	PROV.	COMUNE/PROMOTORE	IMPORTI AMMESSI COMPLESSIVI	CONTRIBUTI COMPLESSIVI	REVISIONE ISTRUTTORIA
34	CO	C.M. TRIANGOLO LARIANO	€ 8.759.537,60	€ 4.379.768,71	rettifica in aumento dovuta alla riammissione del progetto n. 165
41	CO	C.M. LARIO INTELVESE	€ 3.362.892,23	€ 1.681.446,08	rettifica in aumento dovuta alla riammissione del progetto n. 104
176	BS	C.M. VALLE TROMPIA	€ 1.785.491,00	€ 892.745,50	rettifica in diminuzione dovuta alla revoca del progetto n. 5

Allegato C1

ID. PLI	PROV.	COMUNE/PROMOTORE	N. PROG.	SOGGETTO	TIPO SOGG.	IMP. AMM.	TOT. CONTR.	REVISIONE ISTRUTTORIA
34	CO	C.M. TRIANGOLO LARIANO	165	POLETTI SNC DI BELGERI PIERCARLO E C.	privato	€ 35.735,31	€ 17.867,65	riammissione del Progetto escluso a causa di documentazione tecnica/progettuale non chiara
41	CO	LARIO INTELVESE	104	AUTOMECCANICA NANDO DI PRADA FERNANDO E GIUSEPPE SNC	privato	€ 70.000,00	€ 35.000,00	riammissione del Progetto escluso a causa di documentazione tecnica/progettuale non chiara
176	BS	C.M. VALLE TROMPIA	5	ALBERGO RISTORANTE MANIVA	privato	€ 0,00	€ 0,00	REVOCA conseguente a mancata accettazione di SUBENTRO (subentrante sprovvisto di requisiti di impresa commerciale)
176	BS	C.M. VALLE TROMPIA	18	TRATTORIA BERTELLI ISIDE	privato	€ 183.600,00	€ 91.800,00	subentra a «TRATTORIA RUFFINI TEODORA» per donazione

PROGETTI/AZIONI AL DI FUORI DEI P.L.I.

D.d.u.o. n. 22944 del 20 dicembre 2004
Allegato A

PROGR.	PROV.	COMUNE	SOGGETTO REALIZZANTE	INVESTIMENTO AMMISSIBILE	REVISIONE ISTRUTTORIA
105	BS	PADERNO FRANCIACORTA	ESC srl	198270	riammissione del progetto inizialmente escluso per errata indicazione della ragione sociale nella domanda da presentare entro il 25.06.2004

Allegato C

PROGR.	PROV.	COMUNE (sede dell'intervento)	SOGG. REALIZZANTE	COD. ESCL.	REVISIONE ISTRUTTORIA
105	BS	PADERNO FRANCIACORTA	BE FOOD SRL	04A	a causa della riammissione il progetto viene tolto dall'allegato C

D.d.u.o. n. 4623 del 24 marzo 2005
Allegato B

PROGR.	EXTRA PLI	PROV.	COMUNE (sede dell'intervento)	SOGGETTO	NOTE	REVISIONE ISTRUTTORIA
189	1024	BS	PASSIRANO	GIUFRA DI VALOTTI M.	TIPOLOGIA INTERVENTI NON AMMISSIBILI	A seguito della riammissione il progetto fuori PLI n. 1024 viene tolto dall'allegato B.

Allegato C

EXTRA PLI	PROV.	COMUNE (sede dell'intervento)	SOGGETTO	TIPO SOGG.	IMP. AMM.	TOT. CONTR.	REVISIONE ISTRUTTORIA
1024	BS	PASSIRANO	GIUFRA DI VALOTTI M.	privato	€ 185.000,00	€ 92.500,00	riammissione del Progetto escluso a causa di documentazione tecnica/progettuale non chiara
1069	LC	LECCO	LASERCART DI E. MOTTA & C.	privato	€ 200.000,00	€ 100.000,00	riconoscimento di € 48.501,15 causa erronea doppia detrazione di costi non ammissibili
1151	BG	BERBENNO	PELLEGRINI EMIL	privato	€ 24.000,00	€ 12.000,00	subentra a «PELLEGRINI ETTORE» per donazione impresa

(BUR20050143)

(4.6.1)

Com.r. 5 agosto 2005 - n. 102
Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. 15/00

In relazione alla procedura prevista dall'articolo 5 comma 2 della legge regionale n. 15/00 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. 114/98 e «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche»» i comuni di Capo di Ponte (BS), Faloppio (CO), Volongo (CR), Nibionno (LC), Canegrate (MI), Gambòlo (PV), Lomello (PV), Besozzo (VA), Cassano Magnago (VA), Varano Borghi (VA), Vergiate (VA), hanno richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dei posteggi liberi da assegnare in concessione a seguito di rilascio della relativa autorizzazione.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98, in carta legale e da predisporre utilizzando i fac-simili di seguito riportati, con l'indicazione del posteggio per il quale si chiede l'assegnazione, deve essere inoltrata al comune sede del posteggio entro sessanta giorni dalla presente pubblicazione. A tal proposito i comuni sono invitati ad avvisare tutti gli operatori del mercato interessati che è stato avviato il procedimento di assegnazione dei posteggi liberi.

Qualora nell'ambito del medesimo mercato sia prevista l'assegnazione di più posteggi e quindi il rilascio di più autorizzazioni gli operatori interessati devono presentare una domanda per ciascuna autorizzazione rilasciabile.

Entro i successivi trenta giorni, ricevute le domande, i comuni formulano e pubblicano la graduatoria sulla base dei criteri di priorità previsti dall'articolo 5 comma 5 della citata legge regionale. In ordine ai predetti criteri di priorità si precisa quanto segue:

- 1) l'anzianità di registro delle imprese è comprensiva anche dell'anzianità maturata come ex registro ditte;
- 2) con riguardo al criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 5 comma 5 l'«anzianità di registro delle imprese» è riferita all'attività espletata nel settore commerciale.

Gli assegnatari che sono utilmente collocati in graduatoria hanno titolo ad ottenere il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 114/98 e la relativa concessione del posteggio.

Il dirigente
dell'u.o. commercio interno,
reti distributive e mercati:
Paolo Mora

- ALLEGATI:
- A) Elenco posteggi
- B) Fac-simile domanda persona fisica
- C) Fac-simile domanda società di persone
- _____ • _____

ELENCO POSTEGGI

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO										CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO										
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=gioraliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 I.r. 15/00 1000 post.	D.C.R. n. VII/950 27.01.04 1200 post.				
											lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.									
1	017035	CAPO DI PONTE	BS	VIA STAZIONE	MERCOLEDÌ	7.00	12.00	Q=quindicinale	15	8	6,50	3,50	22,75	X		Frutta verdura	SI	X						
2	017035	CAPO DI PONTE	BS	VIA STAZIONE	MERCOLEDÌ	7.00	12.00	Q=quindicinale	15	13	8,00	4,00	32,00		X	Calzature		X						
3	013099	FALOPPIO	CO	LARGO S. PERTINI	VENERDÌ	8.00	13.00	S=settimanale	11	9	5,00	4,00	20,00	X			NO	X						
4	019114	VOLONGO	CR	VIA ROMA	VENERDÌ	8.00	13.00	S=settimanale	11	1	6,50	2,00	13,00		X			X						
5	019114	VOLONGO	CR	VIA ROMA	VENERDÌ	8.00	13.00	S=settimanale	11	4	7,00	3,00	21,00		X			X						
6	019114	VOLONGO	CR	VIA ROSA E CAROLINA AGAZZI	VENERDÌ	8.00	13.00	S=settimanale	11	9	10,00	3,00	30,00	X			NO	X						
7	019114	VOLONGO	CR	VIA ROSA E CAROLINA AGAZZI	VENERDÌ	8.00	13.00	S=settimanale	11	10	10,00	3,00	30,00	X			NO	X						
8	097056	NIBIONNO	LC	VIA KENNEDY	MARTEDÌ	6.00	15.00	S=settimanale	16	13	7,50	5,00	37,50		X			X						
9	015046	CANEGRATE	MI	PIZZ.LE DEI DONATORI	SABATO	7.30	13.30	S=settimanale	34	5	8,00	4,00	32,00	X			NO	X						
10	015046	CANEGRATE	MI	PIZZ.LE DEI DONATORI	SABATO	7.30	13.30	S=settimanale	34	8	6,00	4,00	24,00	X			NO	X						
11	015046	CANEGRATE	MI	PIZZ.LE DEI DONATORI	SABATO	7.30	13.30	S=settimanale	34	23	8,00	4,00	32,00		X			X						
12	015046	CANEGRATE	MI	PIZZ.LE DEI DONATORI	SABATO	7.30	13.30	S=settimanale	34	24	8,00	4,00	32,00		X			X						
13	015046	CANEGRATE	MI	PIZZ.LE DEI DONATORI	SABATO	7.30	13.30	S=settimanale	34	25	6,00	4,00	24,00		X			X						
14	015046	CANEGRATE	MI	PIZZ.LE DEI DONATORI	SABATO	7.30	13.30	S=settimanale	34	27	6,00	4,00	24,00	X			NO	X						
15	015046	CANEGRATE	MI	PIZZ.LE DEI DONATORI	SABATO	7.30	13.30	S=settimanale	34	28	6,00	4,00	24,00	X			NO	X						
16	018068	GAMBOLO'	PV	P.ZZA COLONNELLO BELLAZZI	GIOVEDÌ	8.00	13.00	S=settimanale	55	3	8,00	4,50	36,00	X			NO	X						
17	018068	GAMBOLO'	PV	P.ZZA COLONNELLO BELLAZZI	GIOVEDÌ	8.00	13.00	S=settimanale	55	42	7,00	4,50	31,50		X			X						
18	018068	GAMBOLO'	PV	P.ZZA COLONNELLO BELLAZZI	GIOVEDÌ	8.00	13.00	S=settimanale	55	43	8,00	4,50	36,00		X			X						
19	018068	GAMBOLO'	PV	P.ZZA COLONNELLO BELLAZZI	GIOVEDÌ	8.00	13.00	S=settimanale	55	44	8,00	4,50	36,00		X			X						
20	018083	LOMELLO	PV	P.ZZA REPUBBLICA	MARTEDÌ	7.00	13.00	S=settimanale	24	4	5,00	4,00	20,00	X			NO	X						
21	018083	LOMELLO	PV	P.ZZA REPUBBLICA	MARTEDÌ	7.00	13.00	S=settimanale	24	3	7,50	6,00	45,00	X			NO	X						
22	018083	LOMELLO	PV	P.ZZA REPUBBLICA	MARTEDÌ	7.00	13.00	S=settimanale	24	8	2,00	2,00	4,00	X			NO	X						
23	012013	BESOZZO	VA	VIA ROMA	GIOVEDÌ	8.00	13.30	S=settimanale	129	11	7,00	4,00	28,00		X			X						
24	012013	BESOZZO	VA	VIA ROMA	GIOVEDÌ	8.00	13.30	S=settimanale	129	37	5,50	5,00	27,50		X			X						
25	012013	BESOZZO	VA	VIA MICHELINO DA BESOZZO	GIOVEDÌ	8.00	13.30	S=settimanale	129	56	6,50	4,00	26,00		X			X						
26	012013	BESOZZO	VA	VIA MICHELINO DA BESOZZO	GIOVEDÌ	8.00	13.30	S=settimanale	129	57	8,00	4,00	32,00		X			X						
27	012013	BESOZZO	VA	VIA MICHELINO DA BESOZZO	GIOVEDÌ	8.00	13.30	S=settimanale	129	64	6,50	4,00	26,00	X			SI	X						
28	012013	BESOZZO	VA	VIA MICHELINO DA BESOZZO	GIOVEDÌ	8.00	13.30	S=settimanale	129	65	7,00	4,00	28,00	X			SI	X						
29	012013	BESOZZO	VA	VIA BERTELOTTI	GIOVEDÌ	8.00	13.30	S=settimanale	129	103	7,00	5,00	35,00	X			SI	X						
30	012013	BESOZZO	VA	VIA BERTELOTTI	GIOVEDÌ	8.00	13.30	S=settimanale	129	105	6,00	5,00	30,00		X			X						
31	012013	BESOZZO	VA	VIA BERTELOTTI	GIOVEDÌ	8.00	13.30	S=settimanale	129	106	6,00	5,00	30,00		X			X						
32	012013	BESOZZO	VA	VIA BERTELOTTI	GIOVEDÌ	8.00	13.30	S=settimanale	129	112	8,00	5,00	40,00		X			X						
33	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDÌ	8.00	14.00	S=settimanale	150	42	10,00	4,00	40,00	X			SI	X						
34	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDÌ	8.00	14.00	S=settimanale	150	60	6,78	4,00	27,12	X			SI	X						
35	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDÌ	8.00	14.00	S=settimanale	150	61	6,78	4,00	27,12	X			SI	X						
36	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDÌ	8.00	14.00	S=settimanale	150	62	6,78	4,00	27,12	X			SI	X						
37	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDÌ	8.00	14.00	S=settimanale	150	63	6,78	4,00	27,12		X			X						
38	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDÌ	8.00	14.00	S=settimanale	150	64	6,78	4,00	27,12		X			X						
39	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDÌ	8.00	14.00	S=settimanale	150	69	6,95	4,75	33,01	X			SI	X						
40	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDÌ	8.00	14.00	S=settimanale	150	70	6,95	4,75	33,01	X			SI	X						

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO										CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO											
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=gioraliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale			Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 l.r. 15/00 1000 post.	D.C.R. n. VII/950 27.01.04 1200 post.			
																lung.	larg.						tot. mq.	alim.	non alim.
													dal	al											
41	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDI	8.00	14.00	S=settimanale			150	73	7,00	4,75	33,25	X			SI	X					
42	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDI	8.00	14.00	S=settimanale			150	81	6,60	4,75	31,35	X			SI	X					
43	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDI	8.00	14.00	S=settimanale			150	82	6,60	4,75	31,35	X			SI	X					
44	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDI	8.00	14.00	S=settimanale			150	83	6,60	4,75	31,35	X			SI	X					
45	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDI	8.00	14.00	S=settimanale			150	87	6,70	5,00	33,50		X			X					
46	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDI	8.00	14.00	S=settimanale			150	89	7,30	5,00	36,50	X			SI	X					
47	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDI	8.00	14.00	S=settimanale			150	107	6,80	5,00	34,00	X			SI	X					
48	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDI	8.00	14.00	S=settimanale			150	109	6,70	5,00	33,50		X			X					
49	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDI	8.00	14.00	S=settimanale			150	113	7,50	5,00	37,50		X			X					
50	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDI	8.00	14.00	S=settimanale			150	132	5,80	5,00	29,00		X			X					
51	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDI	8.00	14.00	S=settimanale			150	133	5,80	5,00	29,00		X			X					
52	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDI	8.00	14.00	S=settimanale			150	134	5,80	5,00	29,00		X			X					
53	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDI	8.00	14.00	S=settimanale			150	139	5,50	4,00	22,00		X			X					
54	012040	CASSANO MAGNAGO	VA	VIA PIAVE - ISONZO	VENERDI	8.00	14.00	S=settimanale			150	140	5,50	4,00	22,00		X			X					
55	012132	VARANO BORGHI	VA	P.ZZA MATTEOTTI	VENERDI	8.00	12.30	S=settimanale			33	2	8,00	4,50	36,00	X			NO	X					
56	012132	VARANO BORGHI	VA	P.ZZA MATTEOTTI	VENERDI	8.00	12.30	S=settimanale			33	7	7,00	4,50	31,50		X			X					
57	012132	VARANO BORGHI	VA	P.ZZA MATTEOTTI	VENERDI	8.00	12.30	S=settimanale			33	8	8,00	4,50	36,00		X			X					
58	012132	VARANO BORGHI	VA	P.ZZA MATTEOTTI	VENERDI	8.00	12.30	S=settimanale			33	9	6,00	4,50	27,00		X			X					
59	012138	VERGIATE	VA	VIA PIAVE	LUNEDI	7.30	13.00	S=settimanale			74	17	6,50	4,50	29,25		X			X					
60	012138	VERGIATE	VA	VIA PIAVE	LUNEDI	7.30	13.00	S=settimanale			74	24	6,50	4,50	29,25		X			X					
61	012138	VERGIATE	VA	VIA PIAVE	LUNEDI	7.30	13.00	S=settimanale			74	41	8,00	4,50	36,00	X			NO	X					
62	012138	VERGIATE	VA	VIA PIAVE	LUNEDI	7.30	13.00	S=settimanale			74	48	7,50	4,50	33,75		X			X					
63	012138	VERGIATE	VA	VIA PIAVE	LUNEDI	7.30	13.00	S=settimanale			74	49	6,00	4,50	27,00		X			X					
64	012138	VERGIATE	VA	VIA PIAVE	LUNEDI	7.30	13.00	S=settimanale			74	61	7,50	4,50	33,75		X			X					
65	012138	VERGIATE	VA	VIA PIAVE	LUNEDI	7.30	13.00	S=settimanale			74	66	6,00	4,50	27,00		X			X					
66	012138	VERGIATE	VA	VIA PIAVE	LUNEDI	7.30	13.00	S=settimanale			74	67	7,00	4,50	31,50		X			X					
67	012138	VERGIATE	VA	VIA PIAVE	LUNEDI	7.30	13.00	S=settimanale			74	72	6,00	4,50	27,00		X			X					

ALLEGATO B)

(spazio per l'ufficio)

marca
da
bollo

PERSONA FISICA

Al COMUNE di

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

data di nascita _____ luogo di nascita _____

cittadinanza _____ residente a _____ Prov. _____

via, piazza, ecc. _____ n. _____ CAP _____

Codice fiscale _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

QUADRO A

Comune di _____ giorno di mercato _____

Via / P.zza _____

posteggio n. _____ di dimensioni: _____

settore merceologico: ☐ alimentare ☐ non alimentare

attrezzato alimentare: ☐ SI oppure ☐ NO

pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

QUADRO B

(A) ☐ di non essere iscritto al Registro Imprese

oppure

(B) ☐ di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di _____
al n. R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) _____

DICHIARA INOLTRE

QUADRO C (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A)

☐

aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: denominazione dell'istituto _____ sede _____ data conseguimento attestato _____

(B)

☐

aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attività _____ dal _____ al _____
n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____

(C)

☐

aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

(D)

☐

essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle merceologiche _____

QUADRO D

(A)

☐

di non essere in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

oppure

(B)

☐

di essere in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO E.

QUADRO E

1)

☐

presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5) lettera a) n. _____

oppure

1)

☐

che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

2)

☐

anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

3)

☐

anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera c)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

N.B.:

i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L..

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data, _____

Firma

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Nel QUADRO B barrare la casella (A) oppure quella (B).

Il QUADRO C è da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare.

Nel QUADRO D barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO D, barrare una o più caselle QUADRO E.

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo del Comune competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R..

ALLEGATO C)

(spazio per l'ufficio)

marca
da
bollo

SOCIETA' DI PERSONE

Al COMUNE di

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

data di nascita _____ luogo di nascita _____

cittadinanza _____ residente a _____ Prov. _____

via, piazza, ecc. _____ n. _____ CAP _____

in qualità di legale rappresentante della società:

denominazione _____

con sede in _____ Prov. _____ via, piazza, ecc. _____

n. _____ CAP _____ iscritta al Registro Imprese al n. R.E.A. _____

presso la Camera di Commercio di _____ Codice Fiscale _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

QUADRO A

Comune di _____ giorno di mercato _____

Via/P.zza _____

posteggio n. _____ di dimensioni: _____

settore merceologico: ☐ alimentare ☐ non alimentare

attrezzato alimentare: ☐ SI oppure ☐ NO

pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

DICHIARA INOLTRE**QUADRO B** (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

☐ di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) ☐ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:

denominazione dell'istituto _____ sede _____

data conseguimento attestato _____

(B) ☐ aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:

tipo di attività _____ dal _____ al _____

n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____

(C) ☐ aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:

- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

(D) ☐ essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA

di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle

merceologiche _____

oppure

☐ che i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98 sono posseduti dal signor

_____ che ha compilato la dichiarazione di cui al QUADRO E

allegato alla domanda di autorizzazione.

QUADRO C

(A) ☐ che la società suindicata non è in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta

oppure

(B) ☐ che la società suindicata è in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO D.

QUADRO D

(1) ☐ presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5) lettera a) n. _____

oppure

(1) ☐ che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

(2) ☐ anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)

data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

(3) ☐ anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art 5, comma 5 lettera c)

data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L..

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

QUADRO E allegato alla domanda *(da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare da parte di altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale diversa dal legale rappresentante)*

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita _____	Cittadinanza _____	
Luogo di nascita: Stato _____		Provincia _____ Comune _____
Residenza: Via, piazza, ecc. _____		n. _____ C.A.P. _____
Comune _____		Prov. _____

dichiara

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) ☐ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
denominazione dell'istituto _____ sede _____
data conseguimento attestato _____

(B) ☐ aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attività _____ dal _____ al _____
n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____

(C) ☐ aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

(D) ☐ essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA
di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle
merceologiche _____

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____ Firma _____

QUADRO F allegato alla domanda *(da compilare a cura di soci/amministratori diversi dal legale rappresentante della medesima società che ha richiesto l'autorizzazione)*

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita _____	Cittadinanza _____	
Luogo di nascita: Stato _____		Provincia _____ Comune _____
Residenza: Via, piazza, ecc. _____		n. _____ C.A.P. _____
Comune _____		Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 14/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____ Firma _____

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____

Data di nascita _____ Cittadinanza _____

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____

Comune _____ Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____

Data di nascita _____ Cittadinanza _____

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____

Comune _____ Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Indicare nel QUADRO B chi possiede i requisiti professionali per il settore merceologico alimentare. Nel caso i predetti requisiti professionali siano posseduti da soggetto diverso dal legale rappresentante compilare il QUADRO E allegato alla domanda di autorizzazione.

Nel QUADRO C barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO C, barrare una o più caselle QUADRO D.

Le dichiarazioni di cui al QUADRO F allegato alla domanda devono essere compilate da soci/amministratori diversi dal legale rappresentante che ha presentato la domanda di autorizzazione.

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo Comunale competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R..

